SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 febbraio 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Strattera». (17A00964)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Varivax». (17A00965)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Recombinate» (17A00966)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Tantum verde», «Tantum verde bocca», «Tantum verde dental», «Ginetantum». (17A00967)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibuprofene Pensa Pharma» (17A00968)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neo Borocillina infiammazione e dolore». (17A00969)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zoladex». (17A00970)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neotigason». (17A00971)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olanzapina Zentiva». (17A00972)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Varivax». (17A00973)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Emoclot» e «Emowil». (17A00974)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Narhimed naso chiuso». (17A00975)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diamicron». (17A00976)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dramion». (17A00977)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Iluvien». (17A00978)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gamten». (17A00979)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisathyone» (17A00980)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Laevolac EPS» (17A00981)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atosiban Ibisqus» (17A00982)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Agrippal S1» (17A00983)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluad» (17A00984)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cetirizina Sandoz» (17A00985)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Influpozzi Subunità». (17A00986)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Influpozzi Adiuvato». (17A00987)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dralenos». (17A00988)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actonel» (17A00929)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bocouture» (17A00930)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tavanic» (17A00931)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dovobet». (17A00932)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Tranexamico Tillomed». (17A00933)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quetiapina Accord». (17A00934)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pemetrexed Dr. Reddy's». (17A00935)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Quetiapina Rosemont». (17A00936)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irbesartan Mylan Generics». (17A00937)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olmesartan HCS». (17A00938)
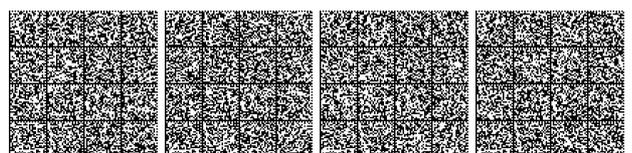
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zofenopril Doc Generici». (17A00939)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zofenopril EG». (17A00940)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valganciclovir Cipla». (17A00941)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bendamustina Mylan». (17A00942)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Abacavir e Lamivudina Sandoz». (17A00943)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olmesartan Medoxomil Macleods». (17A00944)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imatinib Aurobindo». (17A00945)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imatinib EG». (17A00946)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Micofenolato Mofetile Sandoz GMBH» (17A00947)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Progeffik» (17A00948)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Crativ» (17A00949)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rasagilina Farmalider» (17A00950)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olmesartan Medoxomil e Idroclorotiazide HCS». (17A00951)

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Algecia» (17A00952)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Lidocaina Cloridrato Intes», con conseguente modifica stampati. (17A00953)

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Lercanidipina EG», con conseguente modifica stampati. (17A00954)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tryzor». (17A00955)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kinogen». (17A00956)

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Citogel». (17A00957)

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 17 febbraio 2017, n. **13**.

Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per la celere definizione dei procedimenti amministrativi innanzi alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e per l'accelerazione dei relativi procedimenti giudiziari, nel rispetto del principio di effettività, in ragione dell'aumento esponenziale delle domande di protezione internazionale e dell'incremento del numero delle impugnazioni giurisdizionali;

Ravvisata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee ad accelerare l'identificazione dei cittadini stranieri, per far fronte alle crescenti esigenze connesse alle crisi internazionali in atto e alla necessità di definire celermente la posizione giuridica di coloro che sono condotti nel territorio nazionale in occasione di salvataggi in mare o sono comunque rintracciati nel territorio nazionale;

Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare la rete dei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e di assicurare al Ministero dell'interno le risorse necessarie per garantire la effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione e allontanamento dei cittadini stranieri in posizione di soggiorno irregolare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2017;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Capo I

ISTITUZIONE DI SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 1.

Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

1. Sono istituite presso i tribunali ordinari di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.

Art. 2.

Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti

1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. La Scuola superiore della magistratura organizza, in collaborazione con l'ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, corsi di formazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate, è data preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti alla trattazione dei procedimenti di cui all'articolo 3 per almeno due anni ovvero per avere partecipato ai corsi di cui al periodo precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia. È considerata positivamente, per le finalità di cui al periodo precedente, la conoscenza della lingua inglese. Nei tre anni successivi all'assegnazione alla sezione specializzata, i giudici devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale organizzate a norma del secondo periodo del presente comma. Per gli anni successivi, i medesimi giudici hanno l'obbligo di partecipare, almeno una volta ogni biennio, ad un corso di aggiornamento professionale organizzato ai sensi del presente comma. I corsi prevedono specifiche sessioni dedicate alla valutazione delle prove, ivi incluse le tecniche di svolgimento del colloquio.

2. All'organizzazione delle sezioni specializzate provvede, nel rispetto del principio di specializzazione e anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria, il Consiglio superiore della magistratura, con delibera da adottarsi entro la scadenza del termine di cui all'articolo 21, comma 1.

3. Con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sono stabilite le modalità con cui è assicurato, con cadenza annuale, lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi applicative tra i presidenti delle sezioni specializzate. A tal fine è autorizzata la spesa di 6.785 euro a decorrere dall'anno 2017.

Art. 3.

Competenza per materia delle sezioni specializzate

1. Le sezioni specializzate sono competenti:

a) per le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
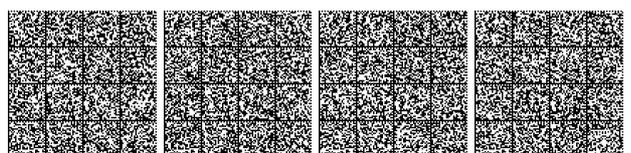
b) per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, ovvero per i motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, nonché per i procedimenti di convalida dei provvedimenti previsti dall'articolo 20-*ter* del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;

c) per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, adottati a norma dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e dell'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto dal presente decreto, nonché dell'articolo 28 del regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, nonché per la convalida dei provvedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 142 del 2015;

d) per le controversie in materia di riconoscimento della protezione umanitaria nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

e) per le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia.

3. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2.

4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 50-*bis*, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica.

Art. 4.

Competenza territoriale delle sezioni

1. Le controversie e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnate alle sezioni specializzate secondo il seguente criterio:

a) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio del distretto della Corte di appello di Bari è competente la sezione specializzata di Bari;

b) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna e Marche è competente la sezione specializzata di Bologna;

c) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio del distretto della Corte di appello di Brescia è competente la sezione specializzata di Brescia;

d) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della Regione Sardegna è competente la sezione specializzata di Cagliari;

e) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa: è competente la sezione specializzata di Catania;

f) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della Regione Calabria è competente la sezione specializzata di Catanzaro;

g) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle Regioni Toscana e Umbria è competente la sezione specializzata di Firenze;

h) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della Regione Basilicata e del distretto della Corte di appello di Lecce è competente la sezione specializzata di Lecce;

i) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio del distretto della Corte di appello di Milano è competente la sezione specializzata di Milano;

l) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani: è competente la sezione specializzata di Palermo;

m) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio della Regione Lazio e della Regione Abruzzo è competente la sezione specializzata di Roma;

n) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle Regioni Campania e Molise è competente la sezione specializzata di Napoli;

o) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle Regioni Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta è competente la sezione specializzata di Torino;

p) quando il luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato è compreso nel territorio delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Trentino e Veneto è competente la sezione specializzata di Venezia.

2. Per l'assegnazione delle controversie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, l'autorità di cui al comma 1 è costituita dalla commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o dalla sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato ovvero il provvedimento del quale è stata dichiarata la revoca o la cessazione.

3. Nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede.

4. Per l'assegnazione dei procedimenti di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, si applica il criterio di cui al comma 1, avendo riguardo al luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento soggetto a convalida.

5. Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora.

Art. 5.

Competenze del Presidente della sezione specializzata

1. Nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate.

Capo II

MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'EFFICIENZA DELLE PROCEDURE INNANZI ALLE COMMISSIONI TERRITORIALI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E DI INTEGRAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI NONCHÉ PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'EFFICIENZA DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI PERSONA INTERNAZIONALMENTE PROTETTA E DEGLI ALTRI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI CONNESSI AI FENOMENI DELL'IMMIGRAZIONE. MISURE DI SUPPORTO AD INTERVENTI EDUCATIVI NELLA MATERIA DELL'ESECUZIONE PENALE ESTERNA E DI MESSA ALLA PROVA

Art. 6.

Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono validamente effettuate nell'ultimo domicilio comunicato dal richiedente ai sensi del comma 2 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero presso il centro o la struttura in cui il richiedente è accolto o trattenuto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

3-*bis*. Salvo quanto previsto ai commi 3-*ter* e 3-*quater*, le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale all'ultimo domicilio comunicato dal richiedente sono effettuate da parte della Commissione territoriale a mezzo del servizio postale secondo le disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni. In caso di inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, la notificazione si intende eseguita nel momento in cui perviene alla Commissione territoriale l'avviso di ricevimento da cui risulta l'impossibilità della notificazione.

3-*ter*. Quando il richiedente è accolto o trattenuto nei centri o nelle strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, gli atti e i provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono notificati, in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia informatica per immagine del documento cartaceo, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del responsabile del centro o della struttura, il quale ne cura la consegna al destinatario, facendone sottoscrivere ricevuta. Dell'avvenuta notificazione il responsabile del centro o della struttura dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante messaggio di posta elettronica certificata contenente la data e l'ora della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti di ricevere l'atto o di sottoscrivere la ricevuta ovvero la consegna di copia dell'atto al richiedente sia impossibile per irreperibilità dello stesso, il responsabile del centro o della struttura ne dà immediata comunicazione alla Commissione territoriale mediante posta elettronica certificata. La notificazione si intende eseguita nel momento in cui il messaggio di posta elettronica certificata di cui al periodo precedente diviene disponibile nella casella di posta elettronica certificata della Commissione territoriale.

3-*quater*. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento possono altresì eseguirsi, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata a tal fine indicato dal richiedente. L'atto o il provvedimento è notificato nelle forme del documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia per immagine del documento cartaceo. Quando il messaggio di posta elettronica certificata non è consegnabile per causa imputabile al destinatario, la comunicazione si intende eseguita nel momento in cui nella casella di posta elettronica della Commissione territoriale diviene disponibile l'avviso di mancata consegna a norma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

3-*quinquies*. Quando la notificazione è eseguita ai sensi dei commi 3-*bis*, secondo periodo, 3-*ter*, quarto periodo, e 3-*quater*, terzo periodo, copia dell'atto notificato è reso disponibile al richiedente presso la Commissione territoriale.

3-*sexies*. Ai fini di cui al presente articolo, il richiedente è informato, a cura della questura, al momento della dichiarazione di domicilio ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che in caso di inidoneità del domicilio dichiarato o comunicato le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo. Allo stesso modo si procede quando il richiedente dichiara di voler ricevere le notificazioni ad un indirizzo di posta elettronica certificata. Al momento dell'ingresso nei centri o nelle strutture di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legi-

slativo 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente è informato, a cura del responsabile del centro o della struttura, che le notificazioni saranno effettuate presso il centro o la struttura e che, in caso di allontanamento ingiustificato o di sottrazione alla misura del trattenimento, le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo.

3-*septies*. Nello svolgimento delle operazioni di notificazione di cui al comma 3-*ter*, il responsabile del centro o della struttura è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto di legge.»;

b) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le Commissioni territoriali dispongono l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata con le modalità di cui all'articolo 11, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*.»;

c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 *(Verbale del colloquio personale)*. — 1. Il colloquio è videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Della trascrizione del colloquio è data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e in ogni caso tramite interprete. L'interprete, subito dopo la conclusione del colloquio, verifica la correttezza della trascrizione ed apporta le correzioni necessarie, tenuto conto delle osservazioni dell'interessato, anche relative alla sussistenza di eventuali errori di trascrizione o di traduzione, delle quali è, in ogni caso, dato atto in calce al verbale di trascrizione.

2. Il verbale della trascrizione è sottoscritto dal presidente o dal componente della Commissione territoriale che ha condotto il colloquio e dall'interprete. Il richiedente sottoscrive eventuali osservazioni riportate in calce ai sensi del comma 1.

3. Copia informatica del file contenente la videoregistrazione e del verbale della trascrizione sono conservati, per almeno tre anni, in un apposito archivio informatico del Ministero dell'interno, con modalità che ne garantiscono l'integrità, la non modificabilità e la certezza temporale del momento in cui sono stati formati.

4. Il richiedente riceve copia della trascrizione in lingua italiana.

5. In sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale, la videoregistrazione e il verbale di trascrizione sono resi disponibili all'autorità giudiziaria in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 8 ed è consentito al richiedente l'accesso alla videoregistrazione.

6. La commissione territoriale adotta idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni dei richiedenti.

7. Quando il colloquio non può essere videoregistrato, per motivi tecnici, dell'audizione è redatto verbale sottoscritto dal richiedente e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo. Del motivo per cui il colloquio non può essere videoregistrato è dato atto nel verbale. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non ostano a che l'autorità decidente adotti una decisione.

8. Le specifiche tecniche di cui al comma 5 sono stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri. Il provvedimento è adottato sentito, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali.»;

d) all'articolo 32, comma 4, le parole: «salvo gli effetti dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «salvo gli effetti dell'articolo 35-*bis*, commi 3 e 4»;

e) all'articolo 33, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. La Commissione nazionale provvede alle notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento di revoca o cessazione della protezione internazionale con le modalità di cui all'articolo 11. Ove ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero di sicurezza nazionale, le notificazioni possono essere eseguite a mezzo delle forze di polizia.»;

f) all'articolo 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: «dall'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 35-*bis*»;

2) al comma 2-*bis*, le parole: «dell'articolo 19, comma 9-*bis*, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 35-*bis*, commi 4 e 13»;

g) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

«Art. 35-*bis* *(Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale)*. — 1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare. Nei casi di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà.

3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

a) da parte di un soggetto nei cui confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale;

c) avverso il provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-*bis*);

d) avverso il provvedimento adottato nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettera *c)*.

4. Nei casi previsti dal comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte. Il decreto con il quale è concessa o negata la sospensione del provvedimento impugnato è notificato, a cura della cancelleria e con le modalità di cui al comma 6, unitamente all'istanza di sospensione. Entro cinque giorni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del terzo e quarto periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi entro i successivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile. Nei casi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, del comma 3 quando l'istanza di sospensione è accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.

5. La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda volta, inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera *b)*.

6. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno, presso la commissione o la sezione che ha adottato l'atto impugnato, nonché, limitatamente ai casi di cessazione o revoca della protezione internazionale, alla Commissione nazionale per il diritto di asilo; il ricorso è trasmesso al pubblico ministero, che, entro venti giorni, stende le sue conclusioni, a norma dell'articolo 738, secondo comma, del codice di procedura civile, rilevando l'eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dal presidente della Commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-*bis*, secondo comma, del codice di procedura civile. Il Ministero dell'interno può depositare, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota difensiva.

8. La Commissione che ha adottato l'atto impugnato è tenuta a rendere disponibili con le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, copia della domanda di protezione internazionale presentata, della videoregistrazione di cui all'articolo 14, comma 1, del verbale di trascrizione della videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, nonché dell'intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame di cui al Capo III, ivi compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di provenienza dei richiedenti di cui all'articolo 8, comma 3, utilizzata.

9. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. Per la decisione il giudice si avvale anche delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza previste dall'articolo 8, comma 3 che la Commissione nazionale aggiorna costantemente e rende disponibili all'autorità giudiziaria con modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16.

10. È fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice:

a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato;

b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti;

c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova.

11. L'udienza è altresì disposta quando la videoregistrazione non è resa disponibile ovvero l'impugnazione si fonda su elementi non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado.

12. Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 7, terzo periodo.

13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. Il decreto non è reclamabile. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, di cui al comma 3, viene meno se con decreto, anche non definitivo, il ricorso è rigettato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche relativamente agli effetti del provvedimento cautelare pronunciato a norma del comma 4. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei confronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere apposta in calce o a margine del medesimo ricorso e, qualora sia stata conferita al momento della proposizione del ricorso innanzi al tribunale, deve essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo. In caso di rigetto, la Corte di

cassazione decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi, il giudice che ha pronunciato il decreto impugnato può disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto, con conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione di cui al periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una propria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria, dell'istanza di sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque giorni con decreto non impugnabile.

14. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente articolo.

15. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

16. Le specifiche tecniche di cui al comma 8 sono stabilite d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri.

17. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l'impugnazione ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29 e 32, comma 1, lettera b-*bis*), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso, indica nel decreto di pagamento adottato a norma dell'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui all'articolo 74, comma 2, del predetto decreto.

18. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del provvedimento con cui il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia attesta la piena funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti di cui al presente articolo, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti relativi ai medesimi procedimenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Resta salva la facoltà del ricorrente che risieda all'estero di effettuare il deposito con modalità non telematiche. In ogni caso, il giudice può autorizzare il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza.».

Art. 7.

Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150

1. Al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 2, le parole: «del luogo ove dimora il ricorrente» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora»;

b) all'articolo 17, comma 2, le parole: «, in composizione monocratica,» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»;

c) l'articolo 19 è abrogato;

d) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-*bis (Controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia)*. — 1. Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia sono regolate dal rito sommario di cognizione.

2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui il ricorrente ha la dimora.»;

e) all'articolo 20, comma 2, le parole: «in composizione monocratica del luogo in cui il ricorrente ha la residenza» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato».

Art. 8.

Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, le parole: «dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 35-*bis*, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;

b) all'articolo 6:

1) al comma 3, le parole: «in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «in attesa dell'esecuzione di un provvedimento di respingimento o di espulsione ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del medesimo decreto legislativo, rimane nel centro quando vi sono fondati motivi per ritenere che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione»;

2) al comma 5 le parole, ovunque ricorrano, «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»;

3) al comma 5, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «La partecipazione del richiedente all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nel quale egli è trattenuto. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformità alle specifi-

che tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. È sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all'articolo 39, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n.121, è presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al quarto periodo del presente comma nonché, se ha luogo l'audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle operazioni svolte è redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato.»;

4) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il richiedente trattenuto ai sensi dei commi 2 e 3 che presenta ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 35-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, rimane nel centro fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-*bis*, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto.»;

c) all'articolo 14:

1) al comma 4, secondo periodo le parole: «ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 35-*bis*, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;

2) al comma 4, terzo periodo, le parole: «Nei casi di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui all'articolo 35-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25»;

3) al comma 5, le parole: «ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 35-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni,»;

4) al comma 6, le parole: «tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea;»;

d) dopo l'articolo 22, è inserito il seguente:

«Art. 22-*bis (Partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale)*. — 1. I prefetti promuovono, d'intesa con i Comuni, anche nell'ambito dell'attività dei Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ogni iniziativa utile all'implementazione dell'impiego di richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali, nel quadro delle disposizioni normative vigenti.

2. Ai fini di cui al comma 1, i prefetti promuovono la diffusione delle buone prassi e di strategie congiunte con i Comuni e le organizzazioni del terzo settore, anche attraverso la stipula di appositi protocolli di intesa.

3. Per il coinvolgimento dei richiedenti protezione internazionale nelle attività di cui al comma 1, i Comuni possono predisporre, anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore, appositi progetti da finanziare con risorse europee destinate al settore dell'immigrazione e dell'asilo. I progetti presentati dai Comuni che prestano i servizi di accoglienza di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono esaminati con priorità ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui al presente comma.».

Art. 9.

Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 in materia di permesso per motivi umanitari e di protezione internazionale

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9:

1) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma l, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, reca, nella rubrica "annotazioni", la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]". Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo allo straniero titolare di protezione internazionale, la responsabilità della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento, è trasferita ad altro Stato membro prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]" è aggiornata, entro tre mesi dalla richiesta, con l'indicazione dello Stato membro a cui la stessa è stata trasferita e la data del trasferimento. Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, un altro Stato membro riconosce al soggiornante la protezione internazionale prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, entro tre mesi dalla richiesta, nella rubrica "annotazioni" è apposta la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]"»;

2) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-*bis*. Nei confronti dello straniero, il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo riporta l'annotazione relativa alla titolarità di protezione internazionale, e dei suoi familiari, l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato della attualità della protezione. Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, l'allontanamento può essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il rispetto del principio di cui all'articolo 19, comma 1.»;

b) all'articolo 29:

1) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta»;

2) al comma 8, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni».

Art. 10.

Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30

1. All'articolo 20-*ter* del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando l'interessato è trattenuto in un centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sua partecipazione all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza, mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula d'udienza e il centro. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d'intesa tra i Ministeri della giustizia e dell'interno entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. È sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all'articolo 39, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al secondo periodo del presente comma nonché, se ha luogo l'audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle operazioni svolte è redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato.».

Art. 11.

Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione

1. In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari sede della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea interessati dal maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi.

3. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento agli interpelli di cui al comma 1 ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni oltre alla misura del 50 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 391.209 per l'anno 2017, di euro 521.612 per l'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019.

Art. 12.

Assunzione di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo

1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il Ministero dell'interno è autorizzato, per

il biennio 2017-2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente alla terza area funzionale dell'Amministrazione civile dell'Interno, nel limite complessivo di 250 unità, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, è autorizzata la spesa di 2.566.538 euro per l'anno 2017 e di 10.266.150 euro a decorrere dall'anno 2018.

Art. 13.

Assunzione di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale

1. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, è autorizzato ad avviare nel biennio 2017-2018 le procedure concorsuali, anche previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero massimo di 60 unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale e, comunque, nell'ambito dell'attuale dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

2. Le procedure di cui al comma 1, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2017 e di euro 2.400.000 a decorrere dall'anno 2018.

Art. 14.

Disposizioni urgenti per la sicurezza e l'operatività della rete diplomatica e consolare

1. Per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano, il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è incrementato di dieci unità. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 101.500 per l'anno 2017, di euro 207.060 per l'anno 2018, di euro 242.604 a decorrere dall'anno 2019.

Capo III

MISURE PER L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE DI IDENTIFICAZIONE E PER LA DEFINIZIONE DELLA POSIZIONE GIURIDICA DEI CITTADINI DI PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA NONCHÉ PER IL CONTRASTO DELL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE E DEL TRAFFICO DI MIGRANTI

Art. 15.

Rifiuto di ingresso

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Nei casi di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera *b)*, del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, la decisione di inserimento della segnalazione nel sistema di informazione Schengen, ai fini del rifiuto di ingresso ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del predetto regolamento, è adottata dal direttore della Direzione centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno, su parere del comitato di analisi strategica antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124.».

2. All'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera q-*quater*), è inserita la seguente: «q-*quinquies*) le controversie relative alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera *b)*, del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)».

Art. 16.

Disposizioni in materia di ricorso avverso il decreto di espulsione per motivi di sicurezza nazionale e di prevenzione del terrorismo

1. All'articolo 119, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera m-*quinquies*) è inserita la seguente:

«m-*sexies*) i provvedimenti di espulsione dello straniero adottati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelli adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155:».

Art. 17.

Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 10-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 10-*ter (Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di*

operazioni di salvataggio in mare). — 1. Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.

2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico sono eseguite, in adempimento degli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale.

3. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 configura rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri di cui all'articolo 14. Il trattenimento è disposto caso per caso, con provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia per una durata massima di trenta giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali è stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se il trattenimento è disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, è competente alla convalida il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

4. L'interessato è informato delle conseguenze del rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2.».

Art. 18.

Misure di contrasto dell'immigrazione illegale

1. All'articolo 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 9-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente:

«9-*septies*. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione e il monitoraggio, con modalità informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonché con il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte ed è assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno.».

2. Per l'attivazione del Sistema informativo automatizzato di cui al comma 1 si provvede, per 0,75 milioni di euro per l'anno 2017, 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 0,75 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulle risorse del Fondo per la sicurezza interna cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020.

3. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale dopo le parole: «416, sesto e settimo comma,» sono inserite le seguenti: «416, realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3 e 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

Art. 19.

Disposizioni urgenti per assicurare l'effettività delle espulsioni e il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri

1. La denominazione: «centro di identificazione ed espulsione» di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituita, ovunque presente in disposizioni di legge o regolamento, dalla seguente: «centro di permanenza per i rimpatri».

2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 5, dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio.»;

b) all'articolo 16, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«9-*bis*. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando non è possibile effettuare il rimpatrio dello straniero per cause di forza maggiore, l'autorità giudiziaria dispone il ripristino dello stato di detenzione per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di espulsione.».

3. Al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta le iniziative per garantire l'ampliamento della rete dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la distribuzione delle strutture sull'intero territorio nazionale. La dislocazione dei centri di nuova istituzione avviene, sentito il presidente della regione interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani che risultino più facilmente raggiungibili e nei quali
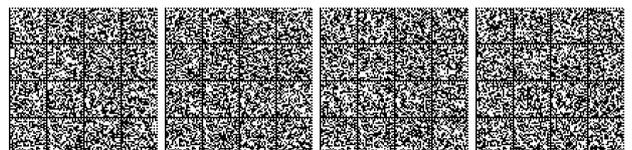
siano presenti strutture di proprietà pubblica che possano essere, anche mediante interventi di adeguamento o ristrutturazione, resi idonei allo scopo, tenendo conto della necessità di realizzare strutture di capienza limitata idonee a garantire condizioni di trattenimento che assicurino l'assoluto rispetto della dignità della persona. Nei centri di cui al presente comma il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale esercita tutti i poteri di verifica e di accesso di cui all'articolo 7, comma 5, lettera *e)*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10.

Per le spese di realizzazione dei centri, pari a 13 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Per le spese di gestione dei centri è autorizzata la spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal 2019.

4. Al fine di garantire l'esecuzione delle procedure di espulsione, respingimento o allontanamento degli stranieri irregolari dal territorio dello Stato, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri provenienti dal Nord Africa, è autorizzata in favore del Ministero dell'interno per l'anno 2017, la spesa di euro 19.125.000 a valere sulle risorse del programma FAMI - Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020.

5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività umanitarie presso i centri per i rimpatri dei cittadini stranieri e garantire la gestione dei predetti centri e di quelli per l'accoglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo, all'articolo 6, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo».

Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.
Relazione del Governo sullo stato di attuazione

1. Entro il 30 giugno di ciascuno dei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione che evidenzia lo stato di attuazione delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti.

Art. 21.
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 6, comma 1, lettere *d)*, *f)* e *g)*, 7, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*, 8, comma 1, lettere *a)*, *b)*, numeri 2), 3) e 4), e *c)*, e 10 si applicano alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *c)*, si applicano relativamente alle domande di protezione internazionale presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le domande di protezione internazionale presentate anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai fini dell'adeguamento delle specifiche tecniche connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale effettuate fino al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono effettuate con le modalità in vigore prima della predetta data.

4. Ai fini dei necessari adeguamenti del sistema informatico, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, si applicano alle domande presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 22.
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, 6, comma 1, lettera *a)*, *b)* ed *e)*, 11, comma 3, 12, 13, 14 e 19, comma 3, pari a 8.293.766 euro per l'anno 2017, a 25.990.691 euro per l'anno 2018, a 31.450.766 euro per l'anno 2019 e a 31.320.363 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 184.734 euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi di cui all'articolo 9-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, già iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90;

b) quanto a 6.409.538 euro per l'anno 2017, a 22.670.500 euro per l'anno 2018 e a 28.486.240 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'Erario;

c) quanto a 1.699.494 euro per l'anno 2017, a 3.135.457 euro per l'anno 2018, a 2.779.792 euro per l'anno 2019 e a 2.649.389 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 6.785 euro a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.591.209 euro per l'anno 2017, per 2.921.612 euro per l'anno 2018, per 2.530.403 per l'anno 2019 e per 2.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 101.500 euro per l'anno 2017, per 207.060 euro per l'anno 2018 e per 242.604 euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Le restanti disposizioni del provvedimento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ORLANDO, *Ministro della giustizia*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PADOAN, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

17G00026

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 28 dicembre 2016, n. **265**.

Regolamento recante norme in materia di manifestazione della volontà di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, in attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita ed, in particolare, l'articolo 6;

Visti gli articoli 1 e 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, recante diritto del minore ad una famiglia, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 1995, recante schema generale di riferimento dalla «Carta dei servizi pubblici»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umane;

Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 15 marzo 2012, sui «Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle strutture sanitarie autorizzate di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 per la qualità e la sicurezza nella donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di cellule umane», ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 (Rep. Atti n. 59/CSR);

Visto l'articolo 1, comma 298, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ha istituito, presso l'Istituto superiore di sanità, Centro nazionale trapianti e nell'ambito del Sistema Informativo Trapianti (SIT) di cui alla legge 10 aprile
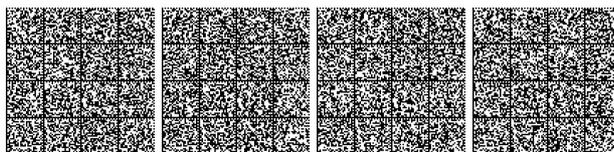
1999, n. 91, il Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo;

Considerata la necessità di acquisire per iscritto la volontà di entrambi i soggetti, di cui all'articolo 5, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;

Considerata la necessità di fornire elementi conoscitivi utili all'espressione della volontà attraverso il consenso informato;

Atteso che le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono soggette ad una possibile evoluzione e che i contenuti del consenso informato devono, di conseguenza, essere adeguati ad essa;

Ravvisata la necessità di individuare i punti essenziali utili alla formulazione del consenso, lasciando alla struttura o al centro di procreazione medicalmente assistita, per i punti ove previsto, la stesura delle specifiche connesse alla tecnica;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Ministro della salute 1° luglio 2015, recante linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2015, n. 161;

Vista la sentenza della Corte costituzionale del 1° aprile 2009, n. 151, depositata in cancelleria l'8 maggio 2009 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie speciale, n. 109 del 13 maggio 2009, con la quale è stata dichiarata, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre» e l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 3, della medesima legge n. 40/2004 «nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna»;

Vista la sentenza della Corte costituzionale del 9 aprile 2014, n. 162, depositata il 10 giugno 2014 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 giugno 2014, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nella parte in cui stabilisce per la coppia di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo; nonché dell'articolo 9, commi 1 e 3, limitatamente alle parole «in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3», e dell'articolo 12, comma 1, della medesima legge, che stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione del predetto divieto;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta dell'8 settembre 2016;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso, ai sensi dell'articolo 154, del predetto codice e comunicato con nota del 10 novembre 2016, prot. n. 468;

ADOTTANO
il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità e contenuti del consenso informato

1. Gli elementi minimi di conoscenza necessari alla formazione del consenso informato in caso di richiesta di accesso alla procreazione medicalmente assistita (PMA), ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, concernono:

a) la possibilità di ricorrere agli strumenti offerti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di affidamento ed adozione, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita;

b) la disciplina giuridica della procreazione medicalmente assistita, con specifico riferimento ai seguenti profili: i requisiti oggettivi e soggettivi di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ai sensi degli articoli 1, commi 1 e 2, 4, comma 1, e 5, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40; le conseguenze giuridiche per l'uomo, per la donna e per il nascituro, ai sensi degli articoli 8, 9 e 12, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40; le sanzioni di cui all'articolo 12, commi 2, 4, 5 e 6, legge 19 febbraio 2004, n. 40;

c) i problemi bioetici conseguenti all'applicazione delle tecniche;

d) le diverse tecniche impiegabili, incluse le tecniche di PMA di tipo eterologo e la possibilità per uno dei componenti della coppia di donare gameti, nonché le procedure e le fasi operative di ciascuna tecnica, con particolare riguardo alla loro invasività nei confronti della donna e dell'uomo, ai sensi dell'articolo 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40;

e) l'impegno dovuto dai richiedenti con riguardo anche ai tempi di realizzazione, all'eventuale terapia farmacologica da seguire, agli accertamenti strumentali e di laboratorio da esperire, alle visite ambulatoriali ed ai ricoveri, anche in day hospital, da effettuare;

f) gli effetti indesiderati o collaterali relativi ai trattamenti;

g) le probabilità di successo delle diverse tecniche espresse come possibilità di nascita di un bambino vivo;

h) i rischi per la madre e per il nascituro, accertati o possibili, quali evidenziabili dalla letteratura scientifica;

i) i rischi associati alle tecniche di PMA di tipo eterologo e i provvedimenti presi per attenuarli, con particolare riferimento agli esami clinici cui è stato sottoposto il donatore, inclusa la visita di genetica medica, e ai relativi test impiegati, rappresentando che tali esami non possono garantire, in modo assoluto, l'assenza di patologie per il nascituro;

l) l'impegno di comunicare al centro, in caso di accesso a tecniche PMA di tipo eterologo, eventuali patologie insorte, anche a distanza di tempo, nella donna, nel nascituro o nel nato, e di cui è ragionevole ipotizzare la presenza antecedentemente alla donazione;

m) la possibilità che il nato da PMA di tipo eterologo, una volta adulto, possa essere oggetto di anamnesi medica inappropriata, se non a conoscenza delle modalità del proprio concepimento;

n) la volontarietà e gratuità della donazione di gameti, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, nonché la non rivelabilità dell'identità del o dei riceventi al donatore o alla sua famiglia e viceversa, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

o) i possibili effetti psicologici per i singoli richiedenti, per la coppia e per il nato, conseguenti all'applicazione delle tecniche di PMA, con particolare riguardo alle specificità delle tecniche di PMA di tipo eterologo;

p) la possibilità di crioconservazione dei gameti maschili e femminili per successivi trattamenti di fecondazione assistita, ed eventualmente anche al fine della donazione per fecondazione di tipo eterologo;

q) la possibilità di revoca del consenso da parte dei richiedenti fino al momento della fecondazione dell'ovulo;

r) la possibilità, da parte del medico responsabile della struttura, di non procedere alla procreazione medicalmente assistita esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario, motivata in forma scritta;

s) i limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni, di cui all'articolo 14, della legge 19 febbraio 2004, n. 40;

t) la possibilità di crioconservazione degli embrioni in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 della legge n. 40 del 2004 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 2009; a tal fine deve essere precisato che le tecniche di produzione degli embrioni non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario alla procreazione, e che il trasferimento degli embrioni così creati deve essere effettuato non appena possibile, senza pregiudizio della salute della donna. Deve altresì essere illustrato e discusso il rischio di produrre embrioni soprannumerari, con la conseguenza di destinare quelli in eccedenza alla crioconservazione. Ogni decisione deve essere motivata in forma scritta e deve esserne conservata copia nella cartella clinica;

u) i costi economici totali derivanti dalla procedura adottata;

v) l'informativa sul trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, in conformità al modello contenuto nell'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

2. Le strutture autorizzate ai sensi dell'articolo 10 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, e dell'Accordo Stato-regioni del 15 marzo 2012 sono tenute, per il tramite dei propri medici, a fornire ai richiedenti, in maniera chiara ed esaustiva, nel corso di uno o più colloqui, gli elementi informativi di cui al comma 1 preliminarmente alla sottoscrizione del consenso informato ed al conseguente avvio del trattamento di procreazione medicalmente assistita. Tale consenso è acquisito, unitamente al consenso relativo al connesso trattamento dei dati personali, acquisite le informazioni fornite ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, di cui alla lettera *v)*, del comma 1, secondo lo schema riportato nell'allegato 2 del presente regolamento, qualora quest'ultimo atto di consenso non sia già stato precedentemente e separatamente acquisito. Senza necessità di integrare il consenso già acquisito, gli elementi informativi di cui al comma 1, lettere *c)*, *f)*, *g)*, *h)* ed *o)*, sono forniti in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

4. Le strutture private autorizzate sono altresì tenute a fornire con chiarezza ai richiedenti i costi economici totali derivanti dalle diverse procedure, preliminarmente alla sottoscrizione del consenso informato ed al conseguente avvio del trattamento di procreazione medicalmente assistita.

Art. 2.

Modalità di espressione del consenso informato

1. La volontà di accedere al trattamento di procreazione medicalmente assistita è espressa con apposita dichiarazione, sottoscritta e datata, in duplice esemplare, dai richiedenti, congiuntamente al medico responsabile della struttura autorizzata ai sensi dell'articolo 10 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, e dell'Accordo Stato-regioni del 15 marzo 2012. Una delle copie è consegnata ai richiedenti e una trattenuta agli atti della struttura, che provvede alla sua custodia nel tempo.

2. L'allegato 1 del presente regolamento, del quale costituisce parte integrante, contiene gli elementi minimi che devono essere riportati nel modello di dichiarazione di consenso informato di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

Disposizioni finali

Il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia e del Ministro della salute 16 dicembre 2004, n. 336, è abrogato.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 dicembre 2016

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

Il Ministro della salute
LORENZIN

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 315

ALLEGATO 1
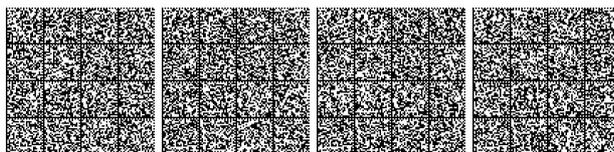
Dichiarazione di consenso informato per *indicare la tecnica di procreazione medicalmente assistita proposta*

ai sensi della legge 19 febbraio 2004, n. 40

(Generalità del centro) …………………………………… … …… … … … ….

Noi sottoscritti … ……………………..nato il …………….a ………………..

… ……………………..nata il …………….a ………………..

accettiamo di essere sottoposti a un ciclo di *indicare la tecnica di procreazione medicalmente assistita proposta*

dichiariamo di avere preliminarmente effettuato uno/più colloquio/i con il Dott. ……………………….
della struttura sopra indicata nel corso del/i quale/i siamo stati informati, in modo chiaro ed esaustivo, in merito ai seguenti punti:

1. la possibilità di ricorrere agli strumenti offerti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di affidamento ed adozione, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita;

2. i requisiti oggettivi e soggettivi di accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ai sensi degli articoli 1, commi 1 e 2, 4, comma 1, e 5, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40;

3. le conseguenze giuridiche per l'uomo, per la donna e per il nascituro, connesse agli articoli 8, 9 e 12, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40;

4. le sanzioni di cui all'articolo 12, commi 2, 4, 5 e 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40;

ART. 1. (Finalità).

1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.

2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.

ART. 4. (Accesso alle tecniche).

1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico.

ART. 5. (Requisiti soggettivi).

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.

ART. 8. (Stato giuridico del nato).

1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'articolo 6.

ART. 9. (Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre).

1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'articolo 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'articolo 263 dello stesso codice.

2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.

Art.12 (Divieti generali e sanzioni)

2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'articolo 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.

3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.
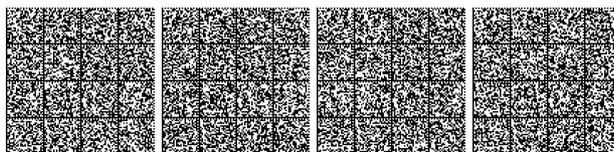
5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.

6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.

5. i problemi bioetici conseguenti all'applicazione delle tecniche;

Il testo dovrà essere predisposto dal medico responsabile della struttura e fare riferimento alle possibili implicazioni delle tecniche sulla sensibilità etica individuale, alle ragioni che motivano le misure per la tutela dell'embrione e, in rapporto alla tecnica di procreazione medicalmente assistita utilizzata, alla eventuale fecondazione extracorporea. Nel caso di PMA di tipo eterologo deve farsi riferimento alla figura del donatore/donatrice, illustrandone le diverse conseguenze nel caso di donatore (uomo) e donatrice (donna), chiarendo quindi che in quest'ultima situazione si distinguono i contributi gestazionale e genetico, e che la madre legale sarà quella gestazionale.

6. Le diverse tecniche impiegabili, incluse le tecniche di PMA di tipo eterologo e la possibilità per uno dei componenti della coppia di donare gameti, nonché le procedure e le fasi operative di ciascuna tecnica, con particolare riguardo alla loro invasività nei confronti della donna e dell'uomo, ai sensi dell'articolo 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40;

Il testo dovrà essere predisposto dal medico responsabile della struttura e fare riferimento all'eventuale induzione della crescita follicolare multipla fino all'inseminazione (per le tecniche in vivo) o all'eventuale trasferimento in utero dell'embrione (per le tecniche in vitro).Per quanto riguarda l'invasività, si dovrà fare riferimento, a seconda della tecnica, al pick-up ovocitario, al prelievo testicolare di spermatozoi, all'eventuale celioscopia, etc. Con riferimento alla procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, si dovrà illustrare la presenza dei requisiti richiesti per l'accesso di uno o di entrambi i componenti della coppia a questa tecnica. Dovrà essere chiarita alla coppia la specificità del contributo genetico esterno del donatore/donatrice. Per quanto riguarda la possibilità di donazione dei gameti da parte di uno dei componenti della coppia che accede alla fecondazione assistita, il medico dovrà prospettarne la possibilità ai componenti della coppia stessa, accertando la presenza dei requisiti necessari alla donazione e illustrandone le modalità individuate dalla normativa vigente,in riferimento al decreto legislativo n. 16 del 2010 e all'articolo 1, comma 298, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, che istituisce il Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

7. l'impegno dovuto dai richiedenti (con riguardo anche ai tempi di realizzazione, all'eventuale terapia farmacologica da seguire, agli accertamenti strumentali e di laboratorio da esperire, alle visite ambulatoriali ed ai ricoveri, anche in day hospital, da effettuare);

8. gli effetti indesiderati o collaterali relativi ai trattamenti;

Il testo dovrà essere predisposto dal medico responsabile della struttura e fare riferimento ai possibili effetti connessi all'utilizzo dei farmaci che potrebbero anche comportare la comparsa o l'aggravamento di eventuali patologie.

9. le probabilità di successo delle diverse tecniche espresse come possibilità di nascita di un bambino vivo ;

Il testo dovrà essere predisposto dal medico responsabile della struttura e fare riferimento alle percentuali di successo espresse come "bimbo in braccio" in rapporto all'età della donna, alla causa, alla durata della sterilità, alla risposta al trattamento farmacologico, alla tecnica utilizzata, sia nella procreazione assistita di tipo omologo che eterologo, fornendo le percentuali di gravidanza ottenute dalla struttura e le percentuali presenti in letteratura.

10. i rischi per la madre, accertarti o possibili, quali evidenziabili dalla letteratura scientifica;

Il testo dovrà essere predisposto dal medico responsabile della struttura e fare riferimento, a seconda della tecnica, alla sindrome da iperstimolazione, al rischio anestesiologico, al prelievo ovocitario o all'eventuale laparoscopia, all'aumentata incidenza di gravidanze plurime, all'aumentata incidenza di gravidanze tubariche, al peggioramento di condizioni patologiche preesistenti legate all'eventuale gravidanza (in particolar modo in caso di gravidanza plurima, etc.), ai rischi di complicanze ostetriche.

11. i rischi per il/i nascituro/i, accertarti o possibili, quali evidenziabili dalla letteratura scientifica;

Il testo dovrà essere predisposto dal medico responsabile della struttura e fare riferimento, a seconda della tecnica, ai rischi per la salute del nascituro/i in caso di gravidanza plurima, alle malformazioni fetali o possibili implicazioni a lungo termine della salute dei nati dipendenti dalla subfertilità e/o dalla proceduta impiegata, etc.

12. i rischi associati alle tecniche PMA di tipo eterologo e i provvedimenti presi per attenuarli, con particolare riferimento agli esami clinici cui è stato sottoposto il donatore, inclusa la visita di genetica medica, e ai relativi test impiegati, rappresentando che tali esami non possono garantire, in modo assoluto, l'assenza di patologie per il nascituro;

Il testo dovrà essere predisposto dal medico responsabile della struttura e fare riferimento al procedimento di selezione del donatore/donatrice, illustrando alla coppia ricevente il significato e i risultati degli esami clinici a cui il donatore/donatrice risulta essere stato sottoposto, inclusa la visita di genetica medica, discutendo limiti e attendibilità dei relativi test specifici impiegati. Riguardo al numero massimo di nascite consentito dallo stesso donatore/donatrice ed eventuali deroghe per coppie che già hanno avuto un figlio tramite procreazione assistita di tipo eterologo, si fa riferimento alla normativa vigente, in particolare al decreto legislativo n.16/2010 e suoi aggiornamenti.

13. l'impegno di comunicare al centro, in caso di accesso a tecniche PMA di tipo eterologo, eventuali patologie insorte, anche a distanza di tempo, nella donna, nel nascituro o nel nato, e di cui è ragionevole ipotizzare la presenza antecedentemente alla donazione;

Il testo dovrà essere predisposto dal medico responsabile della struttura e fare riferimento alla garanzia di tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive dal donatore/donatrice al nato e viceversa - ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge23 dicembre 2014, n.190, che istituisce il Registro nazionale dei Donatori - ai fini della tutela della salute di tutti i soggetti coinvolti nel percorso di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo: donatore (donatrice)/madre/nascituro e/o nato. Il testo dovrà fare riferimento, altresì, all'obbligo di notifica, da parte del Centro di Procreazione assistita, all'autorità regionale e al Centro Nazionale Trapianti, di tutte le informazioni disponibili attinenti alle presunte reazioni avverse gravi, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n.

191/2007 e degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 16/2010, specificando che la "reazione avversa grave" è definita dall'articolo 3, comma 1, lettera p) del citato decreto legislativo n. 191/2007 come "una risposta non voluta nel donatore o nel ricevente, compresa una malattia trasmissibile, connessa con l'approvvigionamento o l'applicazione sull'uomo di tessuti o cellule, che provochi la morte, metta in pericolo la vita o produca invalidità o incapacità dell'interessato, o ne produca o prolunghi l'ospedalizzazione o lo stato di malattia".

14. la possibilità che il nato da fecondazione di tipo eterologa, una volta adulto, possa essere oggetto di anamnesi medica inappropriata, se non a conoscenza delle modalità del proprio concepimento;

15. la volontarietà e gratuità della donazione di gameti, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, nonché la non rivelabilità dell'identità del o dei riceventi al donatore o alla sua famiglia e viceversa, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

Decreto legislativo n. 191/2007

Art.12 Principi della donazione di tessuti e cellule
1. La donazione di tessuti e cellule è volontaria e gratuita. […]

Art.14 Protezione dei dati e tutela della riservatezza
[…]
3. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'identità del o dei riceventi non è rivelata al donatore o alla sua famiglia e viceversa.[…]

16. I possibili effetti psicologici per i singoli richiedenti, per la coppia e per il nato, conseguenti all'applicazione delle tecniche di PMA, con particolare riguardo alle specificità delle tecniche di PMA di tipo eterologo;

Il testo dovrà essere predisposto dal medico responsabile della struttura e fare riferimento ai possibili effetti a carico dell'equilibrio personale, della coppia, dello sviluppo psico-affettivo del nato, con particolare attenzione al ruolo del donatore/donatrice sia nei confronti della coppia che del nato

17. la possibilità di crioconservazione dei gameti maschili e femminili per successivi trattamenti di fecondazione assistita, ed, eventualmente, anche al fine della donazione per fecondazione di tipo eterologo;

a) consento alla crioconservazione (specificare se a carico personale) dei gameti maschili SI NO

firma……………………………………………

b) consento alla crioconservazione (specificare se a carico personale) dei gameti femminili Si NO

firma……………………………………………

c) in caso di crioconservazione dei gameti, consento a essere ricontattato/a per richiesta di disponibilità alla donazione SI NO

Firma……………………………………………
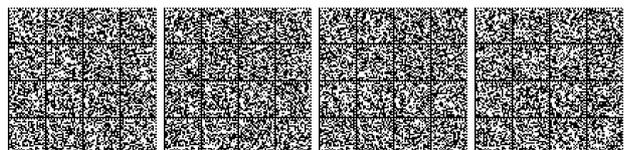
18. la possibilità di revoca del consenso da parte dei richiedenti fino al momento della fecondazione dell'ovulo;

la volontà di entrambe i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo le modalità definite con decreto dei ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, entro i tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento di fecondazione dell'ovulo.

19. la possibilità, da parte del medico responsabile della struttura di non procedere alla procreazione medicalmente assistita esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario, motivata in forma scritta;

Legge n. 40/2004

Art.6 – Consenso informato
[…]
4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tal senso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione

20. i limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni, di cui all'articolo 14 della legge 19 febbraio 2004, n. 40[1];

Legge n. 40/2004

Articolo 14 (limiti dell'applicazione delle tecniche sugli embrioni), come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n.151/2009

1.E' vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre[2].

[1] La Corte Costituzionale, con sentenza n. 151/2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 40/2004, il quale prevedeva che "*le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre*".

[2] La citata sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale disposizione limitatamente alle parole «*ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre*».
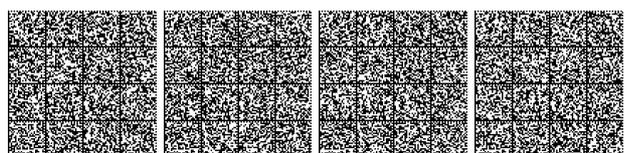
3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile[3].

4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

5. I soggetti di cui all'articolo 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.

6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.

7. E' disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.

8. E' consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.

9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

21. la possibilità di crioconservazione degli embrioni nei casi conformi a quanto disposto dall'articolo 14 della legge n. 40 del 2004 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 151 del 2009; a tal fine, deve essere precisato che le tecniche di produzione degli embrioni non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario alla procreazione, e che il trasferimento degli embrioni così creati deve essere effettuato non appena possibile, senza pregiudizio della salute della donna. Deve altresì essere illustrato e discusso il rischio di produrre embrioni soprannumerari, con la conseguenza di destinare quelli in eccedenza alla crioconservazione. Ogni decisione deve essere motivata in forma scritta e deve esserne conservata copia nella cartella clinica;

22. i costi economici totali derivanti dalla procedura adottata;

NB il testo dovrà essere predisposto dal medico responsabile della struttura

Quanto sopra considerato, si esprime consapevolmente la propria volontà di accedere alla tecnica di procreazione medicalmente assistita proposta che verrà applicata non prima di sette giorni dal rilascio della presente dichiarazione.

Data…….

Sig. (Firma)……………………………….…………………..documento……………………………….

[3] La Corte Costituzionale, con sentenza n. 151/2009, ha dichiarato, tra l'altro, la illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cu non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce la norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna.
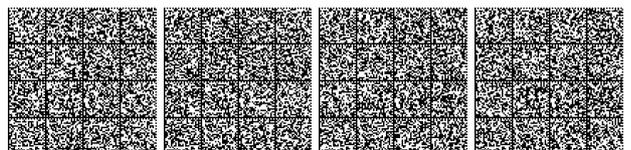
Sigra. (Firma)……………………………..…………………..documento……………………………….

Il medico che ha effettuato il colloquio………………………………………………………………..

Il medico responsabile della struttura…………………………………………………………………

ALLEGATO 2
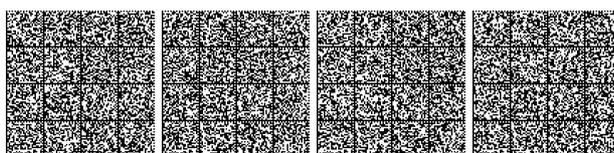
Informativa sul trattamento dei dati personali[4] (art. 13 del *Codice in materia di protezione dei dati personali*)**.**

Il Centro __________________, in qualità di titolare del trattamento, Vi informa che i dati personali forniti saranno trattati per finalità amministrative e per finalità di cura, per l'attuazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) richieste, ai sensi della legge19 febbraio 2004, n. 40.

Il trattamento riguarderà anche dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la condizione di infertilità, come definita nell'allegato al Decreto del Ministro della salute del 1° luglio 2015 recante "Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle tecniche di procreazione medicalmente assistita".

Il trattamento sarà effettuato con modalità anche automatizzate dal personale di questo Centro di PMA appositamente incaricato.

Il conferimento dei dati è necessario al fine di accedere alla PMA, l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di accedere alla prestazione.

In attuazione degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 298, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei casi di ricorso a tecniche di fecondazione eterologa, il Centro è tenuto a comunicare**, con modalità informatiche idonee ad assicurare l'anonimato dei donatori, i** Vostri dati al Centro Nazionale Trapianti per la tenuta del Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di PMA di tipo eterologo, al fine di garantire la tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive dal donatore al nato e viceversa. In tutti gli altri casi, tali dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione.

Per il trattamento dei dati il Centro si avvale anche di ……………….(persona fisica/giuridica), in qualità di responsabile/i del trattamento (eventuale).

In ogni momento è possibile conoscere i dati che Vi riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, e far valere i diritti previsti dall'articolo 7 del *Codice in materia di protezione dei dati personali* (ad esempio, chiedere l'integrazione e la cancellazione dei dati oppure opporsi per motivi legittimi al loro utilizzo), inviando una richiesta al seguente indirizzo:………………………………….

Nel caso di mancato o inidoneo riscontro alle Vostre istanze potrete rivolgerVi al Garante per la protezione dei dati personali, al seguente indirizzo:

Garante per la protezione dei dati personali
Piazza Monte Citorio, n. 121
00186 Roma

---

[4] Fatto salvo il caso in cui l'informativa ed il consenso al trattamento dei dati siano già intervenuti durante i colloqui preliminari.

N.B. il testo dovrà essere predisposto dal medico responsabile della struttura ai sensi degli articoli 13 e 78 del Codice sulla base del presente allegato avendo cura di indicare in particolare, anche in conformità agli elementi indicati dal Garante per la protezione dei dati personali:
1. le specifiche finalità e modalità dei trattamento cui sono destinati i dati relativi alle tecniche di procreazione medicalmente assistita ed il preciso ambito per il quale il consenso è prestato;
2. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati;
3. Il diritto di accesso ai dati personali, la facoltà di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione e la cancellazione nonché di opporsi al loro utilizzo;
4. l'indicazione della struttura che sarà titolare del trattamento dei dati personali nonché l'indirizzo ove essi saranno custoditi e della persona o organismo eventualmente designato quale responsabile del trattamento;
5. l'impossibilità a procedere, in tutto o in parte, nel rapporto di cura nel caso di mancata o parziale manifestazione del consenso

Modulo di acquisizione del consenso degli interessati sul trattamento dei dati personali

Luogo .... Data ....

Cognome .... Nome ....

I sottoscritti, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del *Codice in materia di protezione dei dati personali*:

- prestano il loro consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.

Firma leggibile...

Firma leggibile ....

Il medico che ha effettuato il colloquio…………………………………………………….

Il medico responsabile della struttura……………………………………………………….
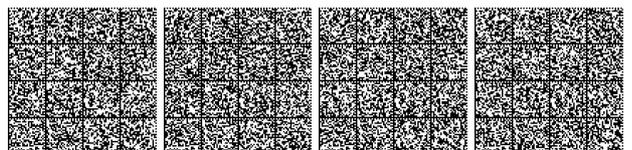
NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo degli articoli 1 e 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale):

«Art. 1 *(I principi)*. — La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale.

La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana.

Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini.

Nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed il coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività.

Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge.».

«Art. 33 *(Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori)*. — Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.

Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'art. 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.

Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico.

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. L'unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunità.

Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l'infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.

Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.

Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 298, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015):

«298. Al fine di garantire, in relazione alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, la tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive dal donatore al nato e viceversa, nonché il conteggio dei nati generati dalle cellule riproduttive di un medesimo donatore, è istituito, presso l'Istituto superiore di sanità, Centro nazionale trapianti e nell'ambito del Sistema Informativo Trapianti (SIT) di cui alla legge 10 aprile 1999, n. 91, il Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, ove sono registrati tutti i soggetti ammessi alla donazione, mediante l'attribuzione ad ogni donatore di un codice. A tal fine, le strutture sanitarie autorizzate al prelievo e al trattamento delle cellule riproduttive comunicano al Registro i dati anagrafici dei donatori, con modalità informatiche specificamente predefinite, idonee ad assicurare l'anonimato dei donatori medesimi. Fino alla completa operatività del Registro, i predetti dati sono comunicati al Centro nazionale trapianti in modalità cartacea, salvaguardando comunque l'anonimato dei donatori. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in euro 700.810 per l'anno 2015 e in euro 150.060 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 maggio 2004, n. 138.».

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita):

«Art. 5 *(Requisiti soggettivi)*. — 1 . Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1.-2. (*omissis*)

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 6, della citata legge 19 febbraio 2004, n. 40:

«Art. 6 *(Consenso informato)*. — 1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'art. 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi dellalegge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.

2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.

3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'articolo17, comma 3, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.

4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.

5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all'art. 8 e all'art. 9 della presente legge.».

— La legge 4 maggio 1983, n. 184 reca: «Diritto del minore ad una famiglia».

— Si riporta il testo degli articoli 1, 4, 5, 6, 8, 9 e 12 della citata legge 19 febbraio 2004, n. 40:

«Art. 1 *(Finalità)*. — 1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.

2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.».

«Art. 4 *(Accesso alle tecniche)*. — 1. Il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è consentito solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico;

2. Le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono applicate in base ai seguenti princìpi:

a) gradualità, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari, ispirandosi al principio della minore invasività;

b) consenso informato, da realizzare ai sensi dell'art. 6.

3. È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.».

«Art. 5 *(Requisiti soggettivi)*. — 1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.».

«Art. 6 *(Consenso informato)*. — 1. Per le finalità indicate dal comma 3, prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti di cui all'art. 5 sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento ai sensi dellalegge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita. Le informazioni di cui al presente comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna e dell'uomo devono essere fornite per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da garantire il formarsi di una volontà consapevole e consapevolmente espressa.

2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si tratti di strutture private autorizzate.

3. La volontà di entrambi i soggetti di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita è espressa per iscritto congiuntamente al medico responsabile della struttura, secondo modalità definite con decreto dei Ministri della giustizia e della salute, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tra la manifestazione della volontà e l'applicazione della tecnica deve intercorrere un termine non inferiore a sette giorni. La volontà può essere revocata da ciascuno dei soggetti indicati dal presente comma fino al momento della fecondazione dell'ovulo.

4. Fatti salvi i requisiti previsti dalla presente legge, il medico responsabile della struttura può decidere di non procedere alla procreazione medicalmente assistita, esclusivamente per motivi di ordine medico-sanitario. In tale caso deve fornire alla coppia motivazione scritta di tale decisione.

5. Ai richiedenti, al momento di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, devono essere esplicitate con chiarezza e mediante sottoscrizione le conseguenze giuridiche di cui all'art. 8 e all'art. 9 della presente legge.».

«Art. 8 *(Stato giuridico del nato)*. — 1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime ai sensi dell'art. 6.».

«Art. 9 *(Divieto del disconoscimento della paternità e dell'anonimato della madre)*. — 1. Qualora si ricorra a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'art. 4, comma 3, il coniuge o il convivente il cui consenso è ricavabile da atti concludenti non può esercitare l'azione di disconoscimento della paternità nei casi previsti dall'art. 235, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, né l'impugnazione di cui all'art. 263 dello stesso codice.

2. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del regolamento di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

3. In caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'art. 4, comma 3, il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi.».

«Art. 12 *(Divieti generali e sanzioni)*. — 1. Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro.

2. Chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'art. 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.

3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al comma 2 il medico si avvale di una dichiarazione sottoscritta dai soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni mendaci si applica l'art. 76, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Chiunque applica tecniche di procreazione medicalmente assistita senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all'art. 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

5. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da quelle di cui all'art. 10 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro.

6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.

7. Chiunque realizza un processo volto ad ottenere un essere umano discendente da un'unica cellula di partenza, eventualmente identico, quanto al patrimonio genetico nucleare, ad un altro essere umano in vita o morto, è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico è punito, altresì, con l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

8. Non sono punibili l'uomo o la donna ai quali sono applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

9. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 7.

10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'art. 10 alla struttura al cui interno è eseguita una delle pratiche vietate ai sensi del presente articolo è sospesa per un anno. Nell'ipotesi di più violazioni dei divieti di cui al presente articolo o di recidiva l'autorizzazione può essere revocata.».

— Si riporta il testo degli articoli 12 e 14 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 (Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.):

«Art. 12 *(Principi della donazione di tessuti e cellule)*. — 1. La donazione di tessuti e cellule è volontaria e gratuita.

2. Il Ministero della salute, d'intesa con le regioni e le province autonome e con il CNT o il CNS, secondo le rispettive competenze, presenta alla Commissione europea relazioni in ordine alle iniziative intraprese in tale senso anteriormente al 30 giugno 2008 e in seguito ogni tre anni.

3. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome, il CNT o il CNS, in collaborazione con le rispettive associazioni e federazioni dei donatori volontari adottano, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, tutte le misure necessarie per assicurare che le attività di promozione e pubblicità a favore della donazione di tessuti e cellule umani siano conformi agli orientamenti e alle disposizioni legislative vigenti.

Art. 14 *(Protezione dei dati e tutela della riservatezza)*. — 1. Tutti i dati, comprese le informazioni genetiche, raccolti ai sensi delle disposizioni vigenti e del presente decreto ed ai quali abbiano accesso terzi, sono resi anonimi in modo tale che nè il donatore nè il ricevente siano identificabili.

2. A tale fine è garantito che:

a) siano adottate misure di protezione dei dati e misure di tutela volte ad evitare aggiunte, soppressioni o modifiche dei dati non autorizzate negli archivi riguardanti i donatori o nei registri dei donatori esclusi, o qualunque trasferimento di informazioni;

b) siano istituite procedure volte a risolvere le divergenze tra i dati;

c) non avvenga alcuna divulgazione non autorizzata di tali informazioni, garantendo nel contempo la tracciabilità delle donazioni.

3. Nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, l'identità del o dei riceventi non è rivelata al donatore o alla sua famiglia e viceversa.».

— Si riporta il testo dell'art. 14 della citata legge 19 febbraio 2004, n. 40:

«Art. 14 *(Limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni)*. — 1. È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dallalegge 22 maggio 1978, n. 194.

2. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'art. 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.

3. Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.

4. Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dallalegge 22 maggio 1978, n. 194.

5. I soggetti di cui all'art. 5 sono informati sul numero e, su loro richiesta, sullo stato di salute degli embrioni prodotti e da trasferire nell'utero.

6. La violazione di uno dei divieti e degli obblighi di cui ai commi precedenti è punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.

7. È disposta la sospensione fino ad un anno dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno dei reati di cui al presente articolo.

8. È consentita la crioconservazione dei gameti maschile e femminile, previo consenso informato e scritto.

9. La violazione delle disposizioni di cui al comma 8 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.».

— Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196: (Codice in materia di protezione dei dati personali):

«Art. 13 *(Informativa)*. — 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all'art. 7;

f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 5e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7, è indicato tale responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:

a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui allalegge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

5-*bis*. L'informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all'invio del *curriculum*, il titolare è tenuto a fornire all'interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *f)*.».

— Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge 19 febbraio 2004:

«Art. 10 *(Strutture autorizzate)*. — 1. Gli interventi di procreazione medicalmente assistita sono realizzati nelle strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte al registro di cui all'art. 11.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprio atto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) i requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture;

b) le caratteristiche del personale delle strutture;

c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;

d) i criteri per lo svolgimento dei controlli sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul permanere dei requisiti tecnico-scientifici e organizzativi delle strutture.».

Note all'art. 3:

— Il regolamento al decreto del Ministro della giustizia e della salute 16 dicembre 2004, n. 336, abrogato dal presente decreto, recava: «Regolamento recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita.».

17G00024

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Villa San Giovanni e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato altresì che a causa delle dimissioni, succedutesi nel tempo, della totalità del corpo consiliare, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Gerlando Iorio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dalla totalità del corpo consiliare.

In particolare, i sedici consiglieri, rassegnavano personalmente le dimissioni dalla carica, con atti acquisiti al protocollo dell'ente in data 12, 19 e 22 dicembre 2016.

Il prefetto di Reggio Calabria pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento del 23 dicembre 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Gerlando Iorio, in posizione di disponibilità ai sensi del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

Roma, 24 gennaio 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A01213

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Brendola e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Brendola (Vicenza);

Vista la delibera n. 2 del 9 gennaio 2017, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole di sette consiglieri su dieci assegnati all'ente, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Brendola (Vicenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Vitetti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Brendola (Vicenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Renato Ceron.

In data 9 dicembre 2016, quattro consiglieri su dieci assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 2 del 9 gennaio 2017 da sette componenti, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Vicenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento dell'11 gennaio 2017, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Brendola (Vicenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Luigi Vitetti, in servizio presso la Prefettura di Vicenza.

Roma, 24 gennaio 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A01215

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 febbraio 2017.

Modifica dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e 6 dicembre 2016 in materia di riqualificazione e sicurezza delle periferie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», e, in particolare, l'art. 1, commi da 974 a 978;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 ed il bando allegato, che ha disciplinato le modalità e le procedure di presentazione dei progetti, i requisiti di ammissibilità, nonché i criteri di valutazione dei progetti;

Visti i commi 3 e 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 secondo i quali «Una quota di finanziamento non superiore al 10% può essere erogata, su richiesta del rappresentante legale dell'ente beneficiario, successivamente alla sottoscrizione della convenzione o accordo di programma. Una quota pari al 30% può essere erogata nella fase intermedia di realizzazione del progetto, in base al cronoprogramma ... La restante parte di finanziamento è erogata a conclusione del progetto, ad esito delle verifiche previste dalla procedura definita nel richiamato decreto di cui al precedente art. 3, comma 2.». Tali quote di finanziamento sono state ribadite dall'art. 5, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016;

Considerato, in particolare, che le percentuali disposte dall'art. 4, commi 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e successivamente ribadite dall'art. 5, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 non consentono l'allineamento tra l'avanzamento dei progetti e l'erogazione dei relativi finanziamenti, determinando l'anticipazione delle risorse necessarie da parte degli enti partecipanti al Programma straordinario;

Ritenuto necessario adeguare le percentuali di erogazione del finanziamento alle percentuali di avanzamento degli stessi, al fine di far fronte tempestivamente alle esigenze finanziarie degli enti partecipanti al Programma straordinario;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 con il quale sono stati individuati i progetti da inserire nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie;

Considerato che l'art. 6, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 prevede che «I progetti dovranno possedere al momento della presentazione della domanda — a pena di inammissibilità — i seguenti ulteriori requisiti: ... *b)* essere stati approvati come progetti definitivi o esecutivi. I soggetti proponenti possono presentare anche progetti di fattibilità tecnica ed economica. In tal caso si impegnano ad approvare, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione o accordo di programma, il relativo progetto definitivo o esecutivo...»;

Considerato che l'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 stabilisce, invece, che «I comuni capoluogo di provincia e le città metropolitane che all'atto della presentazione della domanda hanno dichiarato uno stato di avanzamento dei progetti a livello di fattibilità tecnica sono tenuti a comunicare, entro 60 giorni dalla stipulazione della convenzione, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5, e dell'art. 6, comma 1 lettera *b)*, del bando di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, le delibere di approvazione dei progetti esecutivi degli interventi...»;

Ritenuto opportuno modificare l'art. 4, commi 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e gli articoli 4, comma 4, e 5, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016;
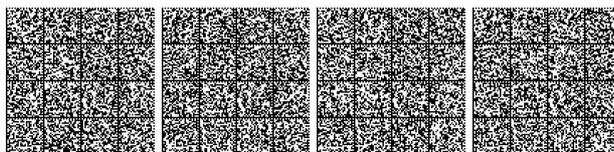
Decreta:

Art. 1.

1. I commi 3 e 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 sono sostituiti dai seguenti:

«3. La quota di finanziamento anticipato non superiore al 20% è erogata soltanto in esito alla verifica dell'effettiva approvazione, da parte degli enti beneficiari, dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi proposti e del rilascio da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari per realizzare gli interventi, che dovranno essere trasmessi e attestati dal responsabile unico del procedimento in una relazione tecnica analitica. La quota di finanziamento, pari al 30%, è erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 40% del progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati. La quota di finanziamento, pari al 30%, è erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo sopracitato e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 70% del Progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati.

4. La quota di finanziamento, pari al 15%, è erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo di cui al precedente comma e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 100% del progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati. La restante quota di finanziamento, pari al 5%, è erogata soltanto in seguito alla implementazione dei dati nel sistema informativo predetto ed alla verifica della conclusione, nel rispetto del cronoprogramma, di tutti gli interventi realizzati e delle spese effettivamente sostenute e della certificazione della corretta esecuzione delle opere e dei servizi, nonché della effettiva approvazione degli atti di collaudo delle opere realizzate e della certificazione della corretta esecuzione dei servizi, previa trasmissione da parte del responsabile unico del procedimento della relazione tecnica conclusiva sulle opere e i servizi realizzati, attestante le spese sostenute a completamento dell'intervento, nonché la conformità degli interventi realizzati a quanto previsto nel progetto finanziato e il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi, corredata delle copie conformi dei seguenti documenti:

i) certificato di collaudo oppure di regolare esecuzione;

ii) determina di approvazione dei certificati di collaudo oppure di regolare esecuzione;

iii) determina di approvazione del quadro economico finale, che certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso;

iv) attestazione della corrispondenza dell'intervento alle norme vigenti in materia di tutela del territorio e dell'ambiente e conformità agli strumenti urbanistici.».

2. I commi 3, 4 e 5 dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 sono sostituiti dai seguenti:

«3. In particolare, la quota di finanziamento anticipato non superiore al 20%, prevista dall'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016, è erogata soltanto in esito alla verifica da parte del Gruppo di monitoraggio dell'effettiva approvazione, da parte degli enti beneficiari, dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi proposti e del rilascio da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari per realizzare gli interventi, che dovranno essere trasmessi e attestati dal responsabile unico del procedimento in una relazione tecnica analitica.

4. La quota di finanziamento, pari al 30%, è erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 40% del progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati.

La quota di finanziamento, pari al 30%, è erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo sopracitato e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 70% del progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati. La quota di finanziamento, pari al 15%, è erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo predetto e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento

tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 100% del progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. La relazione deve essere, inoltre, corredata dello stato di avanzamento lavori (SAL) e dei mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, adeguatamente quietanzati.

5. La restante quota di finanziamento, pari al 5%, è erogata soltanto in seguito alla implementazione dei dati nel sistema informativo di cui al precedente comma ed alla verifica della conclusione, nel rispetto del cronoprogramma, di tutti gli interventi realizzati e delle spese effettivamente sostenute e della certificazione della corretta esecuzione delle opere e dei servizi, nonché della effettiva approvazione degli atti di collaudo delle opere realizzate e della certificazione della corretta esecuzione dei servizi, previa trasmissione da parte del responsabile unico del procedimento della relazione tecnica conclusiva sulle opere e i servizi realizzati, attestante le spese sostenute a completamento dell'intervento, nonché la conformità degli interventi realizzati a quanto previsto nel progetto finanziato e il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi, corredata delle copie conformi dei seguenti documenti:

i) certificato di collaudo oppure di regolare esecuzione;

ii) determina di approvazione dei certificati di collaudo oppure di regolare esecuzione;

iii) determina di approvazione del quadro economico finale, che certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso;

iv) attestazione della corrispondenza dell'intervento alle norme vigenti in materia di tutela del territorio e dell'ambiente e conformità agli strumenti urbanistici.».

Art. 2.

1. All'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 dopo le parole «le delibere di approvazione dei progetti» sono inserite le parole «definitivi o».

2. All'art. 4, comma 5, lettera *i)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 le parole «entro 20 giorni dall'adozione» sono sostituite dalle parole «nella relazione trimestrale di monitoraggio».

3. All'art. 4, comma 5, lettera *ii)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 le parole «entro 20 giorni dall'adozione» sono sostituite dalle parole «nella relazione trimestrale di monitoraggio».

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2017

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri:* BOSCHI

17A01388

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 3 gennaio 2017.

Modifiche al decreto 1° luglio 2014, recante: «Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163».

IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante: «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell' art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 27 novembre 2014, recante: «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante: «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e successive modificazioni, recante «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248»;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 10 febbraio 2014 concernente la rideterminazione del numero dei componenti degli organi collegiali operanti presso la Direzione generale per il
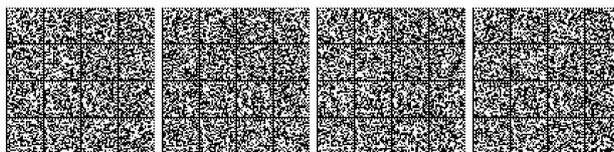
cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e il loro funzionamento ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013 n. 112;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo»;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali»;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, che prevede che, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, siano rideterminati i criteri per l'erogazione e le modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo;

Visto l'art. 24, comma 3-*sexies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che ha stabilito che l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 si interpreta nel senso che: «il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi previsto, di rideterminazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ha la stessa natura non regolamentare di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, e di cui all'art. 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, nonché nel senso che le regole tecniche di riparto sono basate sull'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo e possono definire apposite categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori delle attività di danza, delle attività musicali, delle attività teatrali e delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante»;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 1° luglio 2014, recante: «Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 5 novembre 2014, concernente modifiche al decreto ministeriale 1° luglio 2014, con riguardo al ruolo svolto nel panorama culturale e artistico italiano ed europeo dalla Fondazione Piccolo Teatro di Milano;

Visti i decreti del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 3 febbraio 2016 e 5 febbraio 2016, recanti «Modifiche al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo» 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2016, concernente modifiche al decreto 1° luglio 2014, recante: «Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;

Rilevata l'esigenza di assicurare al sistema di sostegno finanziario alle attività di spettacolo un adeguato e coerente livello di sostenibilità;

Considerata la necessità di apportare ulteriori modificazioni al decreto ministeriale 1° luglio 2014, incrementando il limite percentuale delle anticipazioni erogabili agli organismi di spettacolo e semplificando gli oneri a carico degli organismi di spettacolo;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 22 dicembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 6 del decreto ministeriale 1° luglio 2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo:

dopo la parola: «interessato», le parole: «a seguito dell'assegnazione del contributo finanziario annuale», sono soppresse;

dopo la parola: «anticipazione», le parole: «nella misura», sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo»;

dopo le parole dell'«ottanta per cento», le parole «del contributo medesimo», sono sostituite dalle seguenti: "dell'ultimo contributo ottenuto»;

dopo le parole «sostegno finanziario», le parole: «antecedente la predetta assegnazione» sono soppresse;

dopo le parole: «sostegno finanziario» è aggiunto il seguente periodo: «I destinatari dell'anticipazione di cui al presente comma non possono riceverne ulteriori per il medesimo anno di progetto.».

Il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

b) il comma 2 è abrogato;

c) al comma 3 è abrogata la lettera *d)*;

d) al comma 4, lettera *b)*:

dopo le parole «comma 3», le parole: «lettere *a)* e *d)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettera *a)*»;

dopo le parole: «non oltre», le parole: «31 maggio» sono sostituite dalle parole: «30 aprile».

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 gennaio 2017

Il Ministro: FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2017
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 111

17A01175

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 gennaio 2017.

Determinazione dei compiti da delegare al Sottosegretario di Stato on. Pier Paolo Baretta.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 2, comma 10-*ter*, e 23-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2016, Ufficio di controllo atti Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri giustizia e affari esteri, reg. ne prev. n. 3245, con il quale il Prof. Pier Carlo Padoan è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2017 – Ufficio di controllo atti Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 10, con il quale l'on. Pier Paolo Baretta è stato nominato Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze;

Ritenuta la necessità di determinare i contenuti specifici della delega del Sottosegretario di Stato on. Pier Paolo Baretta;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato on. Pier Paolo Baretta è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima, gli impegni parlamentari del Sottosegretario di Stato corrisponderanno alle deleghe.

3. In caso di assenza o impedimento dell'on. dott. Luigi Casero e previo accordo con lo stesso, è inoltre delegato a seguire i lavori della Commissione finanze e tesoro del Senato e della Commissione finanze della Camera, nonché, nel loro ambito, rispettivamente della Sottocommissione per i pareri e del Comitato permanente per i pareri, ove costituito.

4. In caso di assenza o impedimento, l'on. Pier Paolo Baretta provvederà a concordare con il Sottosegretario on. Paola De Micheli la propria sostituzione, tenendone informato l'Ufficio del coordinamento legislativo e l'Ufficio legislativo economia.

Art. 2.

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, il Sottosegretario di Stato è delegato altresì a trattare, in coerenza con gli indirizzi politici di ordine generale definiti dal Ministro, le questioni relative:

alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ivi compresa la partecipazione alle relative sedute;

al personale del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi compresa la programmazione delle assunzioni;

alla partecipazione dell'Amministrazione alle sedi di concertazione con le parti sociali;

agli enti locali, al federalismo fiscale ed ai piani di rientro dai deficit sanitari e patto per la salute;

al sistema bancario e finanziario;

ai giochi di competenza dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato è delegato a firmare gli atti relativi alle materie di propria competenza.

Art. 5.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati da leggi o regolamenti alla firma del Ministro o dei dirigenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società

sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) i provvedimenti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati concernenti gli atti di cui al presente articolo;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) gli atti e le determinazioni di competenza dell'organo di indirizzo politico-amministrativo previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra dipartimenti del Ministero;

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

l) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, l'Ufficio di Gabinetto, cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari, provvede al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

1. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di urgenza improrogabile e non siano riservati, per disposizione normativa primaria, alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 26 gennaio 2017

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 141

17A01252

DECRETO 26 gennaio 2017.

Determinazione dei compiti da delegare al Sottosegretario di Stato on. dott.ssa Paola De Micheli.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 2, comma 10-*ter*, e 23-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, concernente il regolamento per la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2016, Ufficio di controllo atti Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri giustizia e affari esteri, reg. ne prev. n. 3245, con il quale il prof. Pier Carlo Padoan è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 dicembre 2016, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2017 – Ufficio di controllo atti Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministeri giustizia e affari esteri, reg. ne prev. n. 10, con il quale l'on. dott.ssa Paola De Micheli è stata nominata Sottosegretario di Stato all'economia e alle finanze;

Ritenuta la necessità di determinare i contenuti specifici della delega del Sottosegretario di Stato on. dott.ssa Paola De Micheli;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato on. dott.ssa Paola De Micheli è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima, gli impegni parlamentari del Sottosegretario corrisponderanno alle deleghe.

3. In caso di assenza o impedimento del vice Ministro dott. Enrico Morando e previo accordo con lo stesso, è inoltre delegato a seguire i lavori, in sede consultiva, della Commissione bilancio del Senato e, in seno alla stessa Commissione, i lavori della sottocommissione pareri; della Commissione bilancio della Camera e, in seno alla stessa Commissione, i lavori del comitato pareri.

4. In caso di assenza o impedimento, l'on. dott.ssa Paola De Micheli provvederà a concordare con il Sottosegretario on. Pier Paolo Baretta la propria sostituzione, tenendone informato l'Ufficio del coordinamento legislativo e l'Ufficio legislativo economia.

Art. 2.

1. Fermo quanto previsto dall'art. 1, il Sottosegretario di Stato è delegato altresì a trattare, in coerenza con gli indirizzi politici di ordine generale definiti dal Ministro, le questioni relative a:

profili finanziari delle politiche di coesione interna ed europea e delle politiche finalizzate alla ricostruzione e allo sviluppo della città dell'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, ivi compreso il relativo monitoraggio;

questioni inerenti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ad esclusione della materia relativa ai giochi;

attività del Comitato interministeriale per la programmazione economica, inclusi i rapporti con le società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze per le iniziative e attività che, dalle stesse assunte, hanno rilievo ai fini delle determinazioni del CIPE;

profili finanziari e monitoraggio dei piani di rientro degli enti locali, ivi compresa Roma Capitale;

monitoraggio dell'attuazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della normativa vigente attraverso la normazione secondaria;

politiche di utilizzo e valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Agenzia del demanio e, quanto alla valorizzazione, di «Invimit S.p.a.»;

politiche di conciliazione vita-lavoro del Ministero dell'economia e delle finanze e gender *budgeting*.

Art. 3.

1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli 1 e 2 è destinata a subire variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato è delegato a firmare gli atti relativi alle materie di propria competenza.

Art. 5.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati da leggi o regolamenti alla firma del Ministro o dei dirigenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) i provvedimenti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati concernenti gli atti di cui al presente articolo;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) gli atti e le determinazioni di competenza dell'organo di indirizzo politico-amministrativo previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra dipartimenti del Ministero;

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

l) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, l'Ufficio di Gabinetto, cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari, provvede al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

1. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di urgenza improrogabile e non siano riservati, per disposizione normativa primaria, alla competenza esclusiva del Ministro.

2. Il Ministro può avocare alla propria firma singoli atti compresi nelle materie delegate, nonché la risposta alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 26 gennaio 2017

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 142

17A01253

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 dicembre 2016.

Individuazione dei prezzi unitari massimi di alcune produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2017.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per:

il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

gli importi versati dai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversità atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nei settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto l'art. 127, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, che al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare);

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, concernente la normativa del Fondo di solidarietà nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamità naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I, che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi;

Visto in particolare l'art. 2 comma 5-*ter* del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, dove stabilisce che se, dalle rilevazioni dei prezzi effettuate secondo i criteri stabiliti al punto precedente, si riscontrano scostamenti dei valori dei singoli prodotti relativamente all'ultimo anno superiori al 50% rispetto al biennio precedente, gli stessi prezzi unitari possono essere stabiliti sulla base delle sole rilevazioni di mercato dell'ultimo anno;

Considerato il decreto ministeriale del 29 dicembre 2014, pubblicato nel sito internet del Ministero, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensità di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014 - 2020 e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della commissione del 25 giugno 2014;

Considerato il Programma di sviluppo rurale nazionale approvato dalla Commissione europea con decisione n. (C2015)8312 del 20 novembre 2015, ed in particolare la sottomisura 17.1 assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante e la sottomisura 17.2 Fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali;

Considerato il decreto 7 marzo 2016, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 13 aprile 2016, con il quale sono stati stabiliti, tra l'altro, i costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali impianti di frutteti, oliveti e vigneti, serre, ombrai, reti antigrandine e serre per fungicoltura, ed i prezzi massimi per le altre garanzie applicabili al settore zootecnico;

Considerato il decreto 12 gennaio 2015, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della Gestione della PAC 2014-2020 ed in particolare il Capo III, riguardante la gestione dei rischio;
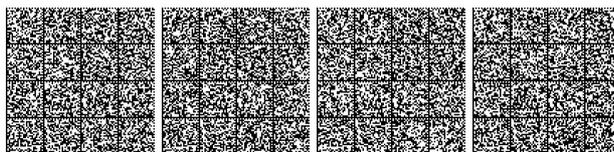
Considerate le lettere *b)* ed *f)*, dell'allegato B del citato decreto ministeriale 12 gennaio 2015 e s.m.i., che definiscono rispettivamente gli elementi del Piano assicurativo individuale (PAI) e del Piano di mutualizzazione individuale, propedeutici alla stipula delle polizze assicurative agricole agevolate e ai fini dell'adesione ai fondi di mutualizzazione, agevolabili ai sensi delle sottomisure 17.1 e 17.2 del programma nazionale di sviluppo rurale citato, per la cui elaborazione sono necessari, tra l'altro, i prezzi unitari massimi stabiliti dal presente decreto;

Considerato lo schema di piano assicurativo 2017, inviato alla Conferenza Stato Regioni per l'intesa;

Preso atto dei prezzi medi di mercato delle produzioni agricole rilevati dall'ISMEA nel triennio dal 2014 al 2016, trasmessi con nota 34902 del 1° dicembre 2016;

Esaminata la comunicazione dell'AIA (Associazione italiana allevatori) del 24 novembre 2016, di aggiornamento dei costi per lo smaltimento della carcasse dei capi bovini, bufalini, equini, suini, ovicaprini, avicunicoli, derivanti dalle nuove convenzioni stipulate con le ditte autorizzate;

Ritenuto di parametrare per l'anno 2017 gli importi massimi entro cui devono essere contenuti i prezzi unitari per la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili e dei valori ai fini dell'adesione ai fondi di mutualizzazione:

alla media dei prezzi dei singoli prodotti o individui animali, rilevati nel triennio dal 2014 al 2016 e trasmessi da Ismea con nota 1° dicembre 2016, per le produzioni vegetali, zootecniche e per gli animali oggetto di abbattimento forzoso;

ai costi comunicati dall'AIA in data 24 novembre 2016 per lo smaltimento delle carcasse animali;

ai costi di ripristino delle strutture aziendali ed ai valori unitari massimi delle altre garanzie applicabili al settore zootecnico (mancati redditi), già stabiliti con il citato decreto ministeriale 7 marzo 2016;

Tenuto conto della necessità di incrementare per le produzioni biologiche il prezzo del corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, tenendo altresì conto della riduzione delle rese benchmark da determinare con relativo provvedimento ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Prezzi unitari massimi dei prodotti assicurabili con polizze agevolabili e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno 2017

1. I prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali e delle altre garanzie applicabili al settore zootecnico, utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2017, sulla base delle previsioni dello schema di Piano assicurativo agricolo 2017, citato nelle premesse, sono riportati nell'elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto.

2. I valori riportati nell'elenco allegato, codificati per area, per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali, devono essere considerati prezzi massimi nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze o per l'adesione ai fondi di mutualizzazione, le parti contraenti possono convenire di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e alle condizioni locali di mercato.

3. Il codice e l'id varietà indicati rispettivamente nella seconda e nella quinta colonna delle tabelle allegate per i prodotti vegetali, caricati nel sistema di gestione dei rischi di cui al decreto 12 gennaio 2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020, verranno riportati nel Piano assicurativo individuale o nel piano di mutualizzazione individuale per l'identificazione univoca del prodotto da assicurare o con il quale aderire al fondo di mutualizzazione; tali riferimenti dovranno essere riscontrabili anche sulle polizze o sui certificati di adesione alle polizze collettive, o nella copertura mutualistica annuale.

4. Per le produzioni biologiche non comprese nell'allegato, il prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, può essere maggiorato fino al 50 per cento. In tale caso, al certificato di polizza deve essere allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto, per le successive verifiche da parte dell'Autorità di gestione del Programma nazionale di sviluppo rurale e dell'Organismo pagatore, e sul certificato stesso deve essere riportata la dicitura «produzione biologica».

Art. 2.

Modalità di determinazione di ulteriori prezzi

1. Nel termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente decreto nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it, i soggetti interessati alla stipula delle polizze possono segnalare eventuali esigenze di ulteriori prezzi, non riconducibili alle tipologie di prodotto contemplate nell'elenco allegato, inviando la comunicazione a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta certificata cosvir6@pec.politicheagricole.gov.it. Nei successivi 30 giorni, in presenza dei dati conoscitivi di mercato e sulla base del parere tecnico dell'ISMEA, si provvede alla determinazione dei nuovi prezzi.

2. Con successivo decreto si provvederà a stabilire i prezzi unitari massimi delle altre produzioni, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato o per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2017.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2016

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 54

ALLEGATO

Prezzi massimi dei prodotti assicurabili con polizze agevolate - Anno 2017

Seminativi

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2017
IT	D06	CANAPA	PAGLIE DI CANAPA (umidità 13%)	98	€/100 kg	14,00
IT	H10	FRUMENTO DURO	SENATORE CAPPELLI	126	€/100 kg	48,75
IT	C32	COLZA	ALTO CONTENUTO OLEICO	142	€/100 kg	36,03
IT	H10	FRUMENTO DURO	GENERICO	1	€/100 kg	27,70
09	H10	FRUMENTO DURO	FRASSINETO	93	€/100 kg	32,33
IT	H11	FRUMENTO TENERO	GENERICO	2	€/100 kg	19,55
IT	H11	FRUMENTO TENERO	FRUMENTO TENERO DI FORZA (MANITOBA)	76	€/100 kg	27,71
IT	H11	FRUMENTO TENERO	FRUMENTO TENERO BISCOTTIERO (CARISMA)	77	€/100 kg	18,89
IT	H79	FRUMENTO POLONICO (KHORASAN)	TIPO KAMUT O KHORASAN	88	€/100 kg	196,67
IT	D16	FARRO	GENERICO	3	€/100 kg	31,89
IT	D16	FARRO	BIOLOGICO	4	€/100 kg	47,50
IT	C43	AVENA	GENERICO	5	€/100 kg	21,23
IT	C49	TRITICALE	GENERICO	6	€/100 kg	21,23
IT	C49	TRITICALE	TRITICALE DA INSILAGGIO	95	€/100 kg	3,84
IT	C29	ORZO	GENERICO	7	€/100 kg	17,57
IT	C29	ORZO	VARIETÀ PRIORA (destinato alla tostatura per la produzione di caffè)	8	€/100 kg	27,33
IT	C29	ORZO	ORZO DA INSALAGGIO	89	€/100 kg	3,84
IT	D31	SEGALE	GENERICO	9	€/100 kg	20,00
IT	D31	SEGALE	SEGALE DA INSILAGGIO	90	€/100 kg	3,84
IT	C91	LINO	GENERICO	11	€/100 kg	49,00
IT	C32	COLZA	GENERICO	13	€/100 kg	31,81

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2017
IT	D04	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	RADICE	14	€/100 kg	4,82
IT	D04	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	RADICI E FOGLIAME DA BIOGAS	94	€/100 kg	3,58
IT	D18	FAVINO	GENERICO	16	€/100 kg	24,83
IT	H18	LOIETTO	GENERICO	18	€/100 kg	14,74
IT	C96	PISELLO PROTEICO	GENERICO	19	€/100 kg	25,92
IT	L72	PISELLI SECCHI	GENERICO	20	€/100 kg	97,67
IT	C87	ERBAI GRAMINACEE	ERBAIO DI AVENA	85	€/100 kg	11,00
IT	C88	ERBAI LEGUMINOSE	VECCIA	60	€/100 kg	13,11
IT	H20	TRIFOGLIO	GENERICO	61	€/100 kg	12,92
IT	C89	ERBAI MISTI	ERBAIO MISTO DI LOIETTO E TRIFOGLIO	80	€/100 kg	17,21
IT	C89	ERBAI MISTI	ERBAIO MISTO DI AVENA E VECCIA	81	€/100 kg	7,50
IT	C89	ERBAI MISTI	ERBAIO MISTO DI AVENA E TRIFOGLIO	82	€/100 kg	10,54
IT	C89	ERBAI MISTI	ERBAIO MISTO DI LOIETTO ED ERBA MEDICA	83	€/100 kg	16,16
IT	C89	ERBAI MISTI	ERBAI MISTI (USO FORAGGIO)	84	€/100 kg	13,35
IT	H17	LUPINI	GENERICO	70	€/100 kg	101,67
IT	H45	LUPINELLA	GENERICO	87	€/100 kg	12,83
IT	L17	AVENA DA BIOMASSA	GENERICO	144	€/100 kg	3,27
IT	L48	FRUMENTO DA BIOMASSA	GENERICO	151	€/100 kg	3,27
IT	L69	ORZO DA BIOMASSA	GENERICO	157	€/100 kg	3,27
IT	L79	SEGALE DA BIOMASSA	GENERICO	158	€/100 kg	3,27
IT	L86	TRITICALE DA BIOMASSA	GENERICO	163	€/100 kg	3,27

Ortaggi

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2017
IT	D01	AGLIO	GENERICO	4005	€/100 kg	228,89
IT	D03	ASPARAGO	GENERICO	4006	€/100 kg	244,57
BZ	D03	ASPARAGO	DI TERLANO	4007	€/100 kg	480,00
TN	D03	ASPARAGO	DI ZAMBANA	4120	€/100 kg	460,00
20	D03	ASPARAGO	GENERICO	4008	€/100 kg	302,67
IT	C82	BASILICO	GENERICO	4009	€/100 kg	262,78
IT	D05	BIETOLA DA COSTA	GENERICO	4010	€/100 kg	29,67

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2017
IT	D08	CAROTA	GENERICO	4019	€/100 kg	35,46
IT	D12	CECI	GENERICO	4026	€/100 kg	190,00
IT	D13	CETRIOLI	IN PIEN'ARIA	4027	€/100 kg	35,26
IT	D54	CICERCHIA	GENERICO	4028	€/100 kg	190,00
IT	C54	CIPOLLE	CIPOLLA A SEMINA PRIMAVERILE	4030	€/100 kg	29,77
TO	C54	CIPOLLE	PIATLINA BIONDA DI ANDEZENO	4124	€/100 kg	126,67
IT	D14	CIPOLLINE	GENERICO	4031	€/100 kg	43,09
IT	C33	COCOMERO	GENERICO	4032	€/100 kg	23,98
IT	C33	COCOMERO	SUGAR BABY	4121	€/100 kg	26,38
IT	C33	COCOMERO	MINI	4033	€/100 kg	34,33
IT	C45	FAGIOLI FRESCHI	GENERICO	4034	€/100 kg	175,56
IT	L39	FAGIOLI DA INDUSTRIA	GENERICO	4035	€/100 kg	57,25
IT	L40	FAGIOLI SECCHI NANI	GENERICO	4036	€/100 kg	98,11
PG	L40	FAGIOLI SECCHI NANI	FAGIOLINA LAGO TRASIMENO	4037	€/100 kg	2.050,00
TN	C47	FAGIOLINI	STORTINO DI TRENTO	4038	€/100 kg	287,33
IT	C47	FAGIOLINI	PIEN'ARIA	4039	€/100 kg	128,84
IT	C47	FAGIOLINI	SERRA	4040	€/100 kg	189,17
IT	L42	FAGIOLINI DA INDUSTRIA	GENERICO	4041	€/100 kg	29,92
20	C47	FAGIOLINI	PIEN'ARIA	4042	€/100 kg	143,67
CN	L41	FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	DI CUNEO SECCO	4043	€/100 kg	430,67
VC	L40	FAGIOLI SECCHI NANI	DI SALUGGIA SECCO	4044	€/100 kg	210,00
BL	L41	FAGIOLI SECCHI RAMPICANTI	DI LAMON (IGP)	4045	€/100 kg	600,00
20	L40	FAGIOLI SECCHI NANI	BORLOTTI	4046	€/100 kg	226,67
01	L40	FAGIOLI SECCHI NANI	OCCHIO NERO BIOLOGICO (SECCO)	4135	€/100 kg	430,67
01	L40	FAGIOLI SECCHI NANI	AZUCHI ROSSI BIOLOGICO (SECCO)	4136	€/100 kg	430,67
01	L40	FAGIOLI SECCHI NANI	AZUCHI VERDI BIOLOGICO (SECCO)	4137	€/100 kg	430,67
01	L40	FAGIOLI SECCHI NANI	BORLOTTI BIOLOGICO (SECCO)	4138	€/100 kg	430,67
01	L40	FAGIOLI SECCHI NANI	CANNELLINI BIOLOGICO (SECCO)	4139	€/100 kg	430,67
IT	D17	FAVA FRESCA	GENERICO	4047	€/100 kg	52,08
20	D17	FAVA FRESCA	GENERICO	4048	€/100 kg	124,67
IT	D21	LATTUGHE\INDIVIE	INDIVIA	4050	€/100 kg	28,28
IT	D21	LATTUGHE\INDIVIE	PAN DI ZUCCHERO	4051	€/100 kg	38,00

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2017
IT	D21	LATTUGHE\INDIVIE	LATTUGA	4052	€/100 kg	40,33
IT	D22	LENTICCHIE	GENERICO	4053	€/100 kg	43,17
11	D22	LENTICCHIE	GENERICO	4054	€/100 kg	56,67
10	D22	LENTICCHIE	GENERICO	4133	€/100 kg	94,67
IT	C58	MELANZANE	PIEN'ARIA	4055	€/100 kg	35,63
IT	C58	MELANZANE	SERRA	4056	€/100 kg	40,16
20	C58	MELANZANE	PIEN'ARIA	4057	€/100 kg	49,67
AL	C34	MELONI	DELLA BASSA VALLE SCRIVIA	4058	€/100 kg	56,25
IT	C34	MELONI	GENERICO	4059	€/100 kg	57,40
IT	C35	PATATE	COMUNI	4060	€/100 kg	19,38
IT	H16	PATATE DA SEME	DA SEMINA	4061	€/100 kg	47,00
IT	C35	PATATE	DI PRIMIZIA	4062	€/100 kg	30,29
20	C35	PATATE	COMUNI	4063	€/100 kg	31,00
TN	C35	PATATE	DI MONTAGNA	4122	€/100 kg	43,33
IT	H24	PEPERONCINO	DOLCE	4064	€/100 kg	63,33
IT	H24	PEPERONCINO	PICCANTE	4065	€/100 kg	170,00
IT	C22	PEPERONI	QUADRATO D'ASTI	4066	€/100 kg	86,67
IT	C22	PEPERONI	CUNEO GIALLO	4067	€/100 kg	103,33
IT	C22	PEPERONI	STRATOS	4068	€/100 kg	66,67
IT	C22	PEPERONI	TOPEPO	4069	€/100 kg	120,00
IT	C22	PEPERONI	CORNO DI BUE	4070	€/100 kg	63,33
IT	C22	PEPERONI	LUNGHI	4071	€/100 kg	86,67
IT	C22	PEPERONI	CORNETTO DI PONTECORVO	4072	€/100 kg	93,33
IT	C22	PEPERONI	GIAPPONESE	4073	€/100 kg	58,98
IT	C22	PEPERONI	PIEN'ARIA	4074	€/100 kg	48,79
IT	C22	PEPERONI	SERRA	4075	€/100 kg	58,98
IT	C22	PEPERONI	PICCANTE	4076	€/100 kg	48,33
01	C22	PEPERONI	F1 TORNADO	4077	€/100 kg	120,00
01	C22	PEPERONI	CERESELLO	4078	€/100 kg	120,00
09	C22	PEPERONI	COMUNE ROSSO	4079	€/100 kg	58,33
09	C22	PEPERONI	QUADRATO GIALLO	4080	€/100 kg	71,67
09	C22	PEPERONI	QUADRATO ROSSO	4081	€/100 kg	71,67
VR	C22	PEPERONI	QUADRATO GIALLO	4118	€/100 kg	77,41
VR	C22	PEPERONI	QUADRATO ROSSO	4119	€/100 kg	77,41
IT	C46	PISELLI FRESCHI	GENERICO	4082	€/100 kg	120,33

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2017
20	C13	POMODORO DA TAVOLA	POMODORINO DA INDUSTRIA	4084	€/100 kg	17,83
IT	C13	POMODORO DA TAVOLA	CILIEGINO	4089	€/100 kg	71,61
IT	C13	POMODORO DA TAVOLA	SERRA	4090	€/100 kg	57,60
IT	C13	POMODORO DA TAVOLA	ROSSO A GRAPPOLO	4091	€/100 kg	49,19
IT	C13	POMODORO DA TAVOLA	PIEN'ARIA	4092	€/100 kg	46,34
20	C13	POMODORO DA TAVOLA	PIEN'ARIA	4093	€/100 kg	59,33
IT	C13	POMODORO DA TAVOLA	PICCADILLY SERRA	4094	€/100 kg	55,83
NA	C13	POMODORO DA TAVOLA	POMODORINO DEL PIENNOLO DEL VESUVIO DOP	4123	€/100 kg	345,00
IT	D27	PORRO	GENERICO	4095	€/100 kg	57,67
20	D27	PORRO	GENERICO	4096	€/100 kg	118,00
IT	C99	PREZZEMOLO	GENERICO	4097	€/100 kg	50,39
IT	D29	RAVANELLO	GENERICO	4107	€/100 kg	103,00
IT	D64	SCALOGNO	GENERICO	4108	€/100 kg	82,00
IT	D30	SEDANO	GENERICO	4109	€/100 kg	38,71
IT	C56	SPINACIO	GENERICO	4003	€/100 kg	64,90
IT	C56	SPINACIO	DA INDUSTRIA	4004	€/100 kg	17,00
IT	D68	ZUCCHINA FIORE	ZUCCHINE BIANCHE CON FIORE	4112	€/100 kg	55,00
IT	C50	ZUCCHINE	ZUCCHINE DI PIEN'ARIA	4113	€/100 kg	44,68
IT	C50	ZUCCHINE	ZUCCHINE IN SERRA	4114	€/100 kg	60,96
20	C50	ZUCCHINE	ZUCCHINE DI PIEN'ARIA	4115	€/100 kg	73,33
IT	H27	FIORI DI ZUCCHINA	GENERICO	4116	€/unità	0,21
IT	C38	FRAGOLE	GENERICO	5114	€/100 kg	189,42
TN	C38	FRAGOLE	TRENTO	5115	€/100 kg	366,67
IT	C38	FRAGOLE	FRAGOLINE DI BOSCO	5116	€/100 kg	1.333,33
VR	C38	FRAGOLE	FRAGOLE ZONE MONTANE	5409	€/100 kg	256,67
CL	D22	LENTICCHIE	TRADIZIONALE DI VILLALBA	4142	€/100 kg	350,00
18	C54	CIPOLLE	CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA IGP	4143	€/100 kg	40,83
18	D14	CIPOLLINE	CIPOLLA ROSSA DI TROPEA CALABRIA IGP - CIPOLLOTTO	4144	€/100 kg	37,50
19	C13	POMODORO DA TAVOLA	POMODORO DI PACHINO IGP	4145	€/100 kg	95,42

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2017
19	D08	CAROTA	CAROTA NOVELLA DI ISPICA IGP	4146	€/100 kg	60,33
IT	L40	FAGIOLI SECCHI NANI	HOKKAIDO SECCO	4147	€/100 kg	200,00
01	L40	FAGIOLI SECCHI NANI	BORLOTTI	4148	€/100 kg	190,00
17	D22	LENTICCHIE	GENERICO	4149	€/100 kg	94,67
TP	L04	CAPPERO	CAPPERO DI PANTELLERIA IGP	4120	€/100 kg	860,00
IT	L06	GERMOGLI DI BAMBU'	GERMOGLI DI BAMBU'	4122	€/100 kg	200,00
IT	C46	PISELLI FRESCHI	PISELLI DA INDUSTRIA	4000	€/100 kg	26,06
IT	C46	PISELLI FRESCHI	PISELLI DA INDUSTRIA PER SURGELATI	4001	€/100 kg	31,94
18	C35	PATATE	PATATA DELLA SILA IGP	4123	€/100 kg	40,00
VE	L40	FAGIOLI SECCHI NANI	VERDON	4126	€/100 kg	1.200,00

Frutta

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2017
IT	C02	ALBICOCCHE	GENERICHE	5000	€/100 kg	91,89
IT	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	AURORA	5001	€/100 kg	104,03
IT	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	FLAVOR COT	5002	€/100 kg	78,75
IT	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	LILLY COT	5003	€/100 kg	78,75
IT	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	MAGIC COT	5004	€/100 kg	78,75
IT	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	PERL COT	5005	€/100 kg	78,75
IT	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	WONDER COT	5006	€/100 kg	93,90
IT	C02	ALBICOCCHE	ZEBRA 12	5007	€/100 kg	77,36
04	C02	ALBICOCCHE	GENERICHE	5008	€/100 kg	253,33
IT	C02	ALBICOCCHE	AUGUSTA 1	5009	€/100 kg	103,33
IT	C02	ALBICOCCHE	AUGUSTA 2	5010	€/100 kg	106,67
IT	C02	ALBICOCCHE	AUGUSTA 3	5011	€/100 kg	101,67
IT	C02	ALBICOCCHE	FARBALY	5012	€/100 kg	98,33
IT	C02	ALBICOCCHE	FARCLO	5013	€/100 kg	90,00
IT	C02	ALBICOCCHE	FARDAO	5014	€/100 kg	90,00
IT	C02	ALBICOCCHE	FARELY	5015	€/100 kg	90,00
IT	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	MANGO COT	5016	€/100 kg	78,75
IT	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	PINK COT	5017	€/100 kg	78,75
IT	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	SWEET COT	5018	€/100 kg	78,75
IT	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	TOM COT	5019	€/100 kg	78,75
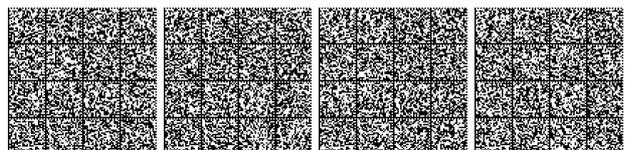
Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2017
IT	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	TSUNAMI	5371	€/100 kg	97,50
IT	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	MARGOTTINA	5372	€/100 kg	93,75
IT	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	SPRINGBLUSH	5373	€/100 kg	94,42
IT	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	LUNAFULL	5374	€/100 kg	107,71
IT	C02	ALBICOCCHE	LADY COT	5420	€/100 kg	93,69
IT	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	SUNNY COT	5421	€/100 kg	92,19
IT	C02	ALBICOCCHE	36P999	5413	€/100 kg	84,17
IT	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	RUBISTA	5416	€/100 kg	97,78
08	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	WONDER COT	5375	€/100 kg	100,69
16	C02	ALBICOCCHE	ORANGE RUBIS	5020	€/100 kg	161,67
16	C02	ALBICOCCHE	PELLECCHIELLA	5021	€/100 kg	90,00
16	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	TYRINTHOS	5022	€/100 kg	53,33
16	L12	ALBICOCCHE PRECOCI	ANTONIO ERRANI	5023	€/100 kg	90,00
IT	C37	CILIEGIE	DURA ANELLONA	5059	€/100 kg	235,00
IT	C37	CILIEGIE	DURA DELLA MARCA	5060	€/100 kg	305,00
IT	C37	CILIEGIE	DURONE DEL CHIAMPO	5061	€/100 kg	284,00
IT	C37	CILIEGIE	DURONI SWEET HEART	5062	€/100 kg	284,00
IT	C37	CILIEGIE	FERROVIA	5063	€/100 kg	336,02
IT	C37	CILIEGIE	FIRM RED	5064	€/100 kg	284,00
IT	C37	CILIEGIE	GIANT RED	5065	€/100 kg	284,00
IT	C37	CILIEGIE	MORA DI CAZZANO	5066	€/100 kg	284,00
IT	C37	CILIEGIE	MORA DI VIGNOLA	5067	€/100 kg	284,00
IT	C37	CILIEGIE	NERO I	5068	€/100 kg	260,00
IT	C37	CILIEGIE	GENERICA	5069	€/100 kg	255,51
TN	C37	CILIEGIE	TRENTO (ZONA DI MONTAGNA)	5070	€/100 kg	533,33
03	C37	CILIEGIE	BLACK STAR	5072	€/100 kg	220,00
03	C37	CILIEGIE	BROOKS	5073	€/100 kg	220,00
03	C37	CILIEGIE	BURLAT	5074	€/100 kg	200,00
03	C37	CILIEGIE	SWEET EARLY	5075	€/100 kg	216,67
03	C37	CILIEGIE	GARNET	5076	€/100 kg	220,00
03	C37	CILIEGIE	GIORGIA	5077	€/100 kg	243,33
03	C37	CILIEGIE	LAPINS	5078	€/100 kg	250,00
03	C37	CILIEGIE	REGINA	5079	€/100 kg	220,00
03	C37	CILIEGIE	SKEENA	5080	€/100 kg	250,00
03	C37	CILIEGIE	SUMMER CHARM	5081	€/100 kg	216,67

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2017
03	C37	CILIEGIE	SWEET HEART	5082	€/100 kg	250,00
03	C37	CILIEGIE	VAN	5083	€/100 kg	223,33
IT	C37	CILIEGIE	EARLY LORY	5084	€/100 kg	255,51
IT	C37	CILIEGIE	EARLY BIGI	5085	€/100 kg	255,51
IT	C37	CILIEGIE	EARLY STAR	5086	€/100 kg	284,00
IT	C37	CILIEGIE	BLACK STAR	5087	€/100 kg	284,00
IT	C37	CILIEGIE	GREEN STAR	5088	€/100 kg	284,00
IT	C37	CILIEGIE	KORDIA	5089	€/100 kg	284,00
IT	C37	CILIEGIE	SIMCOE	5090	€/100 kg	284,00
IT	C37	CILIEGIE	SONATA	5091	€/100 kg	284,00
IT	C37	CILIEGIE	NEW STAR	5092	€/100 kg	284,00
IT	C37	CILIEGIE	GRACE STAR	5093	€/100 kg	284,00
IT	C37	CILIEGIE	BIG STAR	5094	€/100 kg	284,00
IT	C37	CILIEGIE	BIG LORY	5095	€/100 kg	284,00
IT	C37	CILIEGIE	PRIME GIANT	5096	€/100 kg	284,00
VR	C37	CILIEGIE	ALEX	5348	€/100 kg	220,00
VR	C37	CILIEGIE	BIGARREAU BURLAT	5349	€/100 kg	200,00
VR	C37	CILIEGIE	BURLAT	5350	€/100 kg	200,00
VR	C37	CILIEGIE	CARDINALE	5351	€/100 kg	260,00
VR	C37	CILIEGIE	CELESTE	5352	€/100 kg	260,00
VR	C37	CILIEGIE	DURONE BOLOGNESE	5353	€/100 kg	260,00
VR	C37	CILIEGIE	DURONE COSTASAVINA	5354	€/100 kg	296,67
VR	C37	CILIEGIE	LALASTAR	5355	€/100 kg	260,00
VR	C37	CILIEGIE	MODENESE	5356	€/100 kg	260,00
VR	C37	CILIEGIE	MORETTA - LALASTAR	5357	€/100 kg	260,00
VR	C37	CILIEGIE	REGINA	5358	€/100 kg	220,00
VR	C37	CILIEGIE	RITA	5359	€/100 kg	336,02
VR	C37	CILIEGIE	SANDRA	5360	€/100 kg	260,00
VR	C37	CILIEGIE	SCHNEIDER	5361	€/100 kg	260,00
VR	C37	CILIEGIE	SPLENDID	5362	€/100 kg	220,00
VR	C37	CILIEGIE	STELLA	5363	€/100 kg	260,00
VR	C37	CILIEGIE	SUMMIT	5364	€/100 kg	260,00
VR	C37	CILIEGIE	SWEET EARLY	5365	€/100 kg	216,67
VR	C37	CILIEGIE	SWEETER	5366	€/100 kg	260,00
VR	C37	CILIEGIE	VAN	5367	€/100 kg	220,00

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2017
VR	C37	CILIEGIE	123	5368	€/100 kg	260,00
09	C37	CILIEGIE	BIGARREAU	5384	€/100 kg	291,67
VR	C37	CILIEGIE	GIORGIA	5387	€/100 kg	169,17
VR	C37	CILIEGIE	LAPINS	5388	€/100 kg	165,83
01	C37	CILIEGIE	BELLA DI GARBAGNA	5389	€/100 kg	304,63
IT	C44	FICHI	GENERICO	5110	€/100 kg	33,67
20	C44	FICHI	GENERICO	5111	€/100 kg	136,67
IT	C42	FICO D'INDIA	BASTARDONE	5112	€/100 kg	44,33
IT	C42	FICO D'INDIA	GENERICO	5113	€/100 kg	29,33
IT	D56	GELSO	GENERICO	5117	€/100 kg	468,33
IT	C52	LAMPONE	GENERICO	5123	€/100 kg	471,67
IT	C51	MIRTILLO	GENERICO	5216	€/100 kg	395,00
IT	C66	MORE	GENERICO	5217	€/100 kg	366,67
IT	C06	NETTARINE PRECOCI	PRECOCI	5218	€/100 kg	70,95
IT	C05	NETTARINE	MEDIE	5219	€/100 kg	51,47
IT	C05	NETTARINE	TARDIVE	5220	€/100 kg	47,05
IT	C05	NETTARINE	SBERGIE	5221	€/100 kg	52,97
09	C05	NETTARINE	GENERICO	5222	€/100 kg	71,50
IT	C06	NETTARINE PRECOCI	PLATICARPA POLPA BIANCA PRECOCE	5223	€/100 kg	52,88
IT	C05	NETTARINE	PLATICARPA POLPA BIANCA MEDIO	5224	€/100 kg	50,72
IT	C05	NETTARINE	PLATICARPA POLPA BIANCA TARDIVO	5225	€/100 kg	51,42
IT	C06	NETTARINE PRECOCI	PLATICARPA POLPA GIALLA PRECOCE	5226	€/100 kg	51,29
IT	C05	NETTARINE	PLATICARPA POLPA GIALLA MEDIO	5227	€/100 kg	47,29
IT	C05	NETTARINE	PLATICARPA POLPA GIALLA TARDIVO	5228	€/100 kg	47,47
20	C05	NETTARINE	MEDIE	5229	€/100 kg	68,33
11	C05	NETTARINE	MONTELABBATE CERTIFICAZIONE QM	5392	€/100 kg	138,33
11	C06	NETTARINE PRECOCI	MONTELABBATE CERTIFICAZIONE QM	5418	€/100 kg	153,33
IT	C09	PESCHE	PERCOCO PASTA BIANCA TARDIVO	5235	€/100 kg	40,00
IT	C10	PESCHE PRECOCI	PERCOCO PASTA GIALLA PRECOCE	5236	€/100 kg	37,33
IT	C09	PESCHE	PERCOCO PASTA GIALLA MEDIO	5237	€/100 kg	28,00
IT	C09	PESCHE	PERCOCO PASTA GIALLA TARDIVO	5238	€/100 kg	30,00
IT	C10	PESCHE PRECOCI	PLATICARPA POLPA BIANCA PRECOCE	5239	€/100 kg	56,37
17	C10	PESCHE PRECOCI	PLATICARPA POLPA BIANCA PRECOCE	5379	€/100 kg	90,00
IT	C09	PESCHE	PLATICARPA POLPA BIANCA MEDIO	5240	€/100 kg	47,12
IT	C09	PESCHE	PLATICARPA POLPA BIANCA TARDIVO	5241	€/100 kg	48,19

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2017
17	C09	PESCHE	PLATICARPA POLPA BIANCA TARDIVO	5380	€/100 kg	83,33
IT	C10	PESCHE PRECOCI	PLATICARPA POLPA GIALLA PRECOCE	5242	€/100 kg	53,39
IT	C09	PESCHE	PLATICARPA POLPA GIALLA MEDIO	5243	€/100 kg	40,18
IT	C09	PESCHE	PLATICARPA POLPA GIALLA TARDIVO	5244	€/100 kg	43,78
19	C09	PESCHE	PESCHE GIALLE TARDIVE DI LEONFORTE	5368	€/100 kg	157,28
20	C09	PESCHE	GIALLE MEDIE	5245	€/100 kg	58,67
20	C09	PESCHE	BIANCHE MEDIE	5246	€/100 kg	62,67
11	C09	PESCHE	MONTELABBATE CERTIFICAZIONE QM	5391	€/100 kg	142,50
11	C10	PESCHE PRECOCI	MONTELABBATE CERTIFICAZIONE QM	5419	€/100 kg	165,00
AL	C09	PESCHE	VOLPEDO	5280	€/100 kg	96,73
AL	C10	PESCHE PRECOCI	VOLPEDO	5417	€/100 kg	101,33
19	C10	PESCHE PRECOCI	FLORDSTAR GIALLE PRECOCI	5281	€/100 kg	57,67
IT	C09	PESCHE	TABACCHIERA	5282	€/100 kg	65,43
IT	C10	PESCHE PRECOCI	GIALLE PRECOCI	5283	€/100 kg	68,39
IT	C09	PESCHE	GIALLE MEDIE	5284	€/100 kg	45,00
IT	C09	PESCHE	GIALLE TARDIVE	5285	€/100 kg	47,60
IT	C10	PESCHE PRECOCI	BIANCHE PRECOCI	5286	€/100 kg	73,39
IT	C09	PESCHE	BIANCHE MEDIE	5287	€/100 kg	53,88
IT	C09	PESCHE	BIANCHE TARDIVE	5288	€/100 kg	55,56
09	C09	PESCHE	GENERICO	5289	€/100 kg	51,67
IT	C57	PISTACCHIO	GENERICO	5290	€/100 kg	1.076,59
IT	C62	RIBES	GENERICO	5292	€/100 kg	306,67
IT	C17	SUSINE PRECOCI	MORETTINI	5294	€/100 kg	85,80
IT	C17	SUSINE PRECOCI	SORRISO	5295	€/100 kg	66,56
IT	C17	SUSINE PRECOCI	RUTH GERSTETTER	5296	€/100 kg	77,39
IT	C17	SUSINE PRECOCI	FLORENTIA	5297	€/100 kg	85,80
IT	C16	SUSINE	SUPERIOR ANGELENO	5382	€/100 kg	51,21
IT	C16	SUSINE	GROSSA DI FELISIO	5383	€/100 kg	61,28
IT	C16	SUSINE	ANGELENO	5299	€/100 kg	60,82
IT	C16	SUSINE	ANNA SPATH	5300	€/100 kg	47,15
IT	C16	SUSINE	TC SUN	5301	€/100 kg	54,69
IT	C16	SUSINE	TC4	5302	€/100 kg	53,08
IT	C16	SUSINE	SUN BURST	5303	€/100 kg	53,08
IT	C16	SUSINE	SUN GO	5304	€/100 kg	53,08
IT	C16	SUSINE	BLACK DIAMOND	5305	€/100 kg	71,54
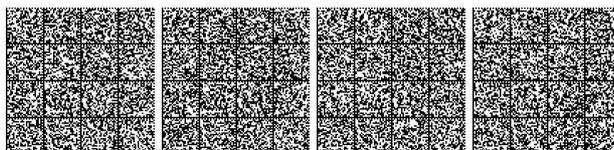
Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2017
IT	C16	SUSINE	BLACK GOLD	5306	€/100 kg	72,02
IT	C16	SUSINE	BLACK STAR	5307	€/100 kg	71,54
IT	C16	SUSINE	BLUEFREE	5308	€/100 kg	72,02
IT	C16	SUSINE	CALIFORNIA	5309	€/100 kg	72,02
IT	C16	SUSINE	GOCCIA D'ORO	5310	€/100 kg	81,26
IT	C16	SUSINE	GRAN PRIX	5311	€/100 kg	59,21
IT	C16	SUSINE	ITALIA	5312	€/100 kg	72,02
IT	C16	SUSINE	PRESIDENT	5313	€/100 kg	56,52
IT	C16	SUSINE	REGINA CLAUDIA	5314	€/100 kg	121,67
IT	C16	SUSINE	SANTA ROSA	5315	€/100 kg	72,02
IT	C16	SUSINE	STANLEY	5316	€/100 kg	53,70
IT	C16	SUSINE	ALTRE VARIETA' MEDIO TARDIVE	5317	€/100 kg	60,71
IT	C16	SUSINE	10P336	5410	€/100 kg	72,50
IT	C16	SUSINE	21C83	5411	€/100 kg	72,50
IT	C16	SUSINE	22C534	5412	€/100 kg	74,17
IT	C16	SUSINE	PLUMSWEET 5	5414	€/100 kg	67,08
IT	C16	SUSINE	SEPTEMBER YUMMY	5415	€/100 kg	66,25
01	C16	SUSINE	FLAVOR KING	5318	€/100 kg	78,33
20	C16	SUSINE	ANGELENO	5319	€/100 kg	82,67
20	C16	SUSINE	PRESIDENT	5320	€/100 kg	78,17
IT	C19	UVA DA TAVOLA	APIRENE	5321	€/100 kg	82,71
IT	C19	UVA DA TAVOLA	REGINA	5322	€/100 kg	54,73
IT	C19	UVA DA TAVOLA	BLACK MAGIC	5323	€/100 kg	54,73
IT	C19	UVA DA TAVOLA	PRIMUS	5324	€/100 kg	54,73
IT	C19	UVA DA TAVOLA	SCHIAVA GROSSA	5325	€/100 kg	54,73
IT	C19	UVA DA TAVOLA	CARDINAL	5326	€/100 kg	44,19
IT	C19	UVA DA TAVOLA	PIZZUTELLO BIANCO/NERO	5327	€/100 kg	54,73
IT	C19	UVA DA TAVOLA	MATILDE	5328	€/100 kg	52,59
IT	C19	UVA DA TAVOLA	VITTORIA	5329	€/100 kg	66,36
IT	C19	UVA DA TAVOLA	FRAGOLA	5330	€/100 kg	54,73
IT	C19	UVA DA TAVOLA	ITALIA	5331	€/100 kg	49,89
IT	C19	UVA DA TAVOLA	LA VALLÉE	5332	€/100 kg	48,17
IT	C19	UVA DA TAVOLA	PALIERI	5333	€/100 kg	46,45
IT	C19	UVA DA TAVOLA	BARESANA	5334	€/100 kg	48,17
IT	C19	UVA DA TAVOLA	PANSÈ	5335	€/100 kg	48,17

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2017
IT	C19	UVA DA TAVOLA	LEOPOLDO	5336	€/100 kg	48,17
IT	C19	UVA DA TAVOLA	MOSCATO D'ADDA	5337	€/100 kg	48,42
IT	C19	UVA DA TAVOLA	MOSCATO D'AMBURGO	5338	€/100 kg	48,42
01	C19	UVA DA TAVOLA	MOSCATO D'AMBURGO	5339	€/100 kg	52,47
AL	C19	UVA DA TAVOLA	MOSCATO D'AMBURGO	5347	€/100 kg	120,00
IT	C19	UVA DA TAVOLA	MOSCATO D'ALESSANDRIA	5340	€/100 kg	48,42
IT	C19	UVA DA TAVOLA	RED GLOBE	5341	€/100 kg	48,42
IT	C19	UVA DA TAVOLA	IMPERATRICE	5342	€/100 kg	48,42
IT	C19	UVA DA TAVOLA	INZOLIA	5343	€/100 kg	48,42
IT	C19	UVA DA TAVOLA	VERDEA	5344	€/100 kg	48,42
IT	D66	UVA SPINA	GENERICO	5346	€/100 kg	316,67
19	H53	AVOCADO	GENERICO	5369	€/100 kg	146,67
IT	H09	NESPOLO DEL GIAPPONE	GENERICO	5422	€/100 kg	152,50
IT	L02	MANGO	GENERICO	5423	€/100 kg	193,75
CT	C37	CILIEGIE	DELL'ETNA DOP	5434	€/100 kg	199,08
CT	C42	FICO D'INDIA	DELL'ETNA DOP	5435	€/100 kg	34,42
19	C42	FICO D'INDIA	SAN CONO DOP	5436	€/100 kg	36,93
AG	C09	PESCHE	BIANCHE TARDIVE DI BIVONA IGP	5433	€/100 kg	61,83
08	C16	SUSINE	D'ENTE	5445	€/100 kg	101,67
CT	C57	PISTACCHIO	VERDE DI BRONTE DOP	5438	€/100 kg	1.191,67
19	C19	UVA DA TAVOLA	CANICATTI' IGP	5446	€/100 kg	60,00
19	C19	UVA DA TAVOLA	MAZZARONE IGP	5447	€/100 kg	78,00
IT	C02	ALBICOCCHE	ORANGE RUBIS	5440	€/100 kg	143,96
19	C09	PESCHE	PESCHE GIALLE TARDIVE DI LEONFORTE IGP	5444	€/100 kg	157,28
IT	C17	SUSINE PRECOCI	ALTRE VARIETA' PRECOCI	5298	€/100 kg	85,80
IT	C17	SUSINE PRECOCI	ERSINGHER	5381	€/100 kg	52,44
IT	C02	ALBICOCCHE	DA INDUSTRIA	5451	€/100 kg	31,85
IT	C37	CILIEGIE	DA INDUSTRIA	5452	€/100 kg	50,33
IT	C05	NETTARINE	DA INDUSTRIA	5453	€/100 kg	10,77
IT	C09	PESCHE	PERCOCHE DA INDUSTRIA	5454	€/100 kg	27,46
IT	C09	PESCHE	ALTRE VARIETA' DA INDUSTRIA	5455	€/100 kg	11,90
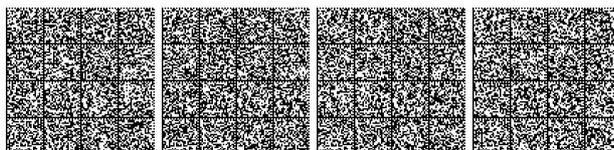
Colture per la produzione di semi

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2017
IT	H26	BASILICO DA SEME	DA SEME	3500	€/100 kg	830,00
IT	D50	BIETOLA ROSSA DA SEME	DA ORTO DA SEME STANDARD	3502	€/100 kg	277,50
IT	C70	CETRIOLI DA SEME	DA SEME IBRIDO	3511	€/100 kg	2.083,33
IT	C70	CETRIOLI DA SEME	DA SEME STANDARD	3512	€/100 kg	1.221,67
IT	D98	FAGIOLI DA SEME	DI LAMON (IGP)	3517	€/100 kg	766,67
IT	D51	FINOCCHIO DA SEME	DA SEME IBRIDO	3518	€/100 kg	2.800,00
IT	D51	FINOCCHIO DA SEME	DA SEME STANDARD	3519	€/100 kg	330,00
IT	C73	INDIVIA DA SEME	SCAROLA DA SEME	3520	€/100 kg	612,67
IT	C74	LATTUGHE DA SEME	DA SEME	3521	€/100 kg	800,00
IT	C77	RAVANELLO DA SEME	DA SEME IBRIDO	3527	€/100 kg	755,00
IT	C77	RAVANELLO DA SEME	DA SEME STANDARD	3528	€/100 kg	281,67
IT	H29	RUCOLA DA SEME	COLTIVATA DA SEME	3529	€/100 kg	125,00
IT	H29	RUCOLA DA SEME	SELVATICA DA SEME	3530	€/100 kg	788,33
IT	C78	SPINACIO DA SEME	DA SEME	3531	€/100 kg	163,67
IT	H56	SEDANO DA SEME	DA SEME	3532	€/100 kg	660,00
IT	C79	ZUCCA DA SEME	DA SEME	3533	€/100 kg	680,00
IT	D49	ZUCCHINE DA SEME	DA SEME IBRIDO	3534	€/100 kg	1.700,00
IT	D49	ZUCCHINE DA SEME	DA SEME STANDARD	3535	€/100 kg	473,33
IT	C68	ERBA MEDICA DA SEME	DA SEME	3537	€/100 kg	276,67
IT	D48	GIRASOLE DA SEME	DA SEME IBRIDO	3539	€/100 kg	89,58
IT	C84	CANAPA DA SEME	DA SEME	3541	€/100 kg	255,83
IT	C39	MAIS DA SEME	DA SEME	3544	€/100 kg	82,11
IT	L81	SOIA DA SEME	DA SEME	3548	€/100 kg	35,63
IT	H38	ANETO DA SEME	DA SEME	3549	€/100 kg	222,00
IT	H39	SORGO DA SEME	DA SEME	3551	€/100 kg	52,00
IT	H89	SULLA DA SEME	DA SEME	3555	€/100 kg	273,33
IT	H95	FESTUCA DA SEME	DA SEME	3556	€/100 kg	82,67
IT	H96	ERBA MAZZOLINA DA SEME	DA SEME	3557	€/100 kg	96,67
IT	H97	FACELIA DA SEME	DA SEME	3558	€/100 kg	255,33
IT	H76	CRESCIONE DA SEME	DA SEME	3562	€/100 kg	105,00

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2017
IT	D98	FAGIOLI DA SEME	DA SEME	3563	€/100 kg	200,00
IT	D60	ORZO DA SEME	DA SEME IBRIDO	3564	€/100 kg	133,00
IT	L08	BARBABIETOLA DA FORAGGIO DA SEME	DA SEME	3566	€/100 kg	186,67
IT	C67	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO DA SEME	DA SEME	3501	€/100 kg	260,00
IT	D47	PISELLO DA SEME	DA SEME	3522	€/100 kg	97,67
IT	D44	TRIFOGLIO DA SEME	DA SEME STANDARD	3538	€/100 kg	141,67
IT	D45	COLZA DA SEME	DA SEME STANDARD	3540	€/100 kg	32,67
IT	H13	FRUMENTO TENERO DA SEME	DA SEME	3542	€/100 kg	20,83
IT	H12	FRUMENTO DURO DA SEME	DA SEME	3543	€/100 kg	32,03
IT	D60	ORZO DA SEME	DA SEME	3545	€/100 kg	19,37
IT	D65	SEGALE DA SEME	DA SEME	3546	€/100 kg	25,37
IT	C92	LOIETTO DA SEME	DA SEME	3547	€/100 kg	169,67
IT	H40	TRITICALE DA SEME	DA SEME	3550	€/100 kg	33,00
IT	L46	FAVINO DA SEME	DA SEME	3553	€/100 kg	19,70
IT	H88	BIETOLA DA COSTA DA SEME	DA SEME	3554	€/100 kg	278,33
IT	C76	RAPA DA SEME	DA SEME	3526	€/100 kg	173,33
IT	D46	CAROTA DA SEME	DA SEME IBRIDO	3503	€/100 kg	1.676,67
IT	D46	CAROTA DA SEME	DA SEME STANDARD	3504	€/100 kg	465,00
IT	D52	CAVOLFIORE DA SEME	DA SEME IBRIDO	3505	€/100 kg	6.083,33
IT	D52	CAVOLFIORE DA SEME	DA SEME STANDARD	3506	€/100 kg	1.283,33
IT	C69	CAVOLI DA SEME	DA SEME IBRIDO	3507	€/100 kg	1.983,33
IT	C69	CAVOLI DA SEME	DA SEME STANDARD	3508	€/100 kg	423,33
IT	C71	RADICCHIO\CICORIA DA SEME	DA SEME IBRIDO	3513	€/100 kg	3.326,67
IT	C71	RADICCHIO\CICORIA DA SEME	DA SEME STANDARD	3514	€/100 kg	406,67
IT	C72	CIPOLLA DA SEME	DA SEME IBRIDO	3515	€/100 kg	1.996,67
IT	C72	CIPOLLA DA SEME	DA SEME STANDARD	3516	€/100 kg	1.296,67
IT	C75	PORRO DA SEME	DA SEME IBRIDO	3523	€/100 kg	4.250,00
IT	C75	PORRO DA SEME	DA SEME STANDARD	3524	€/100 kg	743,33
IT	C86	CORIANDOLO DA SEME	DA SEME	3536	€/100 kg	75,00
IT	D43	PREZZEMOLO DA SEME	DA SEME STANDARD	3525	€/100 kg	231,67

Area	Codice	Prodotto	Specifica prodotto	ID Varietà	Unità di misura	Prezzi massimi 2017
IT	D96	BUNCHING ONION DA SEME	DA SEME IBRIDO	3559	€/100 kg	1.850,00
IT	D96	BUNCHING ONION DA SEME	DA SEME STANDARD	3560	€/100 kg	1.020,00
IT	D97	FAVA DA SEME	DA SEME	3561	€/100 kg	40,00
IT	D67	VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	PIANTE FRIGOCONSERVATE CAT. A-	6058	0,11	cadauno
IT	D67	VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	PIANTE FRIGOCONSERVATE CAT. A	6059	0,15	cadauno
IT	D67	VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	PIANTE FRIGOCONSERVATE CAT. A+	6060	0,20	cadauno
IT	D67	VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	PIANTE FRIGOCONSERVATE CAT. AA+	6061	0,22	cadauno
IT	D67	VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	PIANTE GREZZE DA VIVAIO	6062	0,08	cadauno
IT	D67	VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	CIME RADICATE IN CONTENITORE	6063	0,20	cadauno
IT	D67	VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	PIANTE WAITING BED	6064	0,35	cadauno
IT	D67	VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	PIANTE TRAY IN VASO DIAM 9	6065	0,48	cadauno
IT	D67	VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA	PIANTE MINI TRAY IN VASO DIAM 7	6066	0,36	cadauno
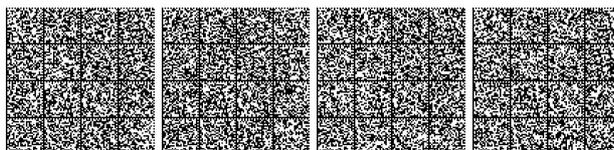
Costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali

impianti di frutteti, oliveti e vigneti

Area	Codice	Tipologia	ID Varietà	Valore estirpo €/ha	Valore reimpianto €/ha	Valore assicurabile Totale €/ha
IT	S07	Vigneti a media densità e Oliveti	11000	6.600	12.000	**18.000**
IT	S07	Vigneti a alta densità	11001	6.600	15.000	**21.000**
IT	S07	Frutteti a bassa densità (pesco, actinidia, ciliegio, albicocco ecc.)	11002	6.600	9.000	**15.000**
IT	S07	Frutteti a media densità (melo e pero x 2500 – 3000 piante/ha)	11003	6.600	18.400	**25.000**
IT	S07	Frutteti ad alta densità (melo e pero x 11000 – 13000 piante/ha)	11004	6.600	38.400	**45.000**

serre, ombrai, serre per fungicoltura

Area	Codice	Tipologia	ID Varietà	Prezzi massimi € /mq
IT	S01	- Serre con struttura in metallo e copertura in vetro temperato	11005	**230,00**
IT	S02	- Serre con struttura in metallo e copertura in vetro non temperato o materiali in plastica rigida (vetroresina, PVC bi-orientato, vedril, policarbonato, plexiglas)	11006	**200,00**
IT	S03	- Serre tunnel o multitunnel con struttura in metallo, copertura in film plastico (doppio o singolo) e tamponature laterali in plastica rigida (come sopra)	11007	**120,00**
IT	S10	- Ombrai: strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante;	11008	**30,00**
IT	S03	- Serre per fungicoltura: strutture ad arco ricoperte con strati di nylon isolante coibentato munite di controllo di aerazione a doppio strato	11009	**120,00**

reti antigrandine

Area	Codice	Tipologia	ID Varietà	Prezzi massimi € /ettaro
IT	S04	- Reti antigrandine	11010	**12.000,00**
IT	S04	- Reti antigrandine con sovrastanti film plastici per la forzatura degli impianti frutticoli	11011	**14.400,00**

TABELLA PREZZI ABBATTIMENTO FORZOSO ANIMALI - ANNO 2017

Area	Codice	Prodotto	Specifica di prodotto	ID Varietà	Prezzi massimi 2017 (€/capo)
IT	B01	BOVINI DA LATTE	FRISONA E ASSIMILATE	9003	1.574,44
IT	B01	BOVINI DA LATTE	BRUNA E ASSIMILATE	9004	1.479,85
IT	B01	BOVINI DA LATTE	PEZZATA ROSSA E ASSIMILATE	9005	1.561,11
IT	B01	BOVINI DA LATTE	METICCIA	9006	1.025,78
IT	B02	BOVINI DA CARNE	PEZZATA ROSSA E ASSIMILATE	9033	1.177,64
IT	B02	BOVINI DA CARNE	PIEMONTESE E ASSIMILATE	9034	1.942,89
IT	B02	BOVINI DA CARNE	CHAROLAIS E LIMOUSINE	9035	1.830,29
IT	B02	BOVINI DA CARNE	CHIANINA	9036	1.590,73
IT	B02	BOVINI DA CARNE	MARCHIGIANA	9037	1.275,14
IT	B02	BOVINI DA CARNE	ROMAGNOLA	9038	1.238,07
IT	B02	BOVINI DA CARNE	MAREMMANA	9039	739,71
IT	B02	BOVINI DA CARNE	PODOLICA	9040	813,75
IT	B02	BOVINI DA CARNE	METICCIA	9041	1.659,76
IT	E10	EQUIDI	CAVALLO AVELIGNESE	9067	1.211,50
IT	E10	EQUIDI	CAVALLO SANFRATELLANO	9068	3.248,44
IT	E10	EQUIDI	CAVALLO MURGESE	9069	1.391,52
IT	E10	EQUIDI	CAVALLO MAREMMANO	9070	2.248,90
IT	E10	EQUIDI	CAVALLO C.A.TIRO PESANTE RAPIDO	9071	2.544,59
IT	E11	EQUIDI	ASINO-MULO-BARDOTTO	9351	1.200,46
IT	F01	BUFALINI DA LATTE	BUFALINI DA LATTE	9107	1.670,73
IT	O04	OVICAPRINI DA CARNE	OVINI - BERGAMASCA	9134	227,93

Area	Codice	Prodotto	Specifica di prodotto	ID Varietà	Prezzi massimi 2017 (€/capo)
IT	O04	OVICAPRINI DA CARNE	OVINI - GENTILE DI PUGLIA	9135	126,73
IT	O04	OVICAPRINI DA CARNE	OVINI - APPENNINICA	9136	197,17
IT	O04	OVICAPRINI DA CARNE	OVINI - SAMBUCANA	9137	153,47
IT	O04	OVICAPRINI DA CARNE	OVINI - SOPRAVVISSANA	9138	321,80
IT	O04	OVICAPRINI DA CARNE	OVINI - METICCI	9139	142,75
IT	O04	OVICAPRINI DA CARNE	CAPRINI -ARGENTATA ETNA	9140	111,96
IT	O04	OVICAPRINI DA CARNE	CAPRINI -GIRGENTANA	9141	251,27
IT	O04	OVICAPRINI DA CARNE	CAPRINI -CAPRA SARDA	9142	194,07
IT	O04	OVICAPRINI DA CARNE	CAPRINI -SAANEN	9143	275,37
IT	O04	OVICAPRINI DA CARNE	CAPRINI -IONICA	9144	115,93
IT	O04	OVICAPRINI DA CARNE	CAPRINI -GARGANICA	9145	245,22
IT	O04	OVICAPRINI DA CARNE	CAPRINI -CAMOSCIATA	9146	286,98
IT	O04	OVICAPRINI DA CARNE	CAPRINI -MALTESE	9147	184,69
IT	O04	OVICAPRINI DA CARNE	CAPRINI -CAPRE METICCE	9148	114,38
IT	O03	OVICAPRINI DA LATTE	OVINI - DELLE LANGHE	9175	179,13
IT	O03	OVICAPRINI DA LATTE	OVINI - MASSESE	9176	184,59
IT	O03	OVICAPRINI DA LATTE	OVINI - LECCESE	9177	114,32
IT	O03	OVICAPRINI DA LATTE	OVINI - COMISANA	9178	297,48
IT	O03	OVICAPRINI DA LATTE	OVINI - SARDA	9180	256,92
IT	O03	OVICAPRINI DA LATTE	OVINI - METICCI	9181	97,80
IT	O03	OVICAPRINI DA LATTE	CAPRINI -ARGENTATA ETNA	9182	111,96
IT	O03	OVICAPRINI DA LATTE	CAPRINI -GIRGENTANA	9183	251,27
IT	O03	OVICAPRINI DA LATTE	CAPRINI -CAPRA SARDA	9184	194,07
IT	O03	OVICAPRINI DA LATTE	CAPRINI -SAANEN	9185	275,37
IT	O03	OVICAPRINI DA LATTE	CAPRINI -IONICA	9186	115,93
IT	O03	OVICAPRINI DA LATTE	CAPRINI -GARGANICA	9187	245,22
IT	O03	OVICAPRINI DA LATTE	CAPRINI -CAMOSCIATA	9188	286,98
IT	O03	OVICAPRINI DA LATTE	CAPRINI -MALTESE	9189	184,69
IT	O03	OVICAPRINI DA LATTE	CAPRINI -CAPRE METICCE	9190	114,38
IT	N01	CONIGLI	Conigli-Razze leggere	9352	38,89
IT	N01	CONIGLI	Conigli-Razze medie	9353	55,29
IT	N01	CONIGLI	Conigli-Razze pesanti	9354	84,83
IT	N01	CONIGLI	Conigli-Grand parents	9355	161,50

TABELLA PREZZI MANCATO REDDITO (Ove non diversamente indicato deve intendersi riferito ad un periodo massimo di 180 giorni) **- ANNO 2017**

Area	Codice	Prodotto	Specifica di prodotto	Unità di misura	ID Varietà	Prezzi massimi 2016 €
IT	B01	BOVINI DA LATTE	BOVINI DA LATTE	q	9000	4,89
IT	B01	BOVINI DA LATTE	BOVINI DA LATTE DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI PARMIGIANO REGGIANO	q	9001	5,82
IT	B01	BOVINI DA LATTE	BOVINI DA LATTE - per q.le di latte e per giorno di fermo	q	9344	0,03
IT	B01	BOVINI DA LATTE	BOVINI DA LATTE DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI PARMIGIANO REGGIANO - per q.le di latte e per giorno di fermo	q	9345	0,04
IT	B02	BOVINI DA CARNE	BOVINI DA CARNE	Fattrice	9032	806,61
IT	F01	BUFALINI DA LATTE	BUFALINI DA LATTE	q	9106	12,10
IT	F01	BUFALINI DA LATTE	BUFALINI DA LATTE - per q.le di latte e per giorno di fermo	q	9346	0,07
IT	O04	OVICAPRINI DA CARNE	OVINI - carne	Fattrice	9133	77,13
IT	O03	OVICAPRINI DA LATTE	OVICAPRINI DA LATTE	q	9174	15,12
IT	O03	OVICAPRINI DA LATTE	OVICAPRINI DA LATTE - per q.le di latte e per giorno di fermo	q	9347	0,08
IT	A60	AVICOLI DA UOVA	GALLINA - uovo da consumo - in gabbia	Capo	9216	3,43
IT	A60	AVICOLI DA UOVA	GALLINA - uovo da consumo - a terra	Capo	9217	3,63
IT	A60	AVICOLI DA UOVA	GALLINA - uovo da consumo - all'aperto	Capo	9218	3,83
IT	A60	AVICOLI DA UOVA	GALLINA - uovo da consumo - biologico	Capo	9219	4,13
IT	A60	AVICOLI DA UOVA	GALLINA - uovo da consumo - fase pollastra	Capo	9220	1,61

Area	**Codice**	**Prodotto**	**Specifica di prodotto**	**Unità di misura**	**ID Varietà**	**Prezzi massimi 2016**
IT	A60	AVICOLI DA UOVA	AVICOLI PARENTS - Genere GALLUS - Fase Pollastra	Capo	9221	16,13
IT	A61	AVICOLI DA CARNE	POLLI - carne	MQ	9250	23,19
IT	A60	AVICOLI DA UOVA	UOVA COVA PARENTS - Genere GALLUS - uova da cova in deposizione	Capo	9222	34,28
IT	A60	AVICOLI DA UOVA	AVICOLI GRAN PARENTS - Genere GALLUS - fase pollastra	Capo	9223	45,37
IT	A60	AVICOLI DA UOVA	UOVA COVA GRAN PARENTS - Genere GALLUS - uova da cova in fase deposizione (120 uova X 0.756 €)	Capo	9224	90,74
IT	A61	AVICOLI DA CARNE	CAPPONI - carne	MQ	9251	16,13
IT	A61	AVICOLI DA CARNE	FARAONE - carne	MQ	9252	23,19
IT	A61	AVICOLI DA CARNE	ANATRE - carne	MQ	9253	23,19
IT	A61	AVICOLI DA CARNE	TACCHINI - carne	MQ	9254	16,13
IT	A61	AVICOLI DA CARNE	OCHE - carne	MQ	9255	16,13
IT	N01	CONIGLI	CONIGLI	Buco parto	9281	25,56
IT	U20	SUINI	SUINI CICLO APERTO - LATTONI	Scrofa	9308	201,65
IT	U20	SUINI	SUINI CICLO APERTO - MAGRONI	Scrofa	9309	292,40
IT	U20	SUINI	SUINI CICLO CHIUSO - SUINO LEGGERO	Scrofa	9310	236,94
IT	U20	SUINI	SUINI CICLO CHIUSO - SUINO PESANTE	Scrofa	9311	277,27

Area	Codice	Prodotto	Specifica di prodotto	Unità di misura	ID Varietà	Prezzi massimi 2016
IT	U20	SUINI	SUINI DA INGRASSO	Capo	9312	15,12
IT	U20	SUINI	SUINI SCROFAIA - SITO 1	Scrofa	9313	145,19
IT	U20	SUINI	SUINI SVEZZAMENTO - SITO 2	Capo	9314	13,11
IT	U20	SUINI	SUINI MAGRONAGGIO - SITO 3	Capo	9315	23,19
IT	U20	SUINI	SUINI FINISSAGGIO - SITO 4	Capo	9316	15,12
IT	P01	API	APICOLTURA - miele - apiario nomade - periodo di fermo	Kg miele	9342	5,04
IT	P01	API	APICOLTURA - miele - apiario stanziale - periodo di fermo	Kg miele	9343	3,53
IT	P01	API	APICOLTURA - miele - apiario nomade mancata movimentazione	Kg miele	9348	1,01

TABELLA PREZZI MANCATA PRODUZIONE LATTE BOVINO PER SQUILIBRI IGROTERMOMETRICI - ANNO 2017

Area	Codice	Prodotto	Specifica di prodotto	Unità di misura	ID Varietà	Prezzi massimi 2017 (€)
IT	B01	BOVINI DA LATTE	Mancata produzione	100 kg	9000	36,33

TABELLA PREZZI MANCATA PRODUZIONE DI MIELE PER EVENTI ATMOSFERICI - ANNO 2017

Area	Codice	Prodotto	Specifica di prodotto	Unità di misura	ID Varietà	Prezzi massimi 2017 (€)
IT	P01	API	Mancata produzione – Apiario Stanziale/Nomade	kg	9343	5,64
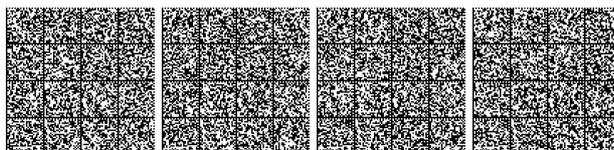
TABELLA CONVENZIONI PREZZI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI – ANNO 2017 (PREZZI MASSIMI COMPRENSIVI DI IVA)

Regione	Provincia	Specie	Prezzo MASSIMO 2017 rimozione €. / kg (raccolta e trasporto) iva inclusa	Prezzo MASSIMO 2017 distruzione €. / kg iva inclusa	Prezzo MASSIMO TOTALE 2017 €. / kg Iva inclusa	Minimo USCITA	Maggiorazione montana forfettaria per ogni rimozione nei comuni ubicati ad altitudini superiori ai 600 metri.
Abruzzo	Tutte	Avicoli	0,18	0,08	0,26	Minimo uscita forfait 123,00 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Abruzzo	Tutte	Bovini	0,60	0,08	0,68		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Abruzzo	Tutte	Bufalini	0,60	0,08	0,68		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri

Regione	Provincia	Specie	Prezzo MASSIMO 2017 rimozione €. / kg (raccolta e trasporto) iva inclusa	Prezzo MASSIMO 2017 distruzione €. / kg iva inclusa	Prezzo MASSIMO TOTALE 2017 €. / kg Iva inclusa	Minimo USCITA	Maggiorazione montana forfettaria per ogni rimozione nei comuni ubicati ad altitudini superiori ai 600 metri.
Abruzzo	Tutte	Cunicoli	0,18	0,08	0,26	Minimo uscita forfait 123,00 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Abruzzo	Tutte	Equidi	0,99	0,08	1,07		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Abruzzo	Tutte	Ovicaprini	2,18	0,08	2,26		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Abruzzo	Tutte	Suini	0,18	0,08	0,26	Minimo uscita forfait 123,00 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Basilicata	Tutte	Avicoli	0,18	0,08	0,26	Minimo uscita forfait 123,00 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Basilicata	Tutte	Bovini	0,60	0,08	0,68		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri

Regione	Provincia	Specie	Prezzo MASSIMO 2017 rimozione €. / kg (raccolta e trasporto) iva inclusa	Prezzo MASSIMO 2017 distruzione €. / kg iva inclusa	Prezzo MASSIMO TOTALE 2017 €. / kg Iva inclusa	Minimo USCITA	Maggiorazione montana forfettaria per ogni rimozione nei comuni ubicati ad altitudini superiori ai 600 metri.
Basilicata	Tutte	Bufalini	0,60	0,08	0,68		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Basilicata	Tutte	Cunicoli	0,18	0,08	0,26	Minimo uscita forfait 123,00 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Basilicata	Tutte	Equidi	0,99	0,08	1,07		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Basilicata	Tutte	Ovicaprini	2,18	0,08	2,26		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Basilicata	Tutte	Suini	0,18	0,08	0,26	Minimo uscita forfait 123,00 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Calabria	Tutte	Avicoli	0,19	0,08	0,27	Minimo uscita forfait 123,00 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri

Regione	Provincia	Specie	Prezzo MASSIMO 2017 rimozione €. / kg (raccolta e trasporto) iva inclusa	Prezzo MASSIMO 2017 distruzione €. / kg iva inclusa	Prezzo MASSIMO TOTALE 2017 €. / kg Iva inclusa	Minimo USCITA	Maggiorazione montana forfettaria per ogni rimozione nei comuni ubicati ad altitudini superiori ai 600 metri.
Calabria	Tutte	Bovini	0,89	0,08	0,97		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Calabria	Tutte	Bufalini	0,89	0,08	0,97		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Calabria	Tutte	Cunicoli	0,19	0,08	0,27	Minimo uscita forfait 123,00 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Calabria	Tutte	Equidi	0,99	0,08	1,07		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Calabria	Tutte	Ovicaprini	1,57	0,08	1,65		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Calabria	Tutte	Suini	0,19	0,08	0,27	Minimo uscita forfait 123,00 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri

Regione	Provincia	Specie	Prezzo MASSIMO 2017 rimozione €. / kg (raccolta e trasporto) iva inclusa	Prezzo MASSIMO 2017 distruzione €. / kg iva inclusa	Prezzo MASSIMO TOTALE 2017 €. / kg Iva inclusa	Minimo USCITA	Maggiorazione montana forfettaria per ogni rimozione nei comuni ubicati ad altitudini superiori ai 600 metri.
Campania	Tutte	Avicoli	0,11	0,08	0,19	Minimo uscita forfait 95,00 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Campania	Tutte	Bovini	0,47	0,08	0,55		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Campania	Tutte	Bufalini	0,47	0,08	0,55		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Campania	Tutte	Cunicoli	0,11	0,08	0,19	Minimo uscita forfait 95,00 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Campania	Tutte	Equidi	0,34	0,08	0,42		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Campania	Tutte	Suini	0,11	0,08	0,19	Minimo uscita forfait 95,00 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri

Regione	Provincia	Specie	Prezzo MASSIMO 2017 rimozione €. / kg (raccolta e trasporto) iva inclusa	Prezzo MASSIMO 2017 distruzione €. / kg iva inclusa	Prezzo MASSIMO TOTALE 2017 €. / kg Iva inclusa	Minimo USCITA	Maggiorazione montana forfettaria per ogni rimozione nei comuni ubicati ad altitudini superiori ai 600 metri.
Campania	Tutte	Ovicaprini	0,91	0,07	0,98		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Emilia Romagna	Tutte	Suini	0,09	0,08	0,17	Minimo uscita forfati 91,50 €	Euro 24.40 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Emilia-Romagna	Tutte	Avicoli	0,09	0,08	0,17	Minimo uscita forfait 91,50 €	Euro 24.40 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Emilia-Romagna	Tutte	Bovini	0,52	0,08	0,60		Euro 24.40 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Emilia-Romagna	Tutte	Bufalini	0,52	0,08	0,60		Euro 24.40 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Emilia-Romagna	Tutte	Cunicoli	0,09	0,08	0,17	Minimo uscita forfait 91,500 €	Euro 24.40 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri

Regione	Provincia	Specie	Prezzo MASSIMO 2017 rimozione €. / kg (raccolta e trasporto) iva inclusa	Prezzo MASSIMO 2017 distruzione €. / kg iva inclusa	Prezzo MASSIMO TOTALE 2017 €. / kg Iva inclusa	Minimo USCITA	Maggiorazione montana forfettaria per ogni rimozione nei comuni ubicati ad altitudini superiori ai 600 metri.
Emilia-Romagna	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99		Euro 24.40 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Emilia-Romagna	Tutte	Ovicaprini	3,20	0,08	3,28		Euro 24.40 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Friuli Venezia Giulia	Tutte	Avicoli	0,07	0,08	0,15	Minimo uscita forfait 98,41 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Friuli Venezia Giulia	Tutte	Bovini	0,97	0,08	1,05		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Friuli Venezia Giulia	Tutte	Bufalini	0,97	0,08	1,05		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Friuli Venezia Giulia	Tutte	Cunicoli	0,12	0,08	0,20	Minimo uscita forfait 104,56 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri

Regione	Provincia	Specie	Prezzo MASSIMO 2017 rimozione €. / kg (raccolta e trasporto) iva inclusa	Prezzo MASSIMO 2017 distruzione €. / kg iva inclusa	Prezzo MASSIMO TOTALE 2017 €. / kg Iva inclusa	Minimo USCITA	Maggiorazione montana forfettaria per ogni rimozione nei comuni ubicati ad altitudini superiori ai 600 metri.
Friuli Venezia Giulia	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Friuli Venezia Giulia	Tutte	Ovicaprini	3,41	0,08	3,49		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Friuli Venezia Giulia	Tutte	Suini	0,12	0,08	0,20	Minimo uscita forfait 123,01 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Lazio	Tutte	Avicoli	0,07	0,08	0,15	Minimo uscita forfait 98,41 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Lazio	Tutte	Bovini	0,52	0,08	0,60		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Lazio	Tutte	Bufalini	0,52	0,08	0,60		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri

Regione	Provincia	Specie	Prezzo MASSIMO 2017 rimozione €. / kg (raccolta e trasporto) iva inclusa	Prezzo MASSIMO 2017 distruzione €. / kg iva inclusa	Prezzo MASSIMO TOTALE 2017 €. / kg Iva inclusa	Minimo USCITA	Maggiorazione montana forfettaria per ogni rimozione nei comuni ubicati ad altitudini superiori ai 600 metri.
Lazio	Tutte	Cunicoli	0,12	0,08	0,20	Minimo uscita forfait 100,00 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Lazio	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Lazio	Tutte	Ovicaprini	2,92	0,08	3,00		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Lazio	Tutte	Suini	0,12	0,08	0,20	Minimo uscita forfait 95,00 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Liguria	Tutte	Avicoli	0,08	0,08	0,16	Minimo uscita forfait 98,41 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Liguria	Tutte	Bovini	0,97	0,08	1,05		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri

Regione	Provincia	Specie	Prezzo MASSIMO 2017 rimozione €. / kg (raccolta e trasporto) iva inclusa	Prezzo MASSIMO 2017 distruzione €. / kg iva inclusa	Prezzo MASSIMO TOTALE 2017 €. / kg Iva inclusa	Minimo USCITA	Maggiorazione montana forfettaria per ogni rimozione nei comuni ubicati ad altitudini superiori ai 600 metri.
Liguria	Tutte	Bufalini	0,97	0,08	1,05		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Liguria	Tutte	Cunicoli	0,13	0,08	0,21	Minimo uscita forfait 98,41 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Liguria	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Liguria	Tutte	Ovicaprini	3,39	0,08	3,47		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Liguria	Tutte	Suini	0,13	0,08	0,21	Minimo uscita forfait 123,01 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Lombardia	Tutte	Avicoli	0,09	0,08	0,17	Minimo uscita forfait 91,500 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri

Regione	Provincia	Specie	Prezzo MASSIMO 2017 rimozione €. / kg (raccolta e trasporto) iva inclusa	Prezzo MASSIMO 2017 distruzione €. / kg iva inclusa	Prezzo MASSIMO TOTALE 2017 €. / kg Iva inclusa	Minimo USCITA	Maggiorazione montana forfettaria per ogni rimozione nei comuni ubicati ad altitudini superiori ai 600 metri.
Lombardia	Tutte	Bovini	0,52	0,08	0,60		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Lombardia	Tutte	Bufalini	0,52	0,08	0,60		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Lombardia	Tutte	Cunicoli	0,09	0,08	0,17	Minimo uscita forfait 91,500 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Lombardia	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Lombardia	Tutte	Ovicaprini	3,20	0,08	3,28		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Lombardia	Tutte	Suini	0,09	0,08	0,17	Minimo uscita forfait 91,500 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri

Regione	Provincia	Specie	Prezzo MASSIMO 2017 rimozione €. / kg (raccolta e trasporto) iva inclusa	Prezzo MASSIMO 2017 distruzione €. / kg iva inclusa	Prezzo MASSIMO TOTALE 2017 €. / kg Iva inclusa	Minimo USCITA	Maggiorazione montana forfettaria per ogni rimozione nei comuni ubicati ad altitudini superiori ai 600 metri.
Marche	Tutte	Bovini	0,54	0,08	0,62		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Marche	Tutte	Bufalini	0,54	0,08	0,62		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Marche	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Marche	Tutte	Ovicaprini	0,95	0,08	1,03		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Marche	Tutte	Suini	0,23	0,08	0,31	Minimo uscita forfait 153,76 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Marche	Tutte	Avicoli	0,23	0,08	0,31	Minimo uscita forfait 154,00 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri

Regione	Provincia	Specie	Prezzo MASSIMO 2017 rimozione €. / kg (raccolta e trasporto) iva inclusa	Prezzo MASSIMO 2017 distruzione €. / kg iva inclusa	Prezzo MASSIMO TOTALE 2017 €. / kg Iva inclusa	Minimo USCITA	Maggiorazione montana forfettaria per ogni rimozione nei comuni ubicati ad altitudini superiori ai 600 metri.
Marche	Tutte	Cunicoli	0,30	0,08	0,38	Minimo uscita forfait 154,00 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Molise	Tutte	Cunicoli	0,18	0,08	0,26	Minimo uscita forfait 98,41 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Molise	Tutte	Equidi	0,99	0,08	1,07		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Molise	Tutte	Ovicaprini	2,18	0,08	2,26		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Molise	Tutte	Avicoli	0,18	0,08	0,26	Minimo uscita forfait 123,00 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Molise	Tutte	Bovini	0,60	0,08	0,68		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri

Regione	Provincia	Specie	Prezzo MASSIMO 2017 rimozione €. / kg (raccolta e trasporto) iva inclusa	Prezzo MASSIMO 2017 distruzione €. / kg iva inclusa	Prezzo MASSIMO TOTALE 2017 €. / kg Iva inclusa	Minimo USCITA	Maggiorazione montana forfettaria per ogni rimozione nei comuni ubicati ad altitudini superiori ai 600 metri.
Molise	Tutte	Bufalini	0,60	0,08	0,68		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Molise	Tutte	Suini	0,18	0,08	0,26	Minimo uscita forfait 123,00 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Piemonte	Tutte	Bovini	0,47	0,09	0,56		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Piemonte	Tutte	Equidi	0,90	0,08	0,98		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Piemonte	Tutte	Ovicaprini	2,69	0,13	2,82		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Piemonte	Tutte	Avicoli	0,07	0,08	0,15	Minimo uscita forfait 92,00 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri

Regione	Provincia	Specie	Prezzo MASSIMO 2017 rimozione €. / kg (raccolta e trasporto) iva inclusa	Prezzo MASSIMO 2017 distruzione €. / kg iva inclusa	Prezzo MASSIMO TOTALE 2017 €. / kg Iva inclusa	Minimo USCITA	Maggiorazione montana forfettaria per ogni rimozione nei comuni ubicati ad altitudini superiori ai 600 metri.
Piemonte	Tutte	Bufalini	0,46	0,09	0,55		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Piemonte	Tutte	Cunicoli	0,09	0,08	0,17	Minimo uscita forfait 92,00 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Piemonte	Tutte	Suini	0,09	0,08	0,17	Minimo uscita forfait 92,00 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Puglia	BARI FOGGIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI	Avicoli	0,18	0,08	0,26	Minimo uscita forfait 123,00 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Puglia	BARI FOGGIA BARLETTA-	Bovini	0,60	0,08	0,68		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri

Regione	Provincia	Specie	Prezzo MASSIMO 2017 rimozione €. / kg (raccolta e trasporto) iva inclusa	Prezzo MASSIMO 2017 distruzione €. / kg iva inclusa	Prezzo MASSIMO TOTALE 2017 €. / kg Iva inclusa	Minimo USCITA	Maggiorazione montana forfettaria per ogni rimozione nei comuni ubicati ad altitudini superiori ai 600 metri.
	ANDRIA-TRANI						
Puglia	BARI FOGGIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI	Bufalini	0,60	0,08	0,68		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Puglia	BARI FOGGIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI	Cunicoli	0,18	0,08	0,26	Minimo uscita forfait 123,00 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Puglia	BARI FOGGIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI	Equidi	0,99	0,08	1,07		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri

Regione	Provincia	Specie	Prezzo MASSIMO 2017 rimozione €. / kg (raccolta e trasporto) iva inclusa	Prezzo MASSIMO 2017 distruzione €. / kg iva inclusa	Prezzo MASSIMO TOTALE 2017 €. / kg Iva inclusa	Minimo USCITA	Maggiorazione montana forfettaria per ogni rimozione nei comuni ubicati ad altitudini superiori ai 600 metri.
Puglia	BARI FOGGIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI	Ovicaprini	2,18	0,08	2,26		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Puglia	BARI FOGGIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI	Suini	0,18	0,08	0,26	Minimo uscita forfait 123,00 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Puglia	BRINDISI LECCE TARANTO	Avicoli	0,23	0,08	0,31	Minimo uscita forfait 148,00 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Puglia	BRINDISI LECCE TARANTO	Bovini	0,73	0,08	0,81		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Puglia	BRINDISI LECCE	Bufalini	0,73	0,08	0,81		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati

Regione	Provincia	Specie	Prezzo MASSIMO 2017 rimozione €. / kg (raccolta e trasporto) iva inclusa	Prezzo MASSIMO 2017 distruzione €. / kg iva inclusa	Prezzo MASSIMO TOTALE 2017 €. / kg Iva inclusa	Minimo USCITA	Maggiorazione montana forfettaria per ogni rimozione nei comuni ubicati ad altitudini superiori ai 600 metri.
	TARANTO						ad altitudini superiori ai 600 metri
Puglia	BRINDISI LECCE TARANTO	Cunicoli	0,23	0,08	0,31	Minimo uscita forfait 148,00 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Puglia	BRINDISI LECCE TARANTO	Equidi	1,20	0,08	1,28		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Puglia	BRINDISI LECCE TARANTO	Ovicaprini	2,64	0,08	2,72		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Puglia	BRINDISI LECCE TARANTO	Suini	0,23	0,08	0,31	Minimo uscita forfait 148,00 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Sardegna	Tutte	Bufalini	0,89	0,08	0,97		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri

Regione	Provincia	Specie	Prezzo MASSIMO 2017 rimozione €. / kg (raccolta e trasporto) iva inclusa	Prezzo MASSIMO 2017 distruzione €. / kg iva inclusa	Prezzo MASSIMO TOTALE 2017 €. / kg Iva inclusa	Minimo USCITA	Maggiorazione montana forfettaria per ogni rimozione nei comuni ubicati ad altitudini superiori ai 600 metri.
Sardegna	Tutte	Cunicoli	0,19	0,08	0,27	Minimo uscita forfait 98,41 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Sardegna	Tutte	Equidi	0,99	0,08	1,07		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Sardegna	Tutte	Avicoli	0,19	0,08	0,27	Minimo uscita forfait 123,00 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
SARDEGNA	Tutte	Bovini	0,85	0,09	**0,95**		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
SARDEGNA	Tutte	Ovicaprini	1,28	0,14	**1,42**		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
SARDEGNA	Tutte	Suini	0,36	0,16	**0,52**		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri

Regione	Provincia	Specie	Prezzo MASSIMO 2017 rimozione €. / kg (raccolta e trasporto) iva inclusa	Prezzo MASSIMO 2017 distruzione €. / kg iva inclusa	Prezzo MASSIMO TOTALE 2017 €. / kg Iva inclusa	Minimo USCITA	Maggiorazione montana forfettaria per ogni rimozione nei comuni ubicati ad altitudini superiori ai 600 metri.
Sicilia	Tutte	Avicoli	0,19	0,08	0,27	Minimo uscita forfait 123,00 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Sicilia	Tutte	Bovini	0,87	0,08	0,95		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Sicilia	Tutte	Bufalini	0,87	0,08	0,95		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Sicilia	Tutte	Cunicoli	0,19	0,08	0,27	Minimo uscita forfait 123,00 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Sicilia	Tutte	Equidi	0,98	0,08	1,06		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Sicilia	Tutte	Ovicaprini	1,55	0,08	1,63		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri

Regione	Provincia	Specie	Prezzo MASSIMO 2017 rimozione €. / kg (raccolta e trasporto) iva inclusa	Prezzo MASSIMO 2017 distruzione €. / kg iva inclusa	Prezzo MASSIMO TOTALE 2017 €. / kg Iva inclusa	Minimo USCITA	Maggiorazione montana forfettaria per ogni rimozione nei comuni ubicati ad altitudini superiori ai 600 metri.
Sicilia	Tutte	Suini	0,19	0,08	0,27	Minimo uscita forfait 123,00 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Toscana	Tutte	Bovini	1,03	0,08	1,11		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Toscana	Tutte	Bufalini	1,03	0,08	1,11		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Toscana	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Toscana	Tutte	Ovicaprini	3,61	0,08	3,69		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Toscana	Tutte	Avicoli	0,32	0,08	0,40	Minimo uscita forfait 190,00 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri

Regione	Provincia	Specie	Prezzo MASSIMO 2017 rimozione €. / kg (raccolta e trasporto) iva inclusa	Prezzo MASSIMO 2017 distruzione €. / kg iva inclusa	Prezzo MASSIMO TOTALE 2017 €. / kg Iva inclusa	Minimo USCITA	Maggiorazione montana forfettaria per ogni rimozione nei comuni ubicati ad altitudini superiori ai 600 metri.
Toscana	Tutte	Cunicoli	0,32	0,08	0,40	Minimo uscita forfait 190,00 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Toscana	Tutte	Suini	0,32	0,08	0,40	Minimo uscita forfait 190,00 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Trentino Alto Adige	Tutte	Avicoli	0,07	0,08	0,15	Minimo uscita forfait 98,41 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Trentino Alto Adige	Tutte	Bovini	0,72	0,08	0,80		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Trentino Alto Adige	Tutte	Bufalini	0,72	0,08	0,80		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Trentino Alto Adige	Tutte	Cunicoli	0,12	0,08	0,20	Minimo uscita forfait 98,41 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri

Regione	Provincia	Specie	Prezzo MASSIMO 2017 rimozione €. / kg (raccolta e trasporto) iva inclusa	Prezzo MASSIMO 2017 distruzione €. / kg iva inclusa	Prezzo MASSIMO TOTALE 2017 €. / kg Iva inclusa	Minimo USCITA	Maggiorazione montana forfettaria per ogni rimozione nei comuni ubicati ad altitudini superiori ai 600 metri.
Trentino Alto Adige	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Trentino Alto Adige	Tutte	Ovicaprini	3,20	0,08	3,28		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Trentino Alto Adige	Tutte	Suini	0,11	0,08	0,19		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Umbria	Tutte	Equidi	0,99	0,08	1,07		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Umbria	Tutte	Avicoli	0,23	0,08	0,31	Minimo uscita forfait 150,00 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Umbria	Tutte	Bovini	0,54	0,08	0,62		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri

Regione	Provincia	Specie	Prezzo MASSIMO 2017 rimozione €. / kg (raccolta e trasporto) iva inclusa	Prezzo MASSIMO 2017 distruzione €. / kg iva inclusa	Prezzo MASSIMO TOTALE 2017 €. / kg Iva inclusa	Minimo USCITA	Maggiorazione montana forfettaria per ogni rimozione nei comuni ubicati ad altitudini superiori ai 600 metri.
Umbria	Tutte	Bufalini	0,54	0,08	0,62		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Umbria	Tutte	Cunicoli	0,30	0,08	0,38	Minimo uscita forfait 150,00 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Umbria	Tutte	Ovicaprini	1,97	0,08	2,05		Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Umbria	Tutte	Suini	0,23	0,08	0,31	Minimo uscita forfait 150,00 €	Euro 30,50 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Valle d'Aosta	Tutte	Avicoli	0,09	0,08	0,17	Minimo uscita forfait 98,41 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Valle d'Aosta	Tutte	Bovini	2,27	0,08	2,35		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri

Regione	Provincia	Specie	Prezzo MASSIMO 2017 rimozione €. / kg (raccolta e trasporto) iva inclusa	Prezzo MASSIMO 2017 distruzione €. / kg iva inclusa	Prezzo MASSIMO TOTALE 2017 €. / kg Iva inclusa	Minimo USCITA	Maggiorazione montana forfettaria per ogni rimozione nei comuni ubicati ad altitudini superiori ai 600 metri.
Valle d'Aosta	Tutte	Bufalini	2,27	0,08	2,35		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Valle d'Aosta	Tutte	Cunicoli	0,09	0,08	0,17	Minimo uscita forfait 98,41 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Valle d'Aosta	Tutte	Equidi	3,20	0,08	3,28		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Valle d'Aosta	Tutte	Ovicaprini	8,08	0,08	8,16		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Valle d'Aosta	Tutte	Suini	0,09	0,08	0,17	Minimo uscita forfait 92,26 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Veneto	Tutte	Avicoli	0,07	0,08	0,15	Minimo uscita forfait 98,41 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri

Regione	Provincia	Specie	Prezzo MASSIMO 2017 rimozione €. / kg (raccolta e trasporto) iva inclusa	Prezzo MASSIMO 2017 distruzione €. / kg iva inclusa	Prezzo MASSIMO TOTALE 2017 €. / kg Iva inclusa	Minimo USCITA	Maggiorazione montana forfettaria per ogni rimozione nei comuni ubicati ad altitudini superiori ai 600 metri.
Veneto	Tutte	Bovini	0,72	0,08	0,80		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Veneto	Tutte	Bufalini	0,72	0,08	0,80		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Veneto	Tutte	Cunicoli	0,12	0,08	0,20	Minimo uscita forfait 98,41 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Veneto	Tutte	Equidi	0,91	0,08	0,99		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Veneto	Tutte	Ovicaprini	3,20	0,08	3,28		Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri
Veneto	Tutte	Suini	0,11	0,08	0,19	Minimo uscita forfait 100,00 €	Euro 61,00 - maggiorazione fissa per l'effettuazione del servizio in allevamenti ubicati in comuni situati ad altitudini superiori ai 600 metri

17A01191
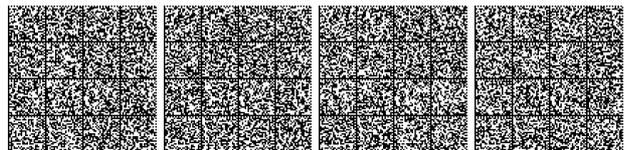
DECRETO 3 gennaio 2017.

Disposizioni generali concernenti le modalità di utilizzo del fondo nazionale contro gli sprechi, in attuazione della legge 19 agosto 2016, n. 166.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione del 17 dicembre 2012, che definisce le modalità per la gestione del «Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti», di cui all'art. 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, individua indirizzi e strumenti per favorire e incrementare il recupero delle derrate alimentari e la successiva distribuzione agli indigenti e istituisce il «Tavolo permanente di coordinamento» per la gestione del fondo e del programma di distribuzione degli alimenti agli indigenti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 15 ottobre 2015, n. 5567, che integra la composizione del Tavolo;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3399 del 4 giugno 2014 e n. 3017 del 5 maggio 2016 con i quali sono stati nominati i componenti del Tavolo permanente di coordinamento;

Vista la legge 19 agosto 2016, n. 166 recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi» e, in particolare, l'art. 8, comma 1, che amplia le competenze del Tavolo permanente di coordinamento, di cui all'art. 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione del 17 dicembre 2012, relativamente allo svolgimento di attività di monitoraggio degli sprechi alimentari e di promozione di progetti innovativi e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi alimentari e indica la composizione del Tavolo;

Visto l'art. 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166 che istituisce un fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali destinato al finanziamento di progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, nonché alla promozione della produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili e al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale;

Visto l'art. 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166 che prevede per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 una dotazione di un milione di euro per il fondo e stabilisce che le modalità di utilizzo del fondo contro gli sprechi alimentari sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che ai fini dell'art. 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166 è necessario prevedere disposizioni generali di gestione del Fondo, cui fare riferimento nell'ambito della programmazione annuale delle attività contro gli sprechi;

Considerato che in merito alla programmazione annuale delle attività contro gli sprechi per l'anno 2016 è stato informato il Tavolo di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, nel corso della riunione del 20 ottobre 2016;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) fondo nazionale contro gli sprechi: fondo nazionale per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze istituito dall'art. 11, comma 2, della legge contro gli sprechi e istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) legge contro gli sprechi: legge 19 agosto 2016, n. 166 «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»;

c) eccedenze alimentari: i prodotti alimentari, agricoli e agroalimentari come definiti all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge contro gli sprechi;

d) spreco alimentare: le eccedenze alimentari come definite all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, della legge contro gli sprechi;

e) Tavolo per la lotta agli sprechi e per l'assistenza alimentare: il «Tavolo permanente di coordinamento» come definito dall'art. 8 della legge contro gli sprechi.

Art. 2.

Finalità

1. Il presente decreto ha lo scopo di definire le modalità di gestione del fondo nazionale contro gli sprechi in attuazione delle disposizioni della legge contro gli sprechi.

Art. 3.

Attività finanziabili dal Fondo nazionale contro gli sprechi

1. Il fondo nazionale contro gli sprechi è destinato al finanziamento di progetti innovativi, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della «*shelf life*» dei prodotti alimentari e del confezionamento dei medesimi, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze alimentari, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, nonché alla promozione della produzione di imballaggi riutilizzabili o facilmente riciclabili e al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale.

2. Le attività previste, finanziate sulla base del programma annuale contro gli sprechi definito all'art. 4, sono le seguenti:

a) erogazione di contributi finanziari, attraverso una selezione pubblica nazionale, a sostegno di progetti di cui al comma 1;

b) finanziamento di campagne di comunicazione e promozione volte a sensibilizzare la filiera alimentare o i consumatori sul tema degli sprechi alimentari;

c) finanziamento di giornate di approfondimento e studio delle tematiche di cui al comma 1 con operatori del settore alimentare e con altri soggetti interessati;

d) finanziamento per l'implementazione e gestione di un «osservatorio sugli sprechi» con la finalità di raccogliere e tenere aggiornati i dati statistici quantitativi ed economici sugli sprechi e sulle eccedenze alimentari;

e) realizzazione di sondaggi, ricerche e monitoraggi quali-quantitativi sugli sprechi alimentari, con indagini che coinvolgano consumatori e imprese.

Per le finalità di cui alla lettera *a)* sono destinate almeno il 50% delle risorse disponibili.

Art. 4.

Programma annuale contro gli sprechi e relazione sulle attività svolte

1. In base alle risorse disponibili, il programma annuale delle attività previste dall'art. 3, comma 2, è definito con decreto direttoriale della Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea, informato il Tavolo per la lotta agli sprechi e per l'assistenza alimentare.

2. Entro dodici mesi dalla attuazione del programma annuale, la Direzione di cui al comma 1 presenta, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e per conoscenza al Tavolo per la lotta agli sprechi e per l'assistenza alimentare, una relazione sull'attuazione delle misure previste dall'art. 4 e sulla spesa sostenuta.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2017

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 95

17A01254

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 3 gennaio 2017.

Misure volte a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale di consorzi di garanzia collettiva dei fidi.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera *a)*, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, il comma 54 dell'art. 1;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 106, che prevede che «l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia» e l'art. 112, che dispone l'obbligo di iscrizione dei confidi non tenuti all'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'art. 112-*bis* del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 53 del 2 aprile 2015, recante il «Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'art. 7-*ter*, comma 1-*bis*, della legge 30 aprile 1999, n. 130», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 105 dell'8 maggio 2015;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014;

Vista la decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010, con la quale la Commissione europea ha approvato il «metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese, notificato dal Ministero dello sviluppo economico (Aiuto di Stato N 182/2010 – Italia);

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni;

b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

c) «Legge di stabilità 2014»: la legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni e integrazioni;

d) «Gestore del Fondo»: il soggetto cui è affidata la gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile del Fondo;

e) «PMI»: le imprese di piccola e media dimensione, ai sensi di quanto stabilito nell'allegato n. 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;

f) «Confidi»: i consorzi di garanzia collettiva dei fidi di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive integrazioni e modificazioni;

g) «TUB»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» e successive modificazioni e integrazioni;

h) «Regolamento *de minimis*»: il regolamento in materia di aiuti «*de minimis*» applicabile in relazione al settore di attività in cui opera la PMI beneficiaria, tra quelli di seguito riportati:

regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, pubblicato nella medesima *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea;

regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014;

i) «Ammontare delle garanzie in essere»: l'importo delle garanzie in essere concesse dal confidi;

j) «Spese amministrative»: per i confidi iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del TUB, il totale riportato nella voce contabile 110 nell'allegato A (Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari – schema di Conto economico) alle «Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli intermediari finanziari *ex* art. 107 del TUB, degli istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM» emanate dalla Banca d'Italia. Per i confidi non soggetti all'iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 del TUB, il totale riportato nella voce contabile 40 del Conto economico redatto sulla base dello schema di bilancio di cui all'Appendice A alla circolare della Banca d'Italia n. 216 del 5 agosto 1996 e successive modificazioni e integrazioni, recante le «Istruzioni di vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell'elenco speciale»;

k) «Margine di intermediazione»: per i confidi iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del TUB, il valore della voce contabile «margine di intermediazione» di cui all'allegato A (Schemi di bilancio e nota integrativa degli intermediari finanziari – schema di Conto economico) alle «Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM» emanate dalla Banca d'Italia. Per i confidi non soggetti all'iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 del TUB, la somma algebrica degli importi riportati nelle seguenti voci contabili previste dallo schema di Conto economico redatto sulla base dello schema di bilancio di cui all'Appendice A alla circolare della Banca d'Italia n. 216 del 5 agosto 1996 e successive modificazioni e integrazioni, recante le «Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale»:

+ «interessi attivi e proventi assimilati» (voce 10 dei ricavi)

- «interessi passivi e oneri assimilati» (voce 10 dei costi)

+ «commissioni attive» (voce 30 dei ricavi)

- «commissioni passive» (voce 20 dei costi)

+ «dividendi e altri proventi» (voce 20 dei ricavi)

+ «profitti da operazioni finanziarie» (voce 40 dei ricavi)

- «perdite da operazioni finanziarie» (voce 30 dei costi);

l) «Cost/income *ratio*»: il rapporto tra spese amministrative e margine di intermediazione.

Art. 2.

Modalità di intervento

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 54, della legge di stabilità 2014, con il più generale obiettivo di sostenere l'accesso al credito delle PMI, il Ministero finanzia la costituzione, presso i confidi di cui all'art. 3, di un apposito e distinto fondo rischi, che i medesimi confidi utilizzano per concedere nuove garanzie alle PMI associate.
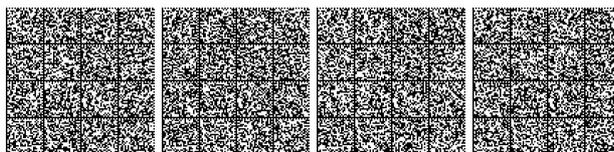
2. Le garanzie rilasciate dal confidi a valere sul fondo rischi di cui al comma 1 devono:

a) essere concesse, direttamente, ai soggetti beneficiari finali di cui all'art. 4;

b) riguardare specifiche operazioni finanziarie, anche all'interno di portafogli, con importo e durata definiti;

c) essere rilasciate in misura non superiore all'80 percento dell'importo della sottostante operazione finanziaria;

d) essere rilasciate a fronte del pagamento di un premio agevolato, sulla base di quanto previsto all'art. 5;

e) poter essere escusse al verificarsi delle specifiche condizioni stabilite nel contratto di garanzia.

3. Il fondo rischi di cui al comma 1 è utilizzato esclusivamente per la concessione di garanzie alle PMI, alle condizioni e limiti di cui al comma 2.

4. Per la gestione dei predetti fondi rischi i soggetti richiedenti di cui all'art. 3 assicurano un valore del «moltiplicatore» delle risorse conferite dal Ministero, rispetto al volume dei nuovi finanziamenti garantiti con le medesime risorse, almeno pari a 4.

5. Sulle operazioni finanziarie garantite dal fondo rischi di cui al presente articolo non può essere richiesta la controgaranzia del Fondo.

6. L'attività di concessione di garanzie da parte dei confidi a valere sul fondo rischi ha termine con il completo esaurimento del fondo rischi e, comunque, non oltre il 31 dicembre del settimo anno successivo alla data del decreto di concessione di cui all'art. 10.

7. I confidi restituiscono al Ministero, con modalità che saranno comunicate, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero:

a) le risorse del fondo rischi disponibili alla data in cui è registrato il completo esaurimento del fondo rischi, ovvero alla data di chiusura del termine di cui al comma 6;

b) le risorse del fondo rischi che risultano disponibili, per effetto degli svincoli delle garanzie e al netto delle perdite liquidate, al 31 dicembre di ciascun anno successivo a quello di cui alla precedente lettera *a)* e fino all'anno di completa definizione di tutte le posizioni garantite dal fondo rischi.

8. Le risorse disponibili di cui al comma 7 sono restituite dai confidi al Ministero entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le medesime risorse disponibili e sono riversate al Fondo.

Art. 3.

Soggetti richiedenti

1. La contribuzione da parte del Ministero al fondo rischi può essere richiesta da:

a) confidi iscritti, alla data di presentazione della richiesta di cui all'art. 7, all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB;

b) confidi coinvolti in operazioni di fusione finalizzate alla nascita di un unico soggetto, avente i requisiti per l'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB;

c) confidi che, alla data di presentazione della richiesta di cui all'art. 7, abbiano stipulato contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti e che, alla medesima data, abbiano erogato, nel loro complesso, garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro.

2. Relativamente ai confidi di cui al comma 1, lettera *b)*, ai fini dell'accesso al contributo al fondo rischi, il progetto di fusione, alla data di presentazione della richiesta di cui all'art. 7, deve essere già stato deliberato dai competenti organi dei confidi coinvolti e depositato presso la camera di commercio del luogo ove hanno sede i confidi partecipanti alla fusione.

3. Nell'ambito delle «reti di confidi» di cui al comma 1, lettera *c)*, ai fini dell'accesso al contributo al fondo rischi, devono sussistere le seguenti condizioni:

a) accentramento, presso la «rete», da parte dei confidi aderenti di servizi e funzioni di natura industriale, tecnologica, commerciale, connessi all'attività tipica svolta dai confidi;

b) «programma di rete», dal quale risultino, in maniera chiara, la strategia generale per la crescita, attraverso la rete, della capacità competitiva dei confidi aderenti, i servizi e/o le funzioni accentrati presso la rete, i servizi e i prodotti standardizzati e i conseguenti vantaggi operativi e gestionali generati per i confidi aderenti;

c) esistenza di un «fondo comune», con dotazione congrua rispetto alle finalità della rete.

4. Ai fini dell'accesso al contributo al fondo rischi, i soggetti richiedenti di cui al comma 1 devono risultare in regola con i versamenti dei contributi di cui al comma 22, ovvero 23, dell'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Soggetti beneficiari finali

1. Le garanzie rilasciate dai soggetti richiedenti a valere sul fondo rischi di cui all'art. 2 sono concesse in favore di PMI operanti in tutti i settori di attività economica.

2. I soggetti beneficiari finali, ai fini dell'accesso alle garanzie di cui al comma 1, non devono risultare in liquidazione o sottoposti a procedura concorsuale per insolvenza, ovvero non devono presentare le condizioni previste dalla vigente normativa nazionale per l'apertura, nei loro confronti, di una tale procedura.

Art. 5.

Agevolazione

1. L'agevolazione connessa al rilascio delle garanzie di cui al presente decreto è rappresentata dalla differenza tra:

a) il prezzo teorico di mercato di una garanzia analoga a quella prestata a valere sul fondo rischi di cui all'art. 2, determinato applicando il metodo di calcolo di cui al comma 2 e

b) il premio di garanzia versato dal soggetto beneficiario finale al soggetto richiedente.

2. Il premio di garanzia, di cui alla lettera *b)* del comma 1, sarà determinato dal confidi prendendo in considerazione esclusivamente i costi amministrativi di istruttoria e di gestione della garanzia.

3. Per la determinazione dell'intensità dell'aiuto di cui al comma 1 è applicato il «metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese», notificato dal Ministero (Aiuto di Stato N 182/2010 – Italia) e approvato dalla Commissione europea con decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010.

4. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal regolamento *de minimis*.

Art. 6.

Risorse finanziarie

1. Per la concessione dei contributi di cui al presente decreto è utilizzata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 54, della legge di stabilità, una quota delle disponibilità del Fondo, nel limite dell'importo di euro 225.000.000.

2. Le somme di cui al comma 1 possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione da regioni, enti pubblici e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché da risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 2, le risorse di cui al comma 1 che dovessero residuare a seguito della conclusione della procedura di concessione dei contributi di cui all'art. 10 sono utilizzate per gli ordinari interventi di garanzia del Fondo.

Art. 7.

Presentazione delle richieste

1. Per accedere al contributo al fondo rischi di cui all'art. 2, i confidi presentano apposita richiesta, redatta utilizzando il modulo definito con il provvedimento di cui al comma 3.

2. Per i confidi rientranti nelle tipologie di cui all'art. 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, la richiesta di cui al comma 1 deve essere sottoscritta dai rappresentanti legali o procuratori speciali di tutti i confidi interessati dall'operazione di fusione, ovvero aderenti al contratto di rete. Per i confidi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, al modulo di richiesta deve essere allegata copia del contratto di rete e del programma di rete di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*.

3. Le richieste sono inviate al Ministero con le modalità e nei termini indicati con successivo provvedimento del Ministero, da pubblicare sul sito internet del Ministero.

Art. 8.

Esame delle richieste

1. Le richieste di contribuzione al fondo rischi, di cui all'art. 7, presentate dai confidi sono esaminate dal Ministero secondo l'ordine cronologico di ricezione.

2. Il Ministero valuta la conformità e la completezza della richiesta rispetto al modulo di cui al precedente art. 7, comma 1. Relativamente alle richieste presentate dai confidi di cui alla lettera *c)* dell'art. 3, il Ministero valuta altresì la effettiva sussistenza di servizi e funzioni, di carattere strategico per la crescita dei confidi aderenti, accentrati presso la «rete di confidi».

3. Per le richieste che risultassero incomplete, il Ministero provvede a richiedere ai soggetti istanti i dati e le informazioni mancanti, che devono essere inviati, a pena di decadenza della domanda di contribuzione, entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del Ministero, con le medesime forme di cui all'art. 7, comma 3.

4. I contributi al fondo rischi sono concessi dal Ministero esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'art. 6. L'eventuale esaurimento delle risorse disponibili, prima del termine finale di cui all'art. 7, comma 3, comporterà la chiusura anticipata dello «sportello». Il Ministero comunicherà, mediante avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero, l'avvenuto esaurimento delle risorse e restituirà agli istanti che ne facciano richiesta, e le cui richieste non siano state soddisfatte, l'eventuale documentazione da essi inviata a loro spese.

Art. 9.

Determinazione del contributo al fondo rischi

1. L'importo del contributo al fondo rischi concedibile a ciascun soggetto richiedente è pari al minore importo, come rettificato ai sensi di quanto previsto ai commi 2 e 3, tra:

a) l'1,5%, ovvero l'1,8% nel caso dei confidi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, dell'ammontare delle garanzie in essere, risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta, concesse dal soggetto richiedente;

b) il 40%, ovvero il 50% nel caso dei confidi di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del capitale sociale del soggetto richiedente, come risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta.

2. I parametri di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, utilizzati per la determinazione dell'importo del contributo al fondo rischi da corrispondere a ciascun soggetto richiedente, sono rettificati in funzione del grado di efficienza gestionale del soggetto richiedente, misurato dal cost/*income ratio*, rilevato sulla base dei dati dell'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta.

3. Il valore base del cost/income *ratio* di cui al comma 2, corrispondente a un grado sufficiente di efficienza della gestione operativa del soggetto richiedente, è fissato in misura pari al 90%. I parametri di cui alle lettere *a)* e *b)*

del comma 1, utilizzati per la determinazione dell'importo del contributo al fondo rischi da corrispondere a ciascun soggetto richiedente, sono rettificati, in misura lineare, in funzione dello scostamento del cost/*income ratio* registrato dal soggetto richiedente rispetto al valore base, secondo la seguente formula:

$$[P1_i; P2_i] = [P1; P2] \times \frac{0{,}90}{CIR_i}$$

con

$$0{,}5\% \leq P1_i \leq 2\%$$

e

$$20\% \leq P2_i \leq 70\%$$

dove,

P1 e P2 = parametri di cui alle lettere a (P1) e b (P2) del comma 1, riferiti, rispettivamente, all'ammontare delle garanzie in essere e al capitale sociale del soggetto richiedente, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato;

CIRi = cost/income *ratio* registrato, sulla base dei dati dell'ultimo bilancio approvato, dal soggetto richiedente;

0,90 = valore base del cost/*income ratio*;

$P1_i$ e $P2_i$ = parametri di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 rettificati, per l'i-esimo soggetto richiedente, in funzione dello scostamento del cost/income *ratio* da esso registrato rispetto al valore base;

0,5% e 2% = valori, minimo e massimo, che possono essere assunti da P1i;

20% e 70% = valori, minimo e massimo, che possono essere assunti da P2i.

4. Per le tipologie di confidi di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'art. 3, i dati contabili considerati ai fini della determinazione del contributo ai sensi di quanto previsto dal presente articolo, riferiti alle voci ammontare delle garanzie in essere, capitale sociale, spese amministrative e margine di intermediazione, sono quelli rappresentati dalla sommatoria dei rispettivi valori di bilancio di tutti i confidi rientranti nel progetto di fusione, come risultanti nel «bilancio di fusione» approvato e depositato presso le competenti camere di commercio, ovvero di ciascuno dei confidi aderenti al contratto di rete.

Art. 10.

Concessione ed erogazione del contributo

1. Il contributo al fondo rischi è concesso con decreto del Ministero. Nel decreto di concessione sono riportate la misura del contributo al fondo rischi concesso al soggetto richiedente, le finalità e le modalità di suo utilizzo in conformità a quanto previsto all'art. 2 e i conseguenti obblighi a carico dei confidi, ivi inclusi quelli informativi di cui all'art. 11.

2. L'erogazione del contributo è effettuata, su disposizione del Ministero, dal gestore del fondo, in un'unica soluzione, mediante trasferimento delle somme su uno specifico conto corrente bancario indicato dal soggetto richiedente nel modulo di richiesta. Gli interessi che maturano sulle somme giacenti sul conto corrente vanno ad incremento del fondo rischi e sono riportati nella situazione contabile di cui all'art. 11, comma 1, lettera *d)*.

3. Relativamente ai confidi di cui alla lettera *b)* dell'art. 3, l'erogazione del contributo è condizionata all'avvenuta iscrizione del confidi risultante dalla fusione all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB. Qualora la predetta iscrizione non avvenga entro 9 mesi dalla data del decreto di concessione del contributo di cui al comma 1 l'efficacia del medesimo decreto cessa. Le somme così disimpegnate sono assegnate dal Ministero, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il disimpegno, in aggiunta alla misura del contributo già concessa ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, ai confidi di cui alla lettera *b)* dell'art. 3 per i quali l'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB si sia perfezionata entro il predetto termine di 9 mesi.

Art. 11.

Monitoraggio e controllo

1. I confidi che hanno richiesto e ottenuto il contributo al fondo rischi di cui al presente decreto sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio, per il periodo di durata del fondo rischi di cui all'art. 2, comma 6, ovvero fino al completo esaurimento del fondo rischi se precedente al termine del predetto periodo, una dettagliata relazione, prodotta anche in formato elettronico secondo le specifiche tecniche fornite dal Ministero, dalla quale risulti:

a) il numero e l'importo delle garanzie concesse, nell'anno di riferimento, ai soggetti beneficiari finali di cui all'art. 4 a valere sul fondo rischi di cui all'art. 2, nonché l'ammontare dei finanziamenti garantiti e l'importo complessivo degli accantonamenti operati a titolo di coefficiente di rischio riferiti al medesimo anno;

b) il numero e l'importo delle perdite liquidate a fronte delle garanzie rilasciate a valere sul fondo rischi, con indicazione dei soggetti beneficiari finali a cui le perdite afferiscono;

c) l'elenco delle imprese garantite, nell'anno di riferimento, a valere sul fondo rischi, con le principali informazioni anagrafiche e l'indicazione del premio di garanzia pagato dal soggetto beneficiario finale e dell'importo dell'aiuto concesso, ai sensi del regolamento de minimis, al soggetto beneficiario finale, determinato applicando il «metodo nazionale» di calcolo di cui all'art. 5;

d) la situazione contabile del fondo rischi alla data del 31 dicembre;

e) l'insussistenza delle cause di revoca del contributo di cui all'art. 13;

f) ogni ulteriore informazione significativa ai fini della valutazione della gestione e dell'andamento del fondo rischi.

2. La relazione di cui al comma 1 relativa all'ultimo anno di durata del fondo rischi, di cui all'art. 2, comma 6, ovvero all'anno in cui è registrato il completo esaurimento del fondo rischi, è trasmessa dal confidi al Ministero entro il 30 giugno dell'anno successivo. Per gli anni successivi e fino all'anno di completa definizione di tutte le posizioni garantite dal fondo rischi, i confidi trasmettono al Ministero, entro il 30 giugno dell'anno successivo, una relazione sulle attività svolte nell'anno, con evidenza della situazione contabile del fondo rischi al 31 dicembre.

3. Il Ministero può, in qualsiasi momento, richiedere ai confidi informazioni aggiuntive sulla gestione del fondo rischi ed effettuare controlli e ispezioni presso i medesimi al fine di verificare il corretto impiego delle risorse trasferite ai sensi del presente decreto.

Art. 12.

Operazioni straordinarie

1. Nel caso in cui il confidi presso il quale è istituito il fondo rischi finanziato dal Ministero ai sensi del presente decreto sia oggetto, prima della scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 6, ovvero del completo esaurimento del medesimo fondo rischi, di operazioni di fusione con altro confidi, il predetto fondo rischi è trasferito, in tutte le sue posizioni creditorie e debitorie in capo al confidi nascente dalla fusione, a condizione che quest'ultimo presenti i requisiti previsti per l'inquadramento in almeno una delle fattispecie di cui all'art. 3, comma 1.

2. Nel caso in cui il confidi presso il quale è istituito il fondo rischi sia oggetto di operazioni di scissione, il contributo al fondo rischi concesso dal Ministero è revocato, con le modalità di cui all'art. 13.

3. Relativamente ai confidi di cui alla lettera *c)*, comma 1, dell'art. 3, qualora un confidi, prima della scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 6, ovvero del completo esaurimento del fondo rischi, receda dal contratto di rete, il contributo al fondo rischi concesso dal Ministero è revocato nei confronti del predetto confidi con le modalità di cui all'art. 13. Qualora, per effetto della revoca del contributo a uno o più confidi, l'ammontare delle garanzie complessivamente erogate dai confidi aderenti al contratto di rete risulti inferiore alla soglia di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, la revoca del contributo al fondo rischi è disposta con riferimento a tutti i confidi aderenti alla rete, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera *d)*.

4. I confidi che hanno ottenuto il contributo al fondo rischi comunicano al Ministero le operazioni straordinarie di cui al presente articolo entro 30 giorni dalla data del loro perfezionamento.

Art. 13.

Revoca del contributo

1. Il contributo al fondo rischi di cui al presente decreto è revocato dal Ministero nei seguenti casi:

a) il confidi abbia reso, in sede di domanda e in qualsiasi altra fase del procedimento, dichiarazioni false o mendaci, ovvero esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;

b) il confidi venga posto in liquidazione, ovvero ammesso o sottoposto a procedure concorsuali con finalità liquidatoria e cessazione dell'attività;

c) relativamente ai confidi di cui alle lettere *a)* e *b)*, comma 1, dell'art. 3, venga disposta la cancellazione del confidi dall'albo di cui all'art. 106 del TUB;

d) relativamente ai confidi di cui alla lettera *c)* comma 1, dell'art. 3, l'ammontare delle garanzie complessivamente erogate dai confidi aderenti al contratto di rete risulti, per due esercizi contabili consecutivi, inferiore a euro 150.000.000;

e) scissione del confidi;

f) relativamente ai confidi di cui alla lettera *c)* comma 1, dell'art. 3, il confidi receda dal contratto di rete;

g) mancato rispetto da parte del confidi degli obblighi previsti dal presente decreto e dal decreto di concessione del contributo di cui all'art. 10.

2. I confidi destinatari del provvedimento di revoca del contributo restituiscono al Ministero, entro sessanta giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca:

a) un importo pari alla dotazione, alla data in cui si è manifestato l'evento alla base del provvedimento di revoca, del fondo rischi, ovvero, nei casi di revoca di cui alla lettera *a)* del comma 1, un importo pari all'iniziale dotazione del fondo rischi;

b) una somma, a titolo di sanzione, pari al 10% (dieci percento) dell'importo del contributo al fondo rischi da restituire ai sensi di quanto previsto alla lettera *a)*. La misura della sanzione è innalzata al 20% (venti percento) al ricorrere della causa di revoca di cui alla lettera *f)* del comma 1 e nel caso di cui il confidi non abbia comunicato al Ministero l'avvenuta realizzazione delle operazioni straordinarie di cui all'art. 12 che, ai sensi di quanto stabilito al comma 1, determinano la revoca del contributo, entro il termine previsto dall'art. 12, comma 4, ovvero il verificarsi degli eventi di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* e *f)* del comma 1, entro trenta giorni dalla data in cui l'evento si è verificato.

3. Le somme recuperate dal Ministero a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente articolo sono riassegnate al Fondo.

Art. 14.

Norme finali

1. L'aiuto ai soggetti beneficiari finali di cui all'art. 4, alla scadenza del periodo di validità del regolamento de minimis, è concesso in conformità alle disposizioni contenute nella nuova normativa comunitaria in materia di aiuti a titolo di *de minimis*.

2. Con il provvedimento di cui all'art. 7, comma 3, il Ministero può fornire chiarimenti operativi in merito a specifiche disposizioni contenute nel presente decreto.

3. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle richieste, la concessione e l'erogazione del contributo e il monitoraggio e il controllo in ordine alla corretta gestione delle risorse attribuite ai fondi rischi di cui all'art. 2, il Ministero può avvalersi, sulla base di apposita convenzione e come previsto dall'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di società in house, ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Gli oneri per le predette attività di gestione dell'intervento sono posti a carico delle risorse complessive della misura, di cui all'art. 6, nel limite dell'1% (uno percento) delle stesse.
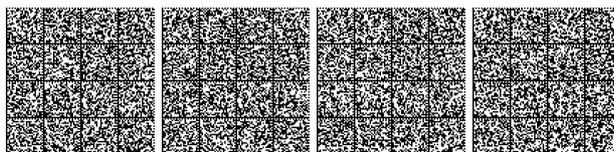
Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 gennaio 2017

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 98

17A01176

DECRETO 13 gennaio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.R.E.T. Consorzio regionale per l'edilizia toscana società cooperativa», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 6 dicembre 2016 n. 287/16 del Tribunale di Firenze con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «C.R.E.T. Consorzio regionale per l'edilizia toscana società cooperativa»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per cui l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è attività del tutto vincolata;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.R.E.T. Consorzio regionale per l'edilizia toscana società cooperativa», con sede in Firenze, codice fiscale 01360410482 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Romolini (C.F. RMLLRT80D11D612J), nato a Firenze l'11 aprile 1980, e ivi domiciliato Via delle Cinque Giornate, n. 18.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 13 gennaio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A01154

DECRETO 16 gennaio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Uniservice 2012 - Società cooperativa», in Foggia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Uniservice 2012 - Società cooperativa» con sede in Foggia sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 2014 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 34.905,00 si riscontra una massa debitoria di € 376.980,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 342.075,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Uniservice 2012 - Società cooperativa» con sede in Foggia (codice fiscale 03828030712) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Cuttano (codice fiscale CTTMTT62C30L447U) nato a Troia (FG) il 30 marzo 1962 ed ivi residente in Piazza Tricarico n. 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A01136

DECRETO 16 gennaio 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della «Disneyland - Società cooperativa sociale - Onlus», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «Disneyland - Società cooperativa sociale - Onlus» con sede in Bari sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa è riferito all'anno 2015 ed evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 735.504,00 si riscontra una massa debitoria di € 923.624,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 118.120,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Disneyland - Società cooperativa sociale - Onlus», con sede in Bari (codice fiscale 04613930728) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimo Scannicchio (codice fiscale SCNMSM66R16A662L), nato a Bari il 16 ottobre 1966, domiciliato in Bari, in Via Trento, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 gennaio 2017

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ORSINI

17A01137
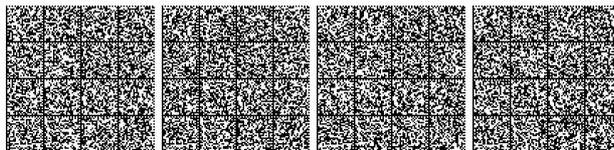
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Annullamento e rettifica delle determine AAM/AIC n. 1977 del 5 dicembre 2016, relative al medicinale per uso umano «Pentossiverina Pharos».

Estratto determina AAM/AIC n. 10 del 25 gennaio 2017

È annullata la pubblicazione per estratto della determina AAM/AIC n. 1977 del 5 dicembre 2016, nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 1 del 2 gennaio 2017 ed è altresì rettificata l'ulteriore pubblicazione per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 10 del 13 gennaio 2017 della determina AAM/AIC n. 1977 del 5 dicembre 2016 concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pentossiverina Pharos» come di seguito indicato:

laddove è riportato:

Confezione: «2,13 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 95 ml - A.I.C. n. 044095014 (in base 10), 19WRBM (in base 32);

leggasi:

Confezione: «2,13 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 95 ml - A.I.C. n. 043933011 (in base 10), 19WRBM (in base 32).

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A00958

Rettifica dell'estratto della determina V&A n. 1619/2015 del 1º settembre 2015, relativa alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rabeprazolo Alter».

Estratto determina AAM/PPA n. 40/2017 del 23 gennaio 2017

È rettificata, nei termini che seguono, la determina V&A n. 1619 del 1° settembre 2015, concernente l'autorizzazione della variazione B.II.a.3.b.2) Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito - Altri eccipienti - Modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti tali da avere un impatto significativo sulla sicurezza, la qualità o l'efficacia del medicinale, relativamente al medicinale «RABEPRAZOLO ALTER», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 039995016 - «10 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse;

A.I.C. n. 039995028 - «10 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse;

A.I.C. n. 039995030 - «10 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse;

A.I.C. n. 039995042 - «10 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse;

A.I.C. n. 039995055 - «20 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse;

A.I.C. n. 039995067 - «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse;

A.I.C. n. 039995079 - «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse;

A.I.C. n. 039995081 - «20 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse,

il cui estratto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 219 del 21 settembre 2015:

laddove è riportato:

Modifiche quantitative compressa da 20 mg:

Modifica di Ossido di ferro rosso

leggasi:

Modifiche quantitative compressa da 20 mg:

Modifica di Ossido di ferro giallo.

Titolare A.I.C.: Laboratori Alter S.r.l. (codice fiscale 04483510964) con sede legale e domicilio fiscale in Via Egadi, 7 - 20144 - Milano (MI) Italia.

Disposizioni finali: Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre la relativa determinazione sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

17A00961

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Adozione del regolamento «Affidamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale» Edizione 1, emendamento 1.

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di amministrazione del 22 dicembre 2016 è stato adottato il regolamento «Affidamento aeroporti demaniali per l'aviazione generale» Edizione 1, emendamento 1.

Il documento adottato è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente www.enac.gov.it

17A01148

Adozione del regolamento «Mezzi aerei a pilotaggio remoto» Edizione 2, emendamento 2.

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di amministrazione del 22 dicembre 2016 è stato adottato il regolamento «Mezzi aerei a pilotaggio remoto» Edizione 2, emendamento 2.

Il documento adottato è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente www.enac.gov.it

17A01149

Adozione del regolamento «Requisiti per il personale addetto alla fornitura dei servizi meteorologici per la navigazione aerea» Edizione 2.

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di amministrazione del 22 dicembre 2016 è stato adottato il regolamento «Requisiti per il personale addetto alla fornitura dei servizi meteorologici per la navigazione aerea» Edizione 2.

Il documento adottato è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente www.enac.gov.it

17A01150

Adozione del regolamento «Regole dell'Aria Italia» Edizione 3

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di amministrazione del 22 dicembre 2016 è stato adottato il regolamento «Regole dell'Aria Italia» Edizione 3.

Il documento adottato è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente www.enac.gov.it

17A01151

Adozione del regolamento «Infrastrutture a servizio dell'attività HEMS» Edizione 1

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di amministrazione del 22 dicembre 2016 è stato adottato il regolamento «Infrastrutture a servizio dell'attività HEMS» Edizione 1.

Il provvedimento adottato è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente www.enac.gov.it

17A01152

Abrogazione del regolamento «Impianto di prevenzione delle collisioni in volo - ACAS II»

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del Consiglio di amministrazione del 22 dicembre 2016 è stato abrogato il regolamento «Impianto di prevenzione delle collisioni in volo - ACAS II».

Il provvedimento adottato è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente www.enac.gov.it

17A01153

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Marfloxin 5 mg» compresse per gatti e cani, «Marfloxin 20 mg» compresse per cani e «Marfloxin 80 mg» compresse per cani.

Estratto provvedimento n. 887 del 12 gennaio 2017

Medicinali veterinari MARFLOXIN 5 mg compresse per gatti e cani, MARFLOXIN 20 mg compresse per cani e MARFLOXIN 80 mg compresse per cani.

Confezioni:

A.I.C. n. 104492018-020;

A.I.C. n. 104492032-044;

A.I.C. n. 104492057-069.

Titolare dell'A.I.C.: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.

Oggetto del provvedimento: Numero procedura europea: UK/V/XXXX/WS/050.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita da 2 anni a 3 anni.

La variazione sopra indicata comporta la modifica della sezioni 6.3 del riassunto delle caratteristiche per tutte le concentrazioni del medicinale come di seguito indicato:

Riassunto delle caratteristiche del prodotto

6.3 Periodo di validità

Periodo di validità del medicinale come confezionato per la vendita: 3 anni.

Periodo di validità per la compressa dimezzata: 5 giorni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A01172

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lactovac C» sospensione iniettabile.

Estratto provvedimento n. 860 del 3 gennaio 2017

Medicinale veterinario LACTOVAC C sospensione iniettabile.

Confezioni:

1 flacone da 25 ml - A.I.C. n. 103708018;

10 flaconi da 5 ml - A.I.C. n. 103708020.

Titolare dell'A.I.C.: ZOETIS ITALIA S.R.L., Via Andrea Doria, 41 M, 00192 Roma.

Oggetto del provvedimento: Numero procedura europea: UK/V/xxxx/WS/043.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte:

- Introduzione di un test di identità per la conferma della presenza dei ceppi *E.coli* K99 e *E.coli* F41.

- Sostituzione del test di identità per la discriminazione dei due ceppi di Rotavirus presenti nella formula vaccinale (ceppo 1005/78 e ceppo Holland).

- Variazione di specifica del prodotto finito, relativa all'*E.coli*, in 250-260 HAU.

Per effetto delle suddette variazioni si modificano i punti 2 e 10 dell'RCP come di seguito indicato:

2. Composizione qualitativa e quantitativa

Ogni dose di vaccino da 5 ml contiene:

Principi attivi:

Rotavirus inattivato bovino, ceppo 1005/78 almeno $10^{7,4}$ $TCID_{50}$*, in grado di indurre ≥ 1RPU***

Rotavirus inattivato bovino, ceppo Holland almeno $10^{7,0}$ $TCID_{50}$, in grado di indurre ≥ 1RPU

Coronavirus inattivato bovino, ceppo 800 almeno $10^{5,8}$ $TCID_{50}$, in grado di indurre ≥ 1RPU

E.coli K99/F41 (ceppo S1091/83) inattivato 250/260 HAU**, in grado di indurre ≥ 1RPU

Adiuvanti:

Idrossido di alluminio 60 mg;

Saponina/Quil A 1 mg;

Eccipienti:

Tiomersale 0,05 mg.

Per l'elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1 dell'RCP.

*Dose infettante tessuto coltura

** Unità emoagglutinanti

*** Unità di potency relativa; 1RPU = risposta anticorpale nei conigli al test di potency, non significativamente inferiore a quanto ottenuto utilizzando un lotto di riferimento dimostrato efficace nei bovini.

10. Data di revisione del testo: dicembre 2016.

Le suddette modifiche dovranno essere riportate ai punti corrispondenti del foglietto illustrativo e delle etichette.

Si approvano, inoltre, le modifiche editoriali riportate negli stampati.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A01173

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Diuren 20 mg compresse».

Estratto provvedimento n. 884 del 12 gennaio 2017

Medicinale veterinario DIUREN 20 mg compresse.

Confezioni: flacone da 30 compresse - AIC n. 102243033.

Titolare dell'A.I.C.: TEKNOFARMA S.p.A., Strada Comunale da Bertolla Abbadia di Stura, 14, 10156 Torino.

Oggetto del provvedimento: domanda di variazione di tipo II: aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica.

Si autorizzano le modifiche del dossier di tecnica farmaceutica, secondo quanto approvato e descritto nel dettaglio della documentazione presentata e di quella richiesta.

Per effetto della suddetta variazione il riassunto delle caratteristiche del prodotto e le corrispondenti sezioni del foglietto illustrativo e delle etichette debbono essere modificati nel seguente modo:

3. Forma farmaceutica

Compresse.

Compresse divisibili, di colore bianco avorio. Presentano su un lato 2 linee di frattura perpendicolari fra di loro per l'eventuale divisione in quattro parti.

4.9 Posologia e via di somministrazione

Per uso orale.

La posologia orale più frequentemente utilizzata è di 1-2 mg/Kg di Furosemide due volte al giorno, a distanza di 12 ore.

La divisibilità delle compresse in quattro parti permette di somministrare per ogni peso dell'animale la dose calcolata.

Posizionare la compressa su una superfice piana con il lato recante le linee di frattura rivolto verso l'alto. Esercitare con il pollice una pressione al centro della compressa per ottenere la divisione in 4 quarti.

6.1 Elenco degli eccipienti

Amido di riso.

Lattosio monoidrato.

Talco.

Magnesio stearato.

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Questo medicinale veterinario non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione.

Dopo ogni utilizzo richiudere il flacone per proteggere il medicinale dalla luce e dall'umidità.

Utilizzare l'eventuale frazione di compressa rimasta per la somministrazione successiva.

5. Proprietà farmacologiche

Gruppo farmacoterapeutico: Diuretico - Furosemide.

Codice ATCvet: QC03CA01.

Al punto 4.3 Controindicazioni viene aggiunta la seguente frase: Non usare in caso di ipersensibilità al principio attivo o ad uno degli eccipienti.

Al punto 4.6 Reazioni avverse viene eliminata la seguente frase: Segnalare eventuali reazioni avverse gravi e/o reazioni non menzionate in questo RCP al veterinario.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A01174

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti, in data 28-29 aprile 2016.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0000987/ING-L-150 del 27 gennaio 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1995, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della INARCASSA in data 28-29 aprile 2016, concernente l'introduzione dell'art. 34-*bis* nel Regolamento generale di previdenza 2012, recante: «Tutela della paternità per i liberi professionisti».

17A01225

VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-040) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00